

Politiche regionali per i distretti industriali

Ricerca effettuata nel corso dello stage di formazione
Presso l'Unione Industriale Pratese
Tutori: Andrea Balestri (Centro Studi U.I.P.)
e Marco Bellandi (Università di Firenze)

Annalisa Caloffi, dicembre 2000

Premessa

Queste pagine sono il frutto di una ricerca effettuata durante uno stage di formazione effettuato da aprile a dicembre del 2000 presso il Centro Studi dell'Unione Industriale Pratese.

L'oggetto del progetto formativo è stata l'osservazione delle politiche adottate dalle Regioni italiane a favore dei distretti industriali.

Il tema della ricerca era:

- inquadramento del distretto industriale nella normativa nazionale, mediante la ricostruzione del percorso compiuto dal legislatore italiano dal 1991 (momento in cui è stata emanata la prima legge sui distretti) ad oggi;
- identificazione dei distretti industriali italiani attraverso l'esame delle mappe tracciate nel tempo da esperti e istituti di ricerca (Istat in primo luogo);
- inventario dei distretti industriali riconosciuti dalle Regioni e analisi del quadro normativo da esse elaborato per la loro identificazione;
- esame degli strumenti predisposti dai legislatori regionali per la realizzazione di politiche per i distretti;
- confronto tra i distretti riconosciuti dalle Regioni e quelli individuati dall'Istat e sintesi dei testi di alcune Leggi Regionali.

I documenti e le fonti presenti nel Centro studi, in particolare la sezione dedicata alle norme regionali sui distretti industriali è stato fondamentale per compiere la ricerca.

Ringrazio il Presidente dell'Unione Industriale Pratese, Mario Maselli ed il Preside della Facoltà di Economia dell'Università di Firenze, prof. Carlo Vallini che mi hanno dato la possibilità di fare questo stage di formazione. Ringrazio, in particolare, il dott. Andrea Balestri ed il prof. Marco Bellandi, che sono stati i tutori dello stage.

Un ringraziamento va anche a Paolo Sarti, allora presidente del Club dei distretti.

Annalisa Caloffi

1- I distretti industriali nelle normative

Fino al 1991 al distretto industriale non sono stati riservati riferimenti all'interno del corpus legislativo che definisce la politica industriale del paese.

Il dibattito sui sistemi produttivi locali come ambito di intervento per la politica industriale era, comunque, già in corso da qualche tempo.

Dopo il "ritrovamento"¹ di Becattini dell'opera di Marshall, che più di un secolo fa indicò le ragioni teoriche che consentivano a concentrazioni territoriali di piccole e medie imprese specializzate di competere in modo efficiente sul mercato, ha preso l'avvio un filone di studio sui sistemi locali di piccole imprese.

La rilevanza nel nostro Paese di tali sistemi locali e la loro performance di successo nell'economia italiana (degli anni '70 in particolare) ha spinto molti autori a ricercarne le origini, i caratteri strutturali, le modalità di crescita, i punti di forza e quelli di debolezza e gli strumenti di governance.

1.1 - I primi interventi di politica industriale a livello locale

Dalla fase del "piccolo è bello" alle trasformazioni del mercato degli anni '80

Dopo la fase di crescita dei distretti industriali realizzatasi tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 (lo slogan che caratterizza il periodo è "piccolo è bello"), tali sistemi produttivi si sono trovati di fronte a cambiamenti dello scenario competitivo.

Il ristagno della domanda verificatosi a partire dagli anni '80 ha fatto emergere la necessità di innovare processi e prodotti per conquistare nuovi mercati; accanto alla progressiva diminuzione di una competitività basata sul prezzo si è affermata l'importanza di altri fattori (contenuto di qualità, immagine e servizi accessori al cliente) ed, in questa ottica, le fasi di progettazione dei prodotti, commercializzazione e marketing hanno assunto un ruolo strategico.

I distretti, da sempre forti nel momento produttivo, ma più deboli nelle fasi complementari ad esso, dopo un periodo di crescita continua della domanda e della produzione, si sono, così, trovati di fronte all'urgenza di adattamenti strutturali. Le aree più problematiche sono risultate essere la capacità di innovazione, quella organizzativo-manageriale e quella commerciale.

Mentre, infatti, le grandi imprese hanno saputo elaborare risposte adeguate ai cambiamenti di contesto, le imprese di minori dimensioni, che caratterizzano il tessuto produttivo dei distretti, hanno incontrato notevoli difficoltà di fronte all'esigenza di sviluppare internamente nuove funzioni. È in questo contesto che si è aperto lo spazio per interventi di sostegno riguardanti la fornitura di quei beni collettivi (in particolare la creazione di attività immateriali di produzione) che può essere realizzata in modo economicamente efficiente solo operando su scala più ampia di quella della singola impresa distrettuale.

Con sempre maggiore urgenza si è, così, posto il problema di quali siano le misure di politica industriale in grado di sollecitare la crescita dei sistemi di piccola impresa.

¹ Il termine "ritrovamento" si riferisce a G.Becattini, *Il distretto industriale marshalliano: cronaca di un ritrovamento*, in G.Becattini (a cura di) *Mercato e forze locali: il distretto industriale*, Bologna, il Mulino, 1987. Gli studi sul distretto industriale marshalliano nascono, tuttavia, in un momento ancora precedente, più o meno alla metà degli anni '70, quando Becattini iniziò a formulare alcune ipotesi sulla base del modello di sviluppo che caratterizzava l'industria toscana. Si vedano, a questo riguardo, G. Becattini 1975 e 1979

I primi interventi

A fronte delle esigenze di intervento delle realtà produttive locali (esigenze di ristrutturazione e modernizzazione da parte di sistemi d'impresa caratterizzanti territori circoscritti), il governo nazionale si è trovato sprovvisto di strumenti definiti su ambiti territoriali, avendo fondato la politica industriale su interventi di settore. Di fronte alla mancanza di un quadro d'intervento a livello nazionale che potesse favorire l'aggiustamento strutturale, le realtà produttive locali hanno, così, cercato interlocutori nuovi e più vicini.

Una serie di soggetti, non solo pubblici, ha cercato di compensare questo vuoto, in alcuni casi forzando le proprie competenze, e nel corso degli anni '80 è stata realizzata una serie di iniziative che hanno introdotto elementi di novità, rispetto all'impostazione tradizionale di politica industriale, in termini di ambito di riferimento, modalità e protagonisti degli interventi.

I limiti imposti istituzionalmente alle competenze ed alle risorse disponibili di molti degli attori locali (primo fra tutti il problema delle competenze delle Regioni), hanno spinto a cercare nuovi modi d'azione. Le prime iniziative sono state concepite come sperimentazioni dell'autorità di governo regionale: successivamente sono divenute oggetto d'attenzione da parte di autorità pubbliche istituzionalmente subordinate o sovraordinate alla Regione e da altri soggetti in grado di svolgere un ruolo di incentivo allo sviluppo industriale.

I protagonisti

Regioni, Province, Comuni, Camere di Commercio, strutture di ricerca e formazione a livello locale e nazionale, organizzazioni imprenditoriali e istituti di credito si sono attivati per la gestione di interventi di sostegno alla crescita locale; soggetti così diversi hanno dato vita ad un'ampia gamma di strumentazioni.

Le autorità di governo locale hanno sperimentato azioni di sostegno finanziario, come promotori diretti o come selezionatori di progetti presentati da altri: tali azioni sono state il risultato di un processo sperimentale di mutamento dei comportamenti (non avendo all'epoca le Regioni specifiche competenze in materia di politica industriale), avviato per rispondere all'emergenza delle richieste.

Le Camere di Commercio hanno utilizzato con diversa intensità i tre strumenti di intervento a loro disposizione: fornitura diretta di servizi alle imprese, erogazione di finanziamenti, costituzione di aziende speciali. Nella maggioranza dei casi, esse hanno svolto il ruolo di sostenitore finanziario dei progetti proposti; in alcuni casi hanno offerto direttamente servizi alle imprese e raramente hanno creato organismi autonomi per l'erogazione di servizi, coinvolgendo anche altri attori locali.

Gli organismi di ricerca e di formazione come l'Università, il Cnr, l'Enea e le strutture di qualificazione professionale attivate dalle associazioni imprenditoriali hanno fornito l'apporto tecnico-scientifico alla realizzazione di progetti ed in alcuni casi sono stati sostenitori finanziari degli interventi.

Le organizzazioni imprenditoriali hanno partecipato come sostenitori finanziari delle iniziative e come rappresentanti dei potenziali utenti dei servizi forniti

Modelli di intervento

I primi interventi per la riorganizzazione produttiva di sistemi di imprese operanti nei distretti sono stati:

- Interventi per la diffusione dell'innovazione: tali interventi hanno riguardato la creazione di agenzie regionali per la modernizzazione tecnologica delle imprese minori, sportelli per la fornitura di informazioni sulle nuove tecnologie (promossi in particolare dalle Camere di Commercio e dall'Enea), consorzi di ricerca promossi dall'Iri in convenzione con il Cnr e diverse Università italiane. Altri interventi si

sono rivolti, in un ottica più di sistema, alla creazione di Business Innovation Center, Poli tecnologici ed Aree di ricerca.

Tra gli esempi più significativi di questo tipo di intervento si possono ricordare l'Agenzia per lo sviluppo tecnologico dell'Emilia Romagna, i Cersit in Toscana ed i Consorzi ricerche di varie città italiane.

- Interventi sulle relazioni tra imprese, finalizzati allo sviluppo di progetti di sistema. Esempi di questo tipo di iniziative sono i centri settoriali costituiti un po' in tutta Italia - che hanno operato in modo molto diverso tra di loro - ed i progetti di Prato (Sprint), Como (Tessile di Como) e Sassuolo (Istrice) promossi dall'Enea con la collaborazione degli attori locali.

L'Emilia Romagna, che ha promosso numerosi centri costituiti con la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, con le imprese che partecipano direttamente al capitale sociale ed agli organi gestionali, ha costituito un modello di riferimento per la creazione di Centri servizi reali in altre regioni.

- Interventi sulla promozione della qualità e il sostegno alla commercializzazione dei prodotti locali sia in ambito nazionale che all'estero. In questo caso si ricordano i Centri tecnici promozionali dell'Umbria.

Creazione di Centri servizi e promozione alla formazione di consorzi tra le imprese sono stati gli strumenti più utilizzati, per perseguire obiettivi di promozione alla commercializzazione dei prodotti del distretto e di impulso all'innovazione.

Fare un bilancio complessivo delle esperienze citate è difficile, dato che hanno avuto destini diversi e diverso successo. Il limite più evidente che ne accomuna molte, comunque, è insito nella natura sperimentale delle iniziative: molti dei soggetti vecchi e nuovi della politica industriale hanno mostrato una certa inadeguatezza, sia culturale che operativa, nell'agire secondo nuovi modelli di intervento. Anche se non sempre alla fase sperimentale è succeduto un momento di effettivo consolidamento, tali interventi sono stati comunque importanti nel contribuire a cambiare l'ambito di riferimento della politica industriale dal settore al territorio.

1.2 - Il quadro normativo

Semplificando, possiamo ricostruire il percorso effettuato per il riconoscimento normativo delle realtà distrettuali, individuando le seguenti tappe:

1.2.1 - La definizione dei distretti

La Legge n.317 del 5/10//91 – "Interventi per lo sviluppo delle piccole e medie imprese"

L'ingresso del distretto industriale nel nostro ordinamento avviene con questa legge che, all'art.36, comma 1, lo definisce come "un'area territoriale caratterizzata da elevata concentrazione di piccole imprese caratterizzate da una particolare specializzazione produttiva, dove esiste un particolare rapporto tra presenza di imprese e popolazione residente".

Il 2° comma rimanda al Ministero dell'Industria emanazione di un apposito decreto contenente i parametri la cui verifica territoriale consenta alle Regioni di definire le aree da considerare distretti industriali, tenendo conto anche del parere di organismi operanti sul territorio, quali le Unioni Regionali delle CCIAA.

Con questa legge il legislatore fornisce una cornice per l'intervento delle Regioni stabilendo che esse, una volta individuati i distretti presenti sul loro territorio, possono concedere finanziamenti a progetti innovativi concernenti più imprese sulla base di un contratto di programma stipulato con i consorzi di sviluppo industriale presenti in tali aree.

Il D.M. 21/04/93

Il Decreto del Ministro dell'Industria del 21/04/93 fissa, come stabilito dalla Legge del '91, i parametri per l'individuazione dei distretti industriali.

Le zone da prendere a riferimento per la definizione dei distretti sono i sistemi locali del lavoro² individuati dall'Istat, dove devono verificarsi le seguenti condizioni:

- Il sistema locale del lavoro deve essere manifatturiero, sia in termini di prevalenza dell'occupazione nell'industria manifatturiera che in termini di densità della presenza di unità locali manifatturiere, ovvero:
 - il peso degli addetti all'industria manifatturiera deve superare (del 30%) il dato nazionale. Per le regioni nelle quali l'indice di industrializzazione manifatturiera calcolato a livello regionale (tot. addetti Regione/addetti ind. manifatturiera della Regione) risulta inferiore a quello nazionale possono assumere come valore di riferimento il dato regionale (vedi indice 1 della tabella sottostante);
 - Il peso delle unità locali manifatturiere in rapporto alla popolazione residente deve essere superiore alla media nazionale (vedi indice 2);
- il sistema locale del lavoro deve essere caratterizzato da una forte specializzazione in un determinato settore dell'industria manifatturiera; tale specializzazione deve risultare preponderante nell'industria manifatturiera del sistema e lo deve contraddistinguere rispetto al dato nazionale, ovvero:

² L'Istat definisce sistemi locali del lavoro quelle unità territoriali individuate in base ai dati censuari relativi agli spostamenti giornalieri casa-lavoro degli occupati. Per una definizione più approfondita si veda successivamente, "Le mappe dei distretti", pag.9.

- il peso degli addetti al settore di specializzazione manifatturiera rispetto agli addetti manifatturieri in totale devono superare (del 30%) il dato nazionale (indice 3);
- il livello assoluto degli addetti al settore di specializzazione manifatturiera deve superare del 30% il livello dell'occupazione manifatturiera del sistema (indice 4);
- il tessuto produttivo del settore di specializzazione manifatturiera deve essere formato da piccole imprese (indice 5).

Criteri d'individuazione ex DM '93

INDICI (base di riferimento s.l.l. Istat '91)	SOGLIE
1. Indice industrializzaz.manifatturiera (addetti tot./addetti ind.manifatt.)	> del 30% dell'analogo dato nazionale
2. Indice densità imprend.ind.manifatt. (U.L. ³ manifatt./pop.residente)	> della media nazionale
3. Indice di specializzazione produttiva (addetti settore spec./tot.addetti manifatt.)	> del 30% dell'analogo dato nazionale
4. Intensità di specializzazione (addetti U.L.settore specializzaz.)	> del 30% degli addetti manifatt.del s.l.l.
5. Addetti piccole imprese settore specializzaz.	> 50% degli addetti al tot.imprese del s.l.l.

Dei distretti industriali così individuati possono far parte anche i comuni limitrofi, sempre che siano rispettati i criteri di autocontenimento previsti per i sistemi locali del lavoro ed i parametri quantitativi summenzionati.

L'intento di questa norma è, chiaramente, selettivo, dato che ciascuno dei cinque parametri enunciati introduce specifiche soglie quantitative da rispettare.

La griglia normativa costruita fino a questo punto è piuttosto rigida: possono definirsi "distretti industriali" i s.l.l. che soddisfano la serie di parametri summenzionati ed in queste aree le Regioni possono finanziare progetti innovativi concludendo Contratti di programma con consorzi di sviluppo industriale.

L'applicazione di questi criteri per l'individuazione dei distretti è stata problematica ed ha creato numerosi ritardi; essa, in particolare, implica una approfondita analisi del

³ L'Istat definisce le Unità Locali come quei luoghi, variamente denominati, (stabilimenti, magazzini, laboratori, negozi, officine, ristoranti, alberghi, bar, uffici, agenzie, magazzini, studi professionali, abitazioni, scuole, dogane...) in cui si realizza la produzione di beni o nel quale si svolge o si organizza la prestazione di servizi destinabili o non destinabili alla vendita.

territorio e non tutte le Regioni a questa data avevano ancora istituito enti di ricerca regionale in grado di sviluppare tali competenze. La mancata predisposizione di risorse finanziarie per la realizzazione degli interventi è stata un altro elemento che ha scarsamente motivato il legislatore regionale.

Nonostante la severità dei parametri adottati, comunque, il DM offriva alle Regioni la possibilità di individuare come distretti industriali buona parte dei sistemi locali dove si concentrava l'occupazione manifatturiera, dato che il modo in cui veniva definita l'industria principale del sistema locale era lasciato alla discrezionalità delle singole Regioni, che potevano classificarla mettendo insieme i beni di consumo finale, i macchinari necessari per produrli e i servizi ad essi relativi (ovviamente nella misura in cui tutte queste attività erano effettivamente presenti nello stesso sistema locale). In questo modo, anche la quota di occupazione nell'industria principale, rispetto all'occupazione locale, ne sarebbe risultata accresciuta superando agevolmente il valore-soglia indicato.

1.2.2 - I primi interventi

La Deliberazione CIPE del 21/03/97

Questa deliberazione modifica la disciplina relativa ai Contratti di programma, ricomprendendo anche le rappresentanze di distretti industriali tra i soggetti promotori.

La deliberazione del 25 febbraio 1994, infatti, prevedeva che i Contratti di programma potessero essere proposti:

- a) da imprese di grandi dimensioni o da gruppi nazionali o internazionali di rilevante dimensione industriale (per piani progettuali articolati sul territorio in aree definite, atti a generare significative ricadute sull'apparato produttivo, mediante attivazione di nuovi impianti e creazione di occupazione aggiuntiva)
- b) da consorzi di medie e piccole imprese, anche operanti in più settori (per iniziative facenti parte di organici piani per la realizzazione di nuove iniziative produttive o di ampliamenti)

A questi soggetti, la deliberazione del 1997 aggiunge:

- c) rappresentanze di distretti industriali, per la realizzazione di aree definite in organici piani di investimenti produttivi, operanti anche in più settori, che potranno comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile

La Legge Bersani: legge 7 agosto 1997, n.266 – "Interventi urgenti per l'economia".

Con l'articolo 3 di questa legge, il Ministero dell'Industria dispone la concessione di un contributo per l'innovazione informatica e delle telecomunicazioni dei distretti.

Si stabilisce che i contributi concessi (secondo modalità fissate con un successivo decreto ministeriale, peraltro mai approvato) non possano superare il 50% della spesa prevista. Questa soglia è elevata al 70% con riferimento agli interventi nelle regioni di cui all'Obiettivo 1.

Il comma 7 dello stesso articolo prevede, poi, che ai consorzi di sviluppo industriale senza fini di lucro costituiti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, che intervengano come le società consortili miste pubbliche e private a favore delle piccole imprese, siano attribuiti – da parte delle stesse regioni e province – oltre ai finanziamenti per i distretti industriali, anche contributi in conto capitale

finalizzati alle prestazioni di beni e servizi per l'innovazione e lo sviluppo tecnologico, gestionale e amministrativo.

Questa legge dà un forte impulso all'azione del legislatore regionale, prevedendo specifici interventi di finanziamento: questo tentativo si è, però, arenato nel complesso meccanismo di trasferimento di competenze e risorse alle Regioni per effetto della riforma Bassanini.

Fino a questo momento meno della metà delle regioni italiane (Abruzzo, Campania; Friuli, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Sardegna e Toscana) avevano identificato con provvedimenti specifici i distretti industriali esistenti nel proprio territorio. Tra queste, solo tre regioni, la Lombardia, il Piemonte e la Toscana, avevano avviato concreti programmi operativi, mentre molte Regioni non avevano ancora provveduto ad iniziare neppure la prima fase di indagine del territorio.

1.2.3 - La parola alle Regioni

La Legge Bassanini: Dlgs 31/03/98, n.112 – “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59”

Vengono delegate alle Regioni le funzioni inerenti alla concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, compresi gli interventi per le piccole e medie imprese.

All'art. 19, comma 6, si stabilisce che le risorse previste al comma 10 dell'art.3 della citata legge Bersani per sostenere gli interventi nei distretti industriali, devono alimentare il Fondo Unico regionale.

1.2.4 - Un passo avanti: il decreto per l'energia elettrica

Il D.L. 16/03/99, n.79 – “Decreto per la liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica”.

Il decreto prevede la possibilità per una serie di soggetti definiti, all'art.2, “clienti idonei”, di stipulare contratti di fornitura con qualsiasi produttore, distributore o grossista sia in Italia che all'estero. L'art.14 definisce i requisiti di tali soggetti: tra questi risultano anche i consorzi di acquisto costituiti da imprese i cui consumi raggiungano complessivamente un valore superiore a 30 GWh e che siano ubicate esclusivamente nello stesso comune o in comuni contigui ovvero in aree individuate con specifici atti di programmazione regionale.

Questo si può considerare il primo vero intervento di politica industriale per i sistemi di piccole imprese; l'importanza di individuare tali aree con atti regionali diventa evidente, dato che gruppi di imprese localizzate in uno stesso territorio possono consorzarsi per beneficiare di costi minori per l'acquisto dell'energia elettrica.

Da indagini svolte da Confindustria alla fine del 1999, risulta che a tale data erano già stati costituiti oltre 60 consorzi di acquisto di energia elettrica che raggruppavano almeno 1.800 imprese per fruire di risparmi compresi tra il 5% ed il 15% dei costi sostenuti, come previsto dagli accordi. Almeno 20 consorzi, per un totale di 600 imprese, risultavano in fase di costituzione.

Una prima stima di Confindustria consente di prevedere che su un consumo globale di poco superiore agli 9.000 GW all'anno, a regime ogni impresa risparmierà circa 100 milioni l'anno per un importo complessivo stimato di almeno 180 miliardi. Molti contratti di fornitura diverranno operativi solo a partire dal gennaio 2001. Il risparmio relativo all'anno 2000 sarà indicativamente di soli 40-45 miliardi.

1.2.5 - Il quadro si rinnova

La Legge 11 maggio 1999, n.140 – “Norme in materia di attività produttive”

Questa legge rinnova il quadro normativo di riferimento, abrogando il rinvio al decreto ministeriale contenente i parametri per l'individuazione dei distretti industriali: si eliminano in questo modo le rigidità determinate da tali criteri, che spesso non consentivano di far emergere le specificità locali.

Vengono modificati sostanzialmente i commi 1, 2, 3, dell'art.36 della legge 317/91; in particolare:

- a- sono definiti “sistemi produttivi locali” le aree produttive omogenee caratterizzate da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni, e da una peculiare organizzazione interna
- b- sono ridefiniti “distretti industriali” i sistemi produttivi locali (di cui sopra) caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese
- c- sono ridefinite le modalità di intervento nei distretti industriali; con la nuova formulazione di legge le regioni provvedono alla individuazione dei sistemi produttivi locali – e fra questi, dei distretti industriali – ed al finanziamento di progetti innovativi e di sviluppo che li riguardano.

Tali progetti vengono predisposti da soggetti pubblici o privati in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 al titolo II (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione della legge 59/1997, in materia di sviluppo economico e attività produttive), capo III (industria).

A seguito della L.140/99, che definisce i sistemi produttivi locali modificando l'art.36 della L.317/91, le Regioni hanno ritenuto opportuno considerare criteri comuni per l'individuazione dei distretti industriali e dei sistemi produttivi locali. Nel *Coordinamento del 21 ottobre 1999*, le Regioni hanno convenuto di:

- mantenere ai distretti industriali i caratteri della loro specificità
- utilizzare come metodo di selezione la batteria di indicatori del D.M. 21 aprile 1993
- modulare gli indici degli indicatori quantitativi del decreto , aggiornati al Censimento intermedio Istat 1996, su una fascia di oscillazione che considera le realtà produttive del Centro Nord e del Sud
- considerare, per le realtà produttive del Sud, anche indicatori qualitativi (aree oggetto di programmazione negoziata)
- rilevare che comunque i sistemi locali del lavoro non sono esaustivi come ambiti territoriali di riferimento

La Regione Toscana, per esempio, ha modulato in tempi brevi le sue soglie, definendo distretti industriali le aree caratterizzate da:

- indice di industrializzazione manifatturiera, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, non inferiore all'85% dell'analogo dato nazionale
- indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, calcolato in termini di unità locali in rapporto alla popolazione residente, superiore alla media nazionale
- indice di specializzazione produttiva, calcolato in termini di addetti come quota percentuale di occupazione in una determinata attività manifatturiera rispetto al totale degli addetti al settore manifatturiero, superiore al 100% dell'analogo dato nazionale
- livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione superiore al 23% degli occupati manifatturieri dell'area.

- quota di occupazione nelle piccole imprese operanti nell'attività manifatturiera di specializzazione superiore al 50% degli occupati in tutte le imprese operanti nell'attività di specializzazione dell'area

Per quanto riguarda i sistemi produttivi locali manifatturieri, le percentuali si riducono al 50% per l'indice di industrializzazione manifatturiera e per l'indice di specializzazione produttiva, all'80% per l'indice di densità imprenditoriale ed al 14% per l'intensità di specializzazione.

Criteri d'individuazione: Regione Toscana

INDICI	S.P.L. (base rif.s.l.l. Istat)	D.I. (base rif.s.l.l. Istat)
Indice Industrializzaz.man.	= o > del 50% dell'indice naz.	= o > dell'85% dell'indice naz.
Indice densità imprend.ind.man.	= o > dell'80% dell'indice naz.	> della media naz.
Indice specializzaz.prod.	> del 50% dell'indice naz.	> del 100% dell'indice naz.
Intensità di specializzaz.	> del 14% degli addetti manifatt. del s.l.l.	> del 23% degli addetti man. del s.l.l.
Addetti piccole imprese settore spec.		> del 50% degli addetti tot. Imprese del s.l.l.

1.2.6 - Un passo indietro:

La legge 144 del 17 maggio 1999

L'art,1, comma 9, di questa legge prevedeva, al fine di migliorare la qualità e l'efficienza delle politiche di sviluppo, che le Regioni suddividessero il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i "distretti economico-produttivi".

Tale identificazione doveva avvenire sulla base di criteri definiti dal CIPE (entro 12 mesi dall'entrata in vigore della legge medesima, sentita la Conferenza Stato-Regioni e previo parere delle competenti Commissioni Parlamentari), sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istat (da aggiornare periodicamente) e considerando i fenomeni demografici, sociali, economici, la dotazione infrastrutturale, la presenza di fattori di localizzazione, la situazione orografica, la condizione ambientale.

I termini sono scaduti senza che tutto questo avvenisse.

2- Le mappe dei distretti

2.1 – Si tracciano i confini

Il dibattito scientifico intorno ai sistemi produttivi locali comincia nel 1969, quando un saggio dell'Irpet⁴ pose l'accento sull'originalità dello sviluppo economico toscano.

Alla base di questo sviluppo vennero individuati degli elementi peculiari (intreccio di caratteri economici e sociali che caratterizza un territorio dove il tessuto produttivo è formato da piccole imprese specializzate) e per lo studio di questa particolare realtà Becattini⁵ utilizzò il concetto di distretto industriale già elaborato da Marshall.

A partire da quel momento si è sviluppata una vasta serie di studi in cui la dimensione socio-territoriale è diventata la chiave di lettura della complessità dei sistemi produttivi locali e dei vari modi in cui la produzione si organizza.

L'evidente difficoltà di standardizzare la complessità delle realtà distrettuali in criteri statistici di individuazione fa sì che le indagini condotte dai vari studiosi portino a risultati diversi: i criteri di scelta degli indicatori capaci di cogliere l'essenza delle realtà distrettuali hanno portato a tracciare mappe differenti. A questo va aggiunta la scarsa disponibilità di dati a livello sufficientemente disaggregato da permettere di ricomporre le varie unità distrettuali, il cui confine non corrisponde con quello delle entità amministrative in cui è ripartito il territorio nazionale.

Una delle maggiori difficoltà dipende, comunque, dal fatto che i caratteri strutturali dei distretti industriali non sono semplicemente individuabili sulla base di dati statistici: molti dei connotati, infatti, hanno a che fare con le relazioni tra imprese, con la divisione del lavoro, con l'organizzazione degli scambi, con i costi di transazione, con l'esistenza di forme di regolazione sociale locale, con le relazioni sociali, con il sentimento di appartenenza ad una comunità di imprese e di attori sociali.

Questi caratteri possono essere individuati con una metodologia specifica basata sulla ricerca sul campo e con la raccolta di informazioni di tipo qualitativo; solo queste informazioni consentono di cogliere pienamente le modalità organizzative della produzione a livello locale e le interrelazioni tra le imprese e tra i vari comparti produttivi del sistema locale (così da poter comprendere la struttura sistemica del distretto industriale) oltre che tra il sistema produttivo e l'ambiente socio-economico locale. È per questo che non si ha una mappa unica dei distretti industriali italiani, e di più, non si può stabilire una "graduatoria" tra le mappe esistenti.

Nel corso degli anni sono stati fatti numerosi tentativi di elaborare una mappa dei distretti.

Ricordiamo sinteticamente i tentativi più significativi:

F. Sforzi (1990)

Fabio Sforzi è stato il primo ad affrontare l'analisi quantitativa dei distretti, sperimentando una procedura di individuazione che è stata, poi, adottata dall'Istat.

⁴ Irpet (1969), *Lo sviluppo economico della Toscana: un'ipotesi di lavoro*, in "Il Ponte", 11

⁵ Becattini (*Lo sviluppo economico della Toscana con particolare riguardo all'industrializzazione leggera*, 1975) propose una lettura diversa delle aree di industrializzazione leggera della Toscana, rivolta ai sistemi di piccole imprese territorialmente radicate. L'unità d'indagine da lui proposta venne, poi, definita nel già citato saggio del 1979.

Utilizzando i dati sul pendolarismo del Censimento della popolazione del 1981, Sforzi suddivide tutto il territorio nazionale in "aree del mercato del lavoro locale"⁶ (o sistemi locali del lavoro).

Un sistema locale di impiego è definito sulla base del rapporto tra abitazione e posto di lavoro e rappresenta un sistema autocontenuto, ove i lavoratori che vi abitano e vi lavorano sono la grande maggioranza. Il sistema locale identifica lo schema tempo-spazio della vita quotidiana per la popolazione residente, ove si innesta la gran parte delle relazioni sociali ed economiche; tali sistemi cambiano, quindi, nel tempo, al variare delle relazioni tra luogo di residenza e luogo di lavoro.

Questa procedura individua, con i dati del 1981, 955 sistemi locali, 161 dei quali con le caratteristiche di aree di industrializzazione leggera⁷. E' a partire da queste che nel 1990⁸ Sforzi individua i distretti industriali selezionando quei sistemi caratterizzati da una specializzazione manifatturiera dominante e dalla presenza di piccole e medie imprese.

Sforzi apre la strada all'analisi quantitativa dei distretti: in questo lavoro egli non procede per algoritmi semplici, basati su soglie fissate a priori (non dichiara la soglia dimensionale usata per identificare la quota di addetti che un settore deve avere per essere definito "dominante"), ma con l'aiuto della cluster analysis, classifica tutti i sistemi locali in tipi differenti. Uno di questi gruppi riunisce le aree ad industrializzazione leggera. Tra queste, egli poi identifica, come si è detto, i distretti sulla base del livello di specializzazione settoriale

I distretti individuati sono 61 e vi lavora l'8,6% di tutti i lavoratori dell'industria manifatturiera italiana.

Moussanet e Paolazzi (1992)

Un tentativo diverso (e non esaustivo) di presentare i distretti italiani è quello compiuto da M. Moussanet e L. Paolazzi con il libro "*Gioielli, bambole e coltelli*" del 1992, con il quale i due autori hanno documentato il loro viaggio nell'Italia dei distretti più famosi.

Composto da 65 fotografie di altrettanti distretti, esso è il frutto di una raccolta di articoli scritti per "Il Sole-24 Ore" nel corso del 1991.

Moussanet e Paolazzi, inviati del quotidiano, hanno documentato questa realtà offrendo un panorama comprendente i distretti più conosciuti: il loro lavoro non è, comunque, la somma di una serie di articoli giornalistici, ma essi hanno cercato un criterio d'analisi il più possibile unitario, per formare una mappa unica. I distretti sono stati analizzati attraverso una griglia prefissata di riferimento, per consentire un confronto tra i loro diversi gradi di sviluppo.

⁶ Per una approfondita definizione di aree del mercato locale del lavoro si veda: ISTAT – IRPET, *I mercati locali del lavoro*, Franco Angeli 1989

⁷ Per riconoscere tali aree occorre verificare quali sistemi locali hanno i seguenti caratteri strutturali: la presenza di imprenditori e lavoratori in piccole imprese manifatturiere e di famiglie in cui, oltre al capofamiglia, anche la moglie ed i figli svolgono un'attività lavorativa nell'industria (ISTAT – IRPET 1989).

⁸ In un precedente lavoro, (Sforzi, 1987), Sforzi aveva sperimentato sul territorio toscano una metodologia per l'identificazione spaziale dei distretti industriali marshalliani. In quel lavoro, in particolare, veniva analizzato il territorio di Prato per vedere se in base al procedimento elaborato, poteva essere definito distretto industriale marshalliano.

Censis - Tagliacarne (1992)

Durante il periodo di latitanza tra l'emanazione della Legge 317 ed il decreto ministeriale, l'Unioncamere, attraverso l'istituto Tagliacarne ed in collaborazione con il Censis, sviluppa una propria metodologia e traccia una prima mappa.

Il criterio seguito è quello di individuare sul territorio il maggior numero possibile di aree di concentrazione di imprenditorialità minore per poi effettuare una successiva scrematura.

Viene selezionato un universo di riferimento (dato che i dati del censimento Istat non erano ancora completi), che viene segmentato in fasce differenti, dal distretto alle aree di concentrazione di piccola impresa. Su questo universo viene impostato un censimento, con l'indagine diretta effettuata attraverso le Camere di Commercio, i cui risultati vengono raccolti in un database. Sono, poi, state aggiunte anche le aree produttive individuate da studi precedenti, quali gli altri rapporti Censis-Tagliacarne, i sistemi locali del lavoro identificati da Istat-Irpet del 1986 e le aree studiate da Moussanet e Paolazzi.

In questo modo si è formato un database contenente dati Cerved sulle imprese e dati sulla popolazione riferiti a 224 aree. Per ogni area è stato calcolato un tasso di densità imprenditoriale, che è stato confrontato con quello ottenuto utilizzando altri livelli di ripartizione (regionale, sovraregionale o nazionale) per individuare quali tra le aree censite potevano presentare le caratteristiche di "aree di concentrazione di imprese".

La delimitazione delle aree è effettuata, così, in termini relativi, in considerazione delle forti differenziazioni sul territorio della struttura imprenditoriale: si individuano, in questo modo, 187 "aree di concentrazione di impresa minore", di cui 90 sono "casi noti" e 97 sono aree emergenti.

Il complesso di tali aree raccoglie il 39% delle imprese nazionali (il 40% se si considerano anche le ditte condotte in forma artigiana), rappresenta il 28% del territorio italiano, sul quale risiede il 35% della popolazione.

Questa è una mappa a maglie molto larghe e comprende anche poli di sviluppo trainati dalla grande impresa, come le aree di Monfalcone, Pordenone, La Spezia, Ragusa, Cassino e Torino; aree che emergono rispetto alla provincia di riferimento in quanto caratterizzate da una elevata presenza industriale, anche se attribuibile ad una o più imprese leader e non all'imprenditorialità diffusa tipica dei distretti industriali.

G. Garofoli (1995)

Combinando informazioni di tipo quantitativo, attraverso l'utilizzazione di opportuni indicatori statistici, relativi sia al sistema produttivo locale (indice di specializzazione produttiva, quota dell'occupazione locale sul totale del settore di specializzazione nelle unità produttive di piccola dimensione) che al sistema sociale (tassi di attività, quota di attivi indipendenti, indicatori di ricchezza diffusa, indicatori demografici), con informazioni di natura qualitativa sull'organizzazione del sistema produttivo e sociale locale (provenienti anche dalla letteratura esistente sui case studies) Garofoli giunge ad una individuazione dei sistemi di piccola impresa.

Egli individua 101 distretti industriali, con un'occupazione diretta nei settori di specializzazione di più di 620.000 addetti, che rappresentano il 13,5% dell'occupazione manifatturiera italiana.

Istat - Rapporto annuale 1995

In questo volume c'è la prima mappa dei distretti disegnata dall'Istat.

Il procedimento che permette il riconoscimento dei sistemi locali del lavoro è stato ripetuto utilizzando i dati del Censimento del 1991. Il cambiamento socio-economico che si è verificato in Italia tra il 1981 e il 1991 ha portato all'estensione dei reticoli degli spostamenti quotidiani per motivi di lavoro e si è, quindi, individuata una diminuzione nel numero dei Sistemi Locali del Lavoro, che risultano 784 (erano 955). Tra questi, in questo rapporto annuale, sono stati individuati come distretti⁹ quelli in cui sono rispettate le seguenti condizioni:

- la quota degli addetti dell'industria manifatturiera sul totale degli occupati non agricoli deve essere maggiore di quella media nazionale: il sistema locale, quindi, deve avere un carattere industriale.
- la quota degli occupati dell'industria manifatturiera in imprese con meno di 250 addetti (piccole imprese) deve essere maggiore di quella media nazionale.
- almeno in un settore *i* la quota degli occupati sul totale degli occupati di tutta l'industria manifatturiera deve essere maggiore di quella nazionale
- in almeno uno dei settori in cui il sistema locale ha una quota di occupati superiore a quella nazionale, la quota di occupati in imprese con meno di 250 addetti deve essere maggiore di quella nazionale.

I criteri seguiti per l'identificazione dei distretti sono, quindi, quelli del decreto ministeriale del '93, con alcune piccole differenze: non è stato applicato l'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera, né il livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione e non è stata presa in considerazione la possibilità di estendere ad eventuali comuni limitrofi il confine dei distretti industriali individuati. Quest'ultima condizione, in particolare, ha fatto sì che il numero dei distretti risultasse molto elevato: seguendo questa procedura, infatti, l'Istat ha individuato 199 distretti industriali, con 2.200.000 addetti.

S. Brusco e S. Paba (1997)

Nel loro saggio *"Per una storia dei distretti industriali italiani dal secondo dopoguerra agli anni novanta"* (in *Storia del Capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi...*) Brusco e Paba applicano l'algoritmo utilizzato nel 1991 da Sforzi e dall'Istat anche ai Censimenti precedenti, per ricostruire un quadro storico dei distretti in Italia.

Questo esercizio ha presentato alcune difficoltà, la maggiore delle quali data dal fatto che i censimenti della popolazione contengono informazioni sul pendolarismo solo a partire dal 1971¹⁰; per ovviare a queste lacune, la procedura di identificazione dei distretti è stata applicata non a sistemi locali delimitati dal censimento per censimento,

⁹ S. Brusco e S. Paba (in Barca F., 1997) definiscono "predistretti" i sistemi locali selezionati dall'algoritmo, per indicare il fatto che essi sono sistemi locali il cui apparato produttivo è compatibile con la natura di distretto.

Se poi davvero questi sistemi locali siano dotati di un sistema di regole, codici, istituzioni, competenze tali da configurare un distretto e se le economie esterne giochino un ruolo di rilievo, resta da verificare con l'analisi di campo specifica, che coinvolga varie discipline.

Sforzi (Sforzi, 1990) parlava di "proto-distretti" per riferirsi alle aree di industrializzazione leggera, all'interno delle quali individuare i distretti in base alle caratteristiche del sistema produttivo (specializzazione manifatturiera dominante e peso delle piccole e medie imprese).

¹⁰ Le maggiori difficoltà nell'applicazione dell'algoritmo elaborato da Sforzi ai Censimenti anteriori al 1981 sono rappresentate, oltre che dall'assenza di informazioni sul pendolarismo fino al 1971, dal fatto che:

- la classificazione delle attività economiche è cambiata nel tempo e rende impossibile ricostruire una serie storica omogenea dell'occupazione per settore ad un livello sufficientemente disaggregato
- nessuno dei censimenti stima i lavoratori delle imprese "sino a 250 addetti", la soglia usata da Sforzi e dall'UE per la definizione di piccola impresa
- la suddivisione del territorio nazionale tra comuni e province è cambiata nel tempo

sulla base del pendolarismo rilevato nell'anno di riferimento, ma ai sistemi locali identificati da Sforzi per il 1981.

Anche se con i limiti visti, i due autori hanno studiato i sistemi locali dal 1951 al 1991, individuando quelli caratterizzati da una struttura produttiva di tipo distrettuale.

Seguendo la procedura descritta risulta che nel 1951 il numero dei distretti censiti, utilizzando la soglia dei 100 addetti per definire la piccola impresa, era pari a 149, con una occupazione complessiva di circa 360.000 lavoratori. Vent'anni dopo il numero era salito a 166, con una occupazione di più di un milione di lavoratori.

Per il 1991 individuano 238 distretti con una occupazione pari a 1.700.000 unità.

Cnel-Ceris/Cnr (1997)

Lo studio del Ceris, curato da Rolfo, si propone di costruire una mappa dei distretti industriali italiani "reali", distinguendoli da quelli "legali" definiti ai sensi della legge 317/91 e dei parametri ministeriali del 1993.

Rolfo osserva che, seguendo la rigida metodologia prevista dal citato decreto ministeriale, si verificano alcune esclusioni: in particolare, egli osserva che i criteri adottati tendono ad escludere sia le aree comprensive di più specializzazioni o filiere produttive, come le aree urbane, quelle terziarizzate o a vocazione anche turistica, sia i distretti in cui il ruolo delle grandi imprese è particolarmente significativo.

Oltre alle esclusioni, Rolfo individua anche dei distretti "legali" che non hanno alcuna rappresentatività tipica del fenomeno distrettuale e delle "eccedenze" derivanti dalla mancata aggregazione di sistemi locali del lavoro fisicamente contigui e con la medesima storia e modello di industrializzazione.

Seguendo una metodologia articolata in tre fasi sono stati individuati poco meno di 90 distretti.

Nella prima fase, partendo dai 199 distretti individuati dall'Istat, sono stati eliminati quelli che si allontanavano dal concetto di distretto marshalliano, mentre sono stati aggiunti i casi analizzati da Moussanet e Paolazzi, i distretti appartenenti al Club dei distretti ed i distretti riconosciuti dalle regioni.

La seconda fase è stata quella della raccolta di variabili strutturali relative ai distretti e alle loro specializzazioni e nella terza fase, dopo la scrematura dell'elenco precedentemente stilato per eliminare i distretti di cui non si aveva nessun dato strutturale, i doppietti ed i distretti legali non aventi alcun riferimento alla realtà locale, è stata infine ottenuta una mappa di circa di 90 distretti.

Altri tentativi da ricordare sono quelli del *Club dei Distretti*, la cui attività è da sempre rivolta all'osservazione di queste realtà, e dell'*Enea*. Il primo, attingendo alle fonti sopra citate e ai dati forniti dai distretti associati, ha realizzato una mappatura che nel 1998 contava 85 distretti¹¹.

L'Enea, in una conferenza sull'ambiente ha distribuito un documento dove si accenna una ricerca che individua 128 distretti italiani.

¹¹ Club dei distretti, *Distretti italiani*, newsletter n.9, ottobre 1998.

2.2 - Le mappe a confronto

Il fatto che i distretti non abbiano confini geografici univoci e ben delimitati non deve, certo, sorprendere, essendo, per loro natura, sistemi complessi (alcune specializzazioni possono essere considerate accessorie o meno rispetto a quella principale) e dinamici (i confini possono variare nel tempo).

Per quanto riguarda la delimitazione di questi sistemi da parte delle Regioni e dell'Istat, che hanno utilizzato criteri simili (essenzialmente quelli del DM del '93) si possono evidenziare le differenze che hanno portato a tracciare mappe talvolta diverse.

L'Istat ha seguito una metodologia tale per cui:

- non è stato applicato l'indice di densità imprenditoriale dell'industria manifatturiera (non occorre che il rapporto tra n° delle unità locali sia superiore alla media nazionale);
- non occorre che il livello di occupazione nell'attività manifatturiera di specializzazione sia superiore al 30% dell'analogo dato nazionale;
- non è stata presa in considerazione la possibilità di estendere ad eventuali comuni limitrofi il confine dei distretti industriali individuati.

Le Regioni:

- già con il DM del '93, nonostante la severità dei parametri adottati
- hanno potuto definire l'industria principale del sistema (classificandola, per esempio, mettendo insieme i beni di consumo finale, i macchinari necessari per produrli e i servizi ad essi relativi);
- hanno potuto modulare l'indice di industrializzazione manifatturiera assumendo come valore di riferimento il dato regionale anziché quello nazionale nel caso in cui il primo fosse inferiore al secondo
- con la L.140/99 hanno potuto modulare ogni soglia precedentemente prevista (anche se, come visto, hanno deciso di conservare l'impianto del DM).

Analizzando con più attenzione i distretti individuati dall'Istat, si vede subito come la scelta di non accorpare i distretti contigui, aventi la stessa specializzazione settoriale, abbia fatto sì che il loro numero risultasse così alto. In realtà, si può ipotizzare che la suddivisione dell'Italia in un centinaio di distretti industriali – evidenziata da numerosi studi e più o meno rispettata dalle Regioni – sia la più coerente con la realtà produttiva italiana.

Il fatto di individuare 199 distretti industriali può, infatti, risultare eccessivo: quando ci si confronta direttamente sul territorio si osserva che molti dei distretti Istat fanno parte di un'unica realtà produttiva con altri distretti contigui. Le cifre fornite dall'Istat sull'universo dei distretti italiani sarebbero, quindi, giuste: quello che risulta forse eccessivo è il loro numero.

Nelle Marche, per esempio, a fronte dei 34 distretti individuati dall'Istat, la Regione ha disegnato diverse mappe, definendo prima 9 distretti industriali e successivamente facendo riferimento a 26 aree a valenza distrettuale. Osservando la mappa dei 9 distretti, si può notare come la sproporzione sia soltanto apparente, dato che già questa ripartizione del territorio marchigiano copre la totalità dei distretti individuati dall'Istat: nel distretto del fermano delle pelli, cuoio e calzature, per esempio, sono compresi una dozzina di distretti Istat.

Anche nel caso della Lombardia, aggregando qualche distretto dei 42 individuati dall'Istat si giunge più o meno ai 21 distretti riconosciuti e lo stesso vale per altre Regioni.

Il Sud rimane il tasto dolente, con soli 9 distretti Istat (localizzati in Campania, Puglia, Calabria) ed una sola Regione (la Campania) che li ha riconosciuti; altre Regioni stanno, tuttavia, muovendo i primi passi in questa direzione.

Una curiosità per concludere: in Liguria l'unico distretto individuato dall'Istat è quello di Masone (avente specializzazione produttiva nel settore alimentare), quando la Regione ha riconosciuto il distretto di Cicagna, della lavorazione dell'ardesia.

3 – Le Regioni

L'ambito di indagine privilegiato per l'osservazione delle politiche industriali a livello locale può essere considerato quello delle Regioni, più per le possibilità a loro disposizione che per gli interventi da esse effettivamente realizzati.

Anche se, come già ricordato, esiste una gamma numerosa di soggetti operanti a livello locale, che hanno elaborato interventi di sostegno per i distretti o per le imprese esistenti in esso, quello delle Regioni è ovviamente il più significativo e strutturato.

In particolar modo dopo la legge Bassanini del 1998, che ha delegato alle Regioni le competenze relative alla concessione di agevolazioni all'industria, le Regioni possono diventare protagoniste.

3.1 - Il mosaico dei distretti riconosciuti dalle Regioni

Ad un decennio di distanza dall'ingresso del distretto industriale nella Legge italiana (L.317/91), la mappa disegnata dalle Regioni si va componendo. Ad oggi, 10 Regioni hanno riconosciuto con propri atti normativi i distretti industriali da esse individuati sul loro territorio ed in altre 4 – Lazio, Umbria, Puglia, Basilicata – i provvedimenti sono in corso di elaborazione.

Nell'arco del decennio, il conferimento alle Regioni delle funzioni relative alla concessione di benefici all'industria (Dlgs 112/98) – ormai in fase di completamento – e l'eliminazione delle rigidità dei parametri fissati dal decreto del '93 (L.140/99), hanno rappresentato due tappe importanti per la definizione di politiche per il distretto industriale (e per le politiche di sviluppo locale in genere).

In molti casi, tuttavia, esiste un divario notevole tra la predisposizione di un quadro di obiettivi e strumenti per la realizzazione di programmi di sviluppo. In molte Regioni i Comitati di distretto non sono ancora operanti, Veneto e Sardegna si sono limitate al formale riconoscimento dei distretti e solo la Lombardia, il Piemonte, la Toscana e la Liguria hanno realizzato interventi specifici. A queste ultime va aggiunta la Regione Marche, che nel 1999 ha sperimentato interventi in 5 aree a valenza distrettuale.

3.1.1 - Il quadro cronologico

Le poche azioni di politica industriale per i distretti a livello regionale hanno riguardato inizialmente la definizione di tali ambiti di intervento e successivamente la predisposizione di un quadro di obiettivi e strumenti.

Ricostruiamo il cammino compiuto dalle Regioni, individuando le tappe della creazione di una mappa dei distretti italiani, ricordando comunque che, in molti casi, esiste un divario notevole tra la predisposizione degli strumenti ed il loro effettivo utilizzo.

Il primo passo è stato quello della Regione Lombardia che, già nel febbraio 1993, cioè ancora prima dell'emanazione del decreto Guarino, ha recepito nel proprio ordinamento la direttiva nazionale ed ha provveduto a disciplinare le specifiche modalità attuative e procedurali in riferimento sia alla delimitazione geografica dei distretti industriali sia alla predisposizione e realizzazione dei relativi programmi di sviluppo. Nel '93, infatti, erano già stati fatti degli studi sul territorio¹² che hanno

¹² Si ricorda, in particolare, Garofoli ed il suo studio sul modello di industrializzazione della Lombardia del 1983.

permesso alla Lombardia di precedere tutte le altre regioni sul cammino della politica industriale locale.

Immediatamente dopo l'emanazione del decreto ministeriale contenente i parametri di riferimento, la Giunta, in attuazione della L.R. 7/93 ha individuato i distretti industriali presenti sul suo territorio e successivamente, con la D.C.R. del febbraio del 1994, ha determinato i contenuti e le procedure per la stesura e l'attuazione dei programmi di sviluppo dei distretti.

Il Friuli Venezia Giulia è stata la seconda regione che ha operato il riconoscimento dei suoi distretti industriali e nel 1994 ha riconosciuto 4 distretti (di cui uno, quello di Sacile del mobile in legno, contenente anche comuni veneti). Tale individuazione è quella tuttora vigente, anche se la legge 27/99 ha stabilito di adottare una nuova suddivisione del territorio ("...entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di tale legge", cosa che non è avvenuta).

L'anno successivo la regione Liguria ha riconosciuto l'unico distretto industriale presente sul suo territorio. Tale riconoscimento è avvenuto in seguito ad uno studio elaborato dal Servizio Attività produttive della Regione con la collaborazione dell'Istituto Ligure di Ricerche Economiche e Sociali relativo alla verifica delle condizioni indicate dal D.M. del '93 nei 19 sistemi locali della regione.

Già nel 1994, comunque, la Regione aveva recepito la legge 317/91: la L.R.43/94 fissava un quadro di riferimento, stabilendo che il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, doveva individuare i distretti industriali di cui alla legge 317/91 sulla base dei parametri di riferimento fissati dal decreto ministeriale. La Giunta doveva, poi, determinare i criteri di priorità degli interventi innovativi concernenti più imprese da attuarsi nei distretti; approvare i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale e concedere i relativi finanziamenti.

Dopo la legge Bassanini del 1998, la Regione ha nuovamente disciplinato la materia con la L.R. 9/99 che definisce la disciplina generale e l'attribuzione agli Enti locali delle funzioni e dei compiti ad essa conferiti nel settore dello sviluppo economico e delle attività produttive.

Nel febbraio 1995, anche la Regione Toscana ha individuato 7 distretti e contestualmente ha approvato le modalità di attuazione degli interventi in tali aree (procedure per la formazione del piano di sviluppo locale, contratti di programma, comitati di area). Nel 2000, con la D.C.R. n.69 del 21 febbraio, la Regione ha aggiornato la mappa dei distretti, usufruendo della maggiore elasticità concessa dalla legge Bersani ed individuando complessivamente 12 distretti industriali e 28 sistemi produttivi locali manifatturieri.

La Regione Marche ha provveduto una prima volta nel marzo 1995 ad individuare i distretti industriali: applicando i cinque criteri previsti dal decreto ministeriale e facendo riferimento ai dati del Censimento 1981 furono individuati 9 distretti. Una seconda delimitazione è stata, poi, effettuata nel luglio 1998 seguendo lo stesso percorso metodologico precedente, ma utilizzando i dati censuari del 1991 ed individuando, in questo modo, 10 distretti industriali.

Una terza delimitazione è stata adottata dalla Giunta Regionale il 21 dicembre 1998. Partendo da una critica della metodologia utilizzata per il riconoscimento dei distretti industriali – che nelle due precedenti applicazioni rischiava di escludere alcune aree territoriali sicuramente configurabili come distretti sia sotto l'aspetto socio-economico che dal punto di vista delle relazioni intercorrenti tra imprese locali – la Regione è ricorsa all'autonomia derivante dal D.Lgs.112/98 per delimitare le aree distrettuali in modo più aderente alla realtà produttiva locale. A questo scopo è stata parzialmente

modificata la metodologia del Decreto Guarino, abbassandone il primo parametro (indice di industrializzazione manifatturiera calcolato in termini di addetti, come quota percentuale di occupazione nell'industria manifatturiera locale, rispetto al corrispondente dato nazionale) dalla soglia minima di 1,30%¹³ a 1,20%. In questo modo è stato possibile includere ufficialmente l'area mobiliera pesarese tra gli ambiti distrettuali regionali.

L'ambito generale di riferimento per la realizzazione di politiche distrettuali è dunque quello della D.G.R. n.3236 del 21.12.1998, con cui vengono individuate 26 aree a valenza distrettuale.

Nel giugno del 1996 il Piemonte ha riconosciuto i distretti industriali presenti sul suo territorio, alla fine di un cammino iniziato già da tempo con elaborazioni dell'Ires sui dati del censimento del 1981. La mappa dei distretti piemontesi è stata più volte aggiustata, passando da 30 s.l.l./distretto individuati nel 1994, a successivi accorpamenti che contavano 14 distretti, fino ai 25 attuali. Per l'istituzione dei Comitati di distretto, si è preferito accorpare alcuni distretti contigui caratterizzati dalla stessa specializzazione produttiva, creando un unico Comitato.

Nel luglio 1996, con D.C.R. n.34/3 la Regione Abruzzo ha individuato 4 distretti industriali. Con la stessa delibera si promuovono interventi per progetti innovativi concernenti più imprese in base ad un contratto di programma stipulato con i consorzi di sviluppo industriale o con consorzi/comitati di distretto a cui partecipino rappresentanti degli imprenditori, degli artigiani, delle autorità locali e dei poli di innovazione tecnologica, imprenditoriale e commerciale. Si stabiliscono, inoltre, le priorità di intervento.

Nel giugno 1997, una proposta di deliberazione della Giunta Regionale della Campania ha individuato 7 distretti industriali. Nella maggior parte dei casi, le aree individuate come distretti coincidono con uno o più sistemi locali del lavoro leggermente modificati e i valori degli indicatori statistici sono stati calcolati con riferimento ai valori regionali, anziché nazionali, anche quando non espressamente previsto dal decreto Guarino. Nel novembre del 1999, tale deliberazione è stata definitivamente approvata e sono stati definiti gli indirizzi, i criteri e le priorità per la promozione e la realizzazione dei programmi di sviluppo. L'istituzione dei Comitati di distretto è stata rinviata ad atti successivi.

Nell'agosto dello stesso anno, un decreto dell'assessore all'industria della Regione Sardegna ha individuato i 4 distretti industriali della regione secondo i parametri previsti dal decreto ministeriale.

Questo riconoscimento, però, è rimasto un atto formale, dato che la Regione non ha progettato, poi, una politica distrettualizzata. Non sono previste, infatti, specifiche modalità di intervento in queste aree.

Nel novembre 1997, la regione Veneto ha cercato di seguire una metodologia per l'individuazione dei distretti industriali che permettesse di rispettare nei limiti del possibile i criteri fissati con il decreto del 1993, ma anche che cercasse di restituire un'immagine della realtà aderente alla conoscenza empirica, individuando distretti corrispondenti agli ispessimenti storicamente determinatisi nelle diverse parti della regione e ambiti omogenei in rapporto alle politiche da adottare.

¹³ Uno degli indicatori previsti dal DM del'93 (Decreto Guarino) richiedeva, infatti, che l'indice di industrializzazione manifatturiera del sistema locale del lavoro superasse di oltre il 30% l'analogo dato nazionale.

Come base di riferimento territoriale sono stati utilizzati i s.l.l. definiti dall' Istat nel 1991, verificandone anticipatamente la rispondenza o meno alle effettive situazioni locali.

In caso negativo sono stati integrati con i risultati dell'applicazione a livello regionale di altri metodi di regionalizzazione del territorio, utilizzando la stessa base di dati.

Nell'applicazione di questi parametri si è tenuto conto del fatto che l'individuazione dei distretti in base al solo settore dominante porta ad attribuire un significato ritenuto eccessivo alla specializzazione principale, e di conseguenza a sottostimare quelle specializzazioni locali che interagiscono nei sistemi distrettuali più evoluti, dove, come sostiene Garofoli¹⁴, si ha un'area sistema, in cui si ha un progressivo collegamento con comparti e settori merceologici diversi da quelli originari.

Le zone per le quali viene constatata l'esistenza di una specializzazione supplementare, nel caso soddisfino anche le altre condizioni del decreto, vengono considerate come distretti a sé, sovrapposti in tutto o in parte a quelli precedentemente individuati.

Per completare il quadro di riferimento per le politiche articolate su base distrettuale, sono state prese in considerazione, a parte, anche zone costituite da gruppi di comuni di estensione inferiore a quella di un s.l.l., che nel loro insieme rispettino i cinque criteri indicati dal ministero, anche se non arrivano a soddisfare la condizione dell'autocontenimento¹⁵. I casi estremi sono quelli del distretto delle ceramiche, che solo nel comune di Nove ha un indice di specializzazione superiore alla soglia, e quello del distretto del vetro, esteso solo su una parte del comune di Venezia. Mentre era in corso l'esame di un provvedimento della Giunta Regionale che riguardava l'individuazione dei distretti veneti, l'emanazione della legge 140/99 ha rinnovato il quadro normativo di riferimento, eliminando le rigidità determinate dai criteri ministeriali che non consentivano di far emergere le specificità locali. Nel novembre del 1999 la regione ha, così, riconosciuto 19 distretti industriali (di cui quattro localizzati all'interno di altri distretti) con la D.C.R. 79/99.

Dopo il riconoscimento, la Regione si è fermata e non ha progettato specifiche modalità di intervento in tali aree.

Un discorso a parte (che verrà approfondito in seguito, nella sezione dedicata alle singole Regioni) merita la Regione Emilia Romagna che, pur non avendo adottato atti normativi di riconoscimento dei distretti industriali, ha predisposto interventi a favore di tali aree. L'Emilia, infatti, ha scelto di non riconoscere con un atto formale la categoria "distretti industriali", ma di seguire un approccio flessibile, lasciando la possibilità agli attori locali di organizzarsi per progettare interventi a favore di aree delimitate. L'individuazione dei territori oggetto di intervento avviene, così, "dal basso",

Altre regioni, come il Lazio, l'Umbria, la Puglia e la Basilicata hanno già effettuato studi per l'individuazione dei distretti industriali presenti sul loro territorio che condurranno presto al riconoscimento con atto normativo.

¹⁴ Si veda il modello elaborato da Garofoli in Garofoli 1991 e 1994. Per un approfondimento sull'individuazione dei distretti veneti si veda Anastasia B., Corò G. 1993.

¹⁵ Il s.l.l. "contiene", infatti, al suo interno il reticolo degli spostamenti quotidiani casa-lavoro

3.1.2 - Le leggi regionali: uno sguardo d'insieme

La tabella che segue riassume le norme regionali emanate per l'individuazione dei distretti industriali e la definizione delle relative modalità di intervento.

Regioni	Norme di individuazione	N° distretti riconosciuti	Comitati di distretto	Programmi per i distretti
Lombardia	D.G.R. 17/11/93, n.v/43192	21	D.G.R. 21/06/94, n.v/54120	D.G.R. 17/11/93, n.v/43192 L.R.22/02/93, n.7
Friuli Venezia Giulia	D.G.R. 27/05/94, n.2179 D.G.R. 13/10/94, n.4751	4	L.R. 11/11/99, n.27	L.R. 11/11/99, n.27
Liguria	D.G.R. 17/02/95, n.496	1	Decreto Pres. G.R. n.380, 04/12/98	L.R.09/08/94, n.43 L.R. 11/11/97, n.45
Toscana	D.C.R. 07/02/95, n.36 D.C.R. 21/02/2000, n.69	12	D.C.R. 07/02/95, n.36	D.C.R. 07/02/95, n.36 e D.C.R. 21/02/2000, n.69

Marche	D.G.R. 20/12/99, n.3260	9	Istituz. Coico con D.G.R. 20/12/99, n. 3260	D.G.R. 20/12/99, n.3260
Piemonte	D.C.R. 18/06/96, n. 250-9458	14	L.R. 12/05/97, n.24	L.R. 12/05/97, n.24
Abruzzo	D.C.R. 07/03/96, n.742/C	4	D.C.R. 07/03/96, n.742/C	D.C.R. 07/03/96, n.742/C
Campania	D.G.R. 02/06/97, n.60	7	-	D.G.R. 02/06/97, n.60, D.G.R. 15/11/99,n.2 5/1
Sardegna	D. Ass.Ind 07/08/97, n.377	4	-	-
Veneto	D.C.R. 23/11/99, n.79	19	-	-
Emilia Romagna	-	-	-	L.R.21/04/99, n.3 PRS 1999- 2001

3.2 - Le Regioni e le politiche per i distretti

Come visto precedentemente, la L.317/91 prevede la possibilità che le Regioni finanzino progetti innovativi concernenti più imprese dei distretti in base a Contratti di programma da esse stipulati con consorzi di sviluppo industriale.

A fronte di quanto disposto dal legislatore già nel 1991, non si è avuta, però, una soddisfacente risposta da parte delle Regioni: queste ultime non hanno fatto di questa legge un'efficace strumento di sostegno dei distretti, sia a causa di ritardi organizzativi interni che – soprattutto – a causa della scarsa praticabilità del quadro previsto dalle norme di legge.

L'iniziale quadro disegnato dal legislatore era, infatti, abbastanza restrittivo: esso prevedeva il rispetto di rigidi parametri (DM del 93) per il riconoscimento dei distretti e la possibilità di intervenire in questi sistemi utilizzando lo strumento dei Contratti di programma per finanziare consorzi.

Le prime Regioni che si sono mosse su questo terreno lo hanno fatto, spesso, oltrepassando i confini tracciati dalle norme: la Regione Lombardia, in particolare, ha previsto la possibilità di concedere finanziamenti non solo a consorzi, ma anche a società consortili, anche miste, ed ai centri per l'innovazione (L.R. 7/93) senza il ricorso al Contratto di programma.

Nella maggior parte delle Regioni è stato, comunque, rispettato il disposto normativo, ricorrendo al Contratto di programma per finanziare i progetti approvati dalla Giunta;

in tutte le Regioni, la contrattazione programmata si svolge sulla base della redazione dei piani di sviluppo da parte dei Comitati di distretto.

I soggetti designati dalle Regioni alla stipulazione dei Contratti di programma sono: Province, Comuni, comunità montane, consorzi intercomunali ed interaziendali, società consortili miste, Camere di Commercio, associazioni imprenditoriali ed artigiane ed organizzazioni sindacali.

Questo insieme di soggetti compone, con proporzioni diverse nelle varie Regioni, i Comitati di distretto.

In alcuni casi si è previsto il ricorso ad associazioni temporanee tra tali soggetti (Friuli Venezia Giulia), per la gestione dei progetti finanziati dalle Regioni, mentre in altri casi si è previsto il ricorso a finanziamenti diretti anche a soggetti privati (Abruzzo).

Nel caso in cui i progetti non presentino caratteri di particolare complessità (per durata, numero di soggetti coinvolti, entità del contributo richiesto,...), la Regione Piemonte prevede la possibilità di concedere tali finanziamenti anche senza ricorso al Contratto di programma.

Il ricorso al Contratto di programma non è previsto in Lombardia ed in Liguria, dove il finanziamento è concesso direttamente a favore dei soggetti pubblici o privati incaricati dell'attuazione dei programmi di sviluppo approvati dalla Giunta.

Per concludere si può ricordare che la deliberazione del CIPE del 1997 amplia le categorie di soggetti che possono promuovere e concludere Contratti di programma nelle aree depresse: oltre alle grandi imprese o gruppi industriali ed ai consorzi di piccole e medie imprese, si indicano esplicitamente tra questi anche le rappresentanze di distretti industriali. Tali rappresentanze possono proporre Contratti di programma per la realizzazione in aree definite di organici piani di investimenti produttivi, operanti in più settori che possono comprendere attività di ricerca ed attività di servizio a gestione consortile.

3.2.1 - I Programmi di sviluppo dei distretti

I Programmi di sviluppo sono documenti programmatici di orientamento e di indirizzo con i quali si evidenziano gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale; hanno durata triennale e vengono aggiornati annualmente.

Essi sono strumenti finalizzati a fungere da base di accordi con la Regione da attuarsi mediante Contratti di programma: vengono presentati alla Giunta Regionale per l'approvazione e la definizione delle modalità di attuazione.

Il processo di concertazione necessario per arrivare alla loro formulazione è finalizzato a far emergere gli interessi del territorio e, partendo da questi, all'individuazione di una strategia di sviluppo condivisa: il programma si forma e si articola in progressione, partendo da una prima definizione progettuale che definisce le grandi scelte strategiche ed una prima scala di priorità, per poi articolarsi e svilupparsi nelle scelte dei vari progetti.

Le finalità dei programmi di sviluppo

Per quanto riguarda le finalità dei programmi di sviluppo, si trova una ovvia omogeneità in quanto disposto dalle varie Regioni.

Lo scopo è quello di creare le condizioni che consentano un utilizzo ottimale delle risorse umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto.

In questa prospettiva, la finalità specifica dei programmi, a seconda della situazione o delle condizioni locali, può essere sia quella di sviluppare ulteriormente la struttura economica e produttiva esistente, sia quella di qualificare e di favorire processi di riconversione interna, sia quella di riconvertire verso altri settori le risorse attualmente impegnate nelle tradizionali specializzazioni produttive.

Le strategie d'azione sono rivolte a creare le condizioni per il consolidamento e lo sviluppo delle attività produttive e dei servizi alla produzione, per rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena valorizzazione delle risorse economiche e produttive presenti nell'area ed eventualmente per sostenere la reindustrializzazione di aree e la riconversione dei settori colpiti da declino.

I programmi di sviluppo devono inoltre promuovere i raccordi con i piani di intervento di iniziativa regionale, nazionale e comunitaria che interessano lo stesso ambito territoriale

I contenuti dei Programmi di sviluppo

Anche per quanto riguarda il contenuto dei progetti che possono essere ammessi ai finanziamenti si osserva una certa omogeneità; una prima grossolana distinzione può, comunque, essere fatta tra le Regioni che hanno scelto il tradizionale "modello Lombardia" e quelle che hanno scelto un'altra strada.

Molte Regioni hanno, infatti, seguito il modello elaborato dalla Lombardia, la prima regione che si è mossa su questo terreno, togliendo o aggiungendo alcune categorie d'intervento a seconda delle specifiche necessità individuate a livello regionale.

Per quanto riguarda un modello "alternativo" a quello proposto dalla Regione Lombardia, si può notare che, in particolare per le leggi di ultima generazione (negli ultimi due anni) le Regioni hanno scelto una maggiore flessibilità nell'enunciazione delle categorie di progetti finanziabili: gli obiettivi prioritari rimangono gli stessi, ma non viene fissato a priori lo strumento per perseguirli.

La L.R. 27/99 del Friuli costituisce un esempio di tutto ciò: nell'elencazione degli obiettivi dei piani di sviluppo, infatti, si prevedono una serie di macro categorie (formazione, progetti comuni a più imprese, innovazione, miglioramento delle condizioni ambientali...) all'interno delle quali spetta ai soggetti promotori individuare le priorità di intervento e gli strumenti più efficaci per realizzarle. Le "nuove" leggi determinano il fine da raggiungere, ma non specificano i mezzi, lasciando a chi propone gli interventi la scelta tra la costituzione di centri servizi piuttosto che consorzi o altro ancora.

Parlando di maggiore flessibilità delle norme regionali, non si può non citare l'esempio della Regione Emilia Romagna, che, come precedentemente accennato, ha elaborato un originale modello di intervento. L'Emilia Romagna ha previsto la possibilità di finanziare progetti di sviluppo delle attività produttive "riguardanti ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonché specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni" (L.R.3/99, art.63). I confini dei distretti industriali non vengono tracciati a priori, ma gli attori locali possono organizzarsi per proporre progetti su misura del territorio di appartenenza; le aree oggetto di politiche industriali della Regione vengono, così, individuate al momento della progettazione degli interventi.

La forma organizzativa prevista dalle norme regionali per la realizzazione degli interventi riguarda, prevalentemente, la costituzione di Centri servizi, sportelli di assistenza per le imprese e consorzi.

Il sostegno ai distretti è stato da sempre rivolto alla fornitura di attività complementari al momento produttivo vero e proprio come quelle di consulenza tecnica o di promozione del prodotto. L'organizzazione produttiva caratteristica del distretto spesso non consente, infatti, alle singole imprese di sostenere costi di analisi di mercato, o di R&S, o di ricerca di forza lavoro con particolari caratteristiche o di accesso ad adeguati strumenti finanziari: è per questo che l'organizzazione ed il coordinamento di tali attività esterne alle imprese – che potrebbero essere interni alla grande impresa – possono essere svolti efficientemente da un Centro servizi.

Sostegno all'innovazione ed alla commercializzazione delle produzioni del distretto rappresentano le finalità ritenute prioritarie dalle Regioni per i progetti da finanziare. Quasi tutte le Regioni hanno ritenuto di fondamentale rilievo il finanziamento a progetti di intervento riguardanti la commercializzazione dei prodotti del distretto, sia in Italia che all'estero e molte hanno previsto, accanto a questo, il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese.

Il finanziamento a Centri servizi per l'innovazione è ritenuto un obiettivo fondamentale da 8 Regioni su 9¹⁶ e un ruolo importante è assegnato anche ad attività di supporto per qualità e certificazione dei prodotti e alla creazione di sportelli informativi sulle normative UE ed i finanziamenti attivabili.

Il risanamento di siti industriali dismessi e gli interventi relativi a problematiche ambientali sono ritenuti obiettivi da perseguire dalla maggioranza delle regioni; alcune considerano tra le priorità di intervento anche la formazione professionale, la realizzazione di un sistema telematico distrettuale o progetti di partenariato economico tra imprese.

Tra le particolarità che distinguono le varie regioni è da notare la Regione Emilia Romagna, che ha previsto l'incentivazione ad attività di marketing territoriale e l'intervento nelle procedure di crisi e ristrutturazione di aziende in difficoltà, il Friuli che prevede il riordino delle politiche territoriali e l'Abruzzo che inserisce l'obiettivo della cooperazione tra distretti.

Tutt'altra questione è chi ha effettivamente realizzato interventi nei distretti industriali e chi si è limitato a prevederne la possibilità. Ad oggi, infatti, le Regioni che hanno attivato le procedure di sostegno previste sono solo 5: Lombardia, Piemonte, Toscana, Liguria e Marche.

Nella maggioranza delle Regioni si è ancora fermi al riconoscimento dei distretti ed all'indicazione degli obiettivi di sviluppo.

I contributi previsti

Molte Regioni prevedono un contributo del 40% ai progetti di sviluppo approvati (50% per la Campania), con un tetto massimo di 500 milioni l'anno ed un miliardo al triennio (che, nel caso della Campania, diventano rispettivamente di 2 e 5 miliardi).

La Regione Liguria ha previsto la costituzione di un fondo presso la finanziaria regionale FIL.S.E. S.p.A. attraverso il quale concede finanziamenti di 200 milioni al triennio e un concorso nella misura del 50% delle spese ammissibili, con un limite massimo di 50 milioni di lire per impresa.

¹⁶La creazione di Centri servizi per l'innovazione, oltre ad essere prevista nella gran parte delle leggi regionali, è stata uno degli interventi più realizzati nei distretti. Una ricerca del Ceris-Cnr del 1997 ne contava 42, così distribuiti: 4 in Piemonte, 11 in Lombardia, 3 in Veneto, 1 in Friuli, 7 in Emilia Romagna, 11 in Toscana, 4 nelle Marche ed 1 nel Lazio. A questi andavano aggiunti, poi, 35 BIC (Business Innovation Center) e 23 Parchi Tecnologici.

3.2.2 - I Comitati di distretto

I Comitati di distretto (Comitati d'Area in Toscana, Coico nelle Marche) rappresentano la sede di confronto tra le parti sociali e le istituzioni locali per la redazione del piano di sviluppo del distretto; hanno il compito di identificare obiettivi e priorità per la politica industriale locale, sorvegliare lo stato di avanzamento dei progetti e proporre aggiornamenti.

Sono attori il cui ruolo è previsto in quasi tutte le regioni (con l'eccezione di Veneto e Sardegna), anche se non in tutte le Regioni sono operativi.

Dato che non esiste nessuna legge nazionale sugli organismi territoriali fondati sulla concertazione, ogni Regione provvede ad individuare il grado di rappresentatività ritenuto ottimale.

La composizione dei Comitati presenta forti omogeneità tra le varie Regioni, essendo formata da enti pubblici e privati operanti nel distretto. Anche in questo caso, tuttavia, si può identificare una differenza tra il "modello Lombardia" – con una struttura leggera, preferibilmente vicina alle attività produttive – ed un tipo di Comitato più "politico" – caratterizzato dalla forte presenza degli Enti locali (per esempio in Toscana). Tali differenze si ripercuotono anche sul funzionamento dei Comitati: mentre, per esempio, in Toscana il Comitato d'Area è presieduto dalla Provincia ed in Piemonte è il Comune di maggior dimensione del distretto a svolgere la funzione di coordinamento, in Lombardia non è un unico soggetto che ricopre tale ruolo. In questa Regione, infatti, una pluralità di istituzioni locali (Camere di Commercio, Province, Comuni, Consorzi intercomunali, Comunità montane) hanno ricevuto l'incarico di coordinatore in base alla capacità e volontà di intervento.

Nella maggior parte delle Regioni le funzioni dei Comitati consistono in:

- predisposizione e redazione del programma di sviluppo del distretto;
- supporto ai soggetti responsabili della realizzazione dei programmi;
- sorveglianza dello stato di avanzamento e dell'attuazione dei progetti di intervento approvati dalla Giunta;
- formulazione di proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale

Per quanto riguarda l'ultimo punto (formulazione di proposte alla Giunta) si possono osservare alcune differenze tra le varie Regioni: in Piemonte tale azione si risolve in un parere non vincolante sul grado di conformità del progetto agli obiettivi della legge, mentre in Toscana il Comitato d'Area costituisce un filtro di verifica essenziale dei progetti. Esso ha un rilievo notevole, dato che senza il parere favorevole del Comitato il progetto non può essere finanziato.

Nella maggior parte delle Regioni il ruolo è meno forte e il Comitato si limita ad esprimere pareri.

3.3 – Le Regioni viste da vicino

Le pagine che seguono forniscono un panorama su quanto disposto dalle varie norme regionali in materia di politiche di sostegno ai distretti industriali.

L'ordine con cui vengono presentate le diverse Regioni è quello cronologico della tavola 3.1.2, in base a chi si è mosso per primo su questo terreno.

3.3.1 - La Regione Lombardia

L'obiettivo del rafforzamento della competitività è quello attorno al quale ruota la politica per i distretti lombardi. Questo obiettivo generale può essere declinato in 5 punti - innovazione tecnologica, riduzione dei costi, immagine del distretto, penetrazione in nuovi mercati, qualità – alcuni dei quali sono ulteriormente specificati in sotto obiettivi che si articolano, infine, in contenuti progettuali.

Le linee di azione possono essere classificate secondo il grado di complessità dell'intervento:

- Interventi a basso grado di complessità: sono interventi che prevedono un semplice finanziamento o che comportano una modesta complessità organizzativa. I finanziamenti sono generalmente rivolti ad azioni di promozione o di formazione di base, o sono azioni finalizzate ad accrescere la visibilità del distretto attraverso una pubblicità mirata, la presenza su riviste di settore, l'allestimento di vetrine presso distributori, la creazione di un eventuale marchio di distretto;
- Interventi a medio livello di complessità: a questo livello si collocano interventi di approfondimento o ampliamento di azioni e/o servizi già presenti sul territorio. Si tratta di azioni di potenziamento che richiedono sempre un apporto organizzativo oltre che finanziario e, a volte, anche risorse umane dedicate. Esempi di questo tipo di interventi sono l'introduzione di nuovi sportelli in Centri servizi già costituiti, la costituzione di consorzi di imprese del distretto, la formazione di Osservatori di distretto (che non si occupano di aspetti gestionali, ma semplicemente del monitoraggio del distretto);
- Interventi ad elevata complessità organizzativa: sono interventi che richiedono capacità progettuali, organizzative e gestionali rilevanti.- quali la creazione ex-novo di laboratori tecnici e Centri servizi – e che implicano sempre l'utilizzo di risorse dedicate.
Generalmente queste strutture di tipo misto (pubblico/privato) attivano una serie di servizi di consulenza finanziaria e legislativa, consulenza commerciale in Italia e all'estero, controlli di qualità in prodotti e processi, presenza sui mercati internazionali attraverso l'organizzazione di concorsi internazionali o investimenti in localizzazione all'estero.

I Programmi di sviluppo dei distretti

Il cuore dell'impianto normativo relativo ai distretti lombardi è contenuto nella LR 7/93: l'art.3 di tale legge chiama direttamente in causa i distretti industriali, promuovendo la realizzazione di specifici Programmi di sviluppo, in ogni singolo distretto, riguardanti in particolar modo progetti innovativi concernenti più imprese e la costituzione e lo sviluppo di consorzi e centri di servizio.

La delibera n.V/1049 del 9 febbraio 1994 definisce gli indirizzi, le priorità per la promozione, l'elaborazione e la realizzazione dei programmi di sviluppo dei distretti; tali programmi – relativi sia all'intero territorio del distretto o ad una parte di esso - possono riguardare:

- creazione di Centri servizi per l'innovazione delle imprese e sostegno alle attività ad alto contenuto innovativo;
- creazione di agenzie o sportelli di promozione ed assistenza all'utilizzo delle strumentazioni di supporto relative agli interventi regionali, nazionali e comunitari;
- sostegno alle attività di promozione e commercializzazione delle produzioni del distretto sia in ambito nazionale che internazionale;
- promozione e assistenza alla formazione di consorzi o di altre forme associative tra imprese per la gestione di servizi, attività di ricerca e sviluppo, trasferimento ed acquisizione di tecnologie;
- sviluppo di strutture per la ricerca di nuove tecnologie, di laboratori per la certificazione di qualità e per la formazione del personale coinvolto;
- risanamento di siti industriali dismessi.

I contributi previsti

La Giunta regionale determina annualmente le risorse da destinare alle diversi tipi di intervento; la direzione generale competente in materia approva i Programmi di sviluppo e concede contestualmente i contributi regionali ai soggetti pubblici e privati attuatori degli stessi.

I contributi per ogni progetto non possono superare i 500 milioni di lire per anno e un miliardo per triennio, fatto salvo, comunque, che il contributo regionale non superi il 40% delle spese ammesse; tale contributo, inoltre, non può essere cumulato per le stesse spese con altre agevolazioni regionali, nazionali e comunitarie.

I soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi di sviluppo, d'intesa coi Comitati di distretto, devono trasmettere annualmente alla Giunta Regionale un dettagliato stato di avanzamento del Programma e dei singoli progetti d'intervento, con eventuali proposte di integrazione o modificazione.

Gli interventi realizzati

La Regione ha promosso l'istituzione dei Programmi triennali di sviluppo dei distretti 1995-97 e 1998-2000 e nei due trienni di programmazione distrettuale sono stati attuati circa 150 progetti, per un investimento complessivo di 101.314 milioni di lire. In ogni distretto è stato approvato almeno un progetto ed i contributi regionali concessi sono stati di 39.179 milioni in totale.

Il DPEFR (documento di programmazione economico-finanziaria) 2000-2002 della Lombardia si propone di valorizzare e sostenere il ruolo dei distretti industriali attraverso la realizzazione di nuovi criteri di delimitazione dei distretti, la definizione di politiche d'intervento più mirate, il monitoraggio dei Programmi di sviluppo ed il rafforzamento del Comitato di distretto

In particolare, tra i progetti strategici inseriti in detto DPEFR esiste il progetto specifico "sostegno ai distretti industriali" che riguarda:

- la rilevazione sull'attuazione degli interventi finanziati nel corso del primo triennio (1995/97) di applicazione della L.R. 7/93, art.3;
- l'approvazione dei Programmi di sviluppo dei distretti industriali per il 1998/2000;
- l'avvio di una ricerca sui "criteri di definizione dei distretti industriali e strategie di politica industriale".

Tale progetto si concluderà nel 2001 con:

- la verifica dello stato di attuazione del Programma triennale 1998/2000;
- la definizione degli orientamenti per una nuova politica dei distretti industriali;
- la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree dei distretti e per l'attuazione degli interventi;
- l'individuazione di indicatori di efficacia ed efficienza degli interventi per il monitoraggio;

- la predisposizione e la pubblicazione dei bandi per l'attuazione dei Programmi di sviluppo dei distretti 2001-2003;
- il monitoraggio degli interventi e una prima valutazione dei nuovi Programmi.

Il Comitato di distretto

Come previsto dalla D.C.R. V/1049 del 9 febbraio 1994, la Giunta Regionale istituisce, nell'ambito di ciascun distretto industriale, un Comitato di distretto con il compito di promuovere l'attuazione del Programma di sviluppo, sorvegliarne lo stato di avanzamento e proporre eventuali aggiornamenti. I membri "di diritto" sono rappresentanti di: Province, Camere di Commercio, consorzi intercomunali, consorzi interaziendali, società consortili, società di intervento e agenzie d'area, sindacati, associazioni imprenditoriali. Accanto a questi è previsto lo spazio per la partecipazione di altri eventuali interlocutori locali.

Il Comitato di distretto è concepito come il luogo di progettazione dello sviluppo di un'area, attraverso l'identificazione di obiettivi condivisi e la gerarchizzazione delle priorità sulla base delle quali formulare e realizzare dei progetti di intervento con un contributo finanziario della Regione.

Le funzioni del Comitato di distretto possono riguardare attività di:

- promozione per la predisposizione del Programma di sviluppo del distretto;
- supporto ai soggetti responsabili della realizzazione dei Programmi;
- impostazione metodologica del Programma di sviluppo;
- sorveglianza dello stato di avanzamento e dell'attuazione dei progetti di intervento approvati dalla Giunta;
- predisposizione delle relazioni semestrali da inviare alla Giunta per la rilevazione dello stato di attuazione del Programma.

Per consentire a tutti i partecipanti la possibilità di svolgere un ruolo attivo, all'interno dei Comitati sono stati spesso creati dei sotto-comitati più ristretti, in grado di operare un primo filtro sui progetti presentati, in modo da facilitare la discussione limitandosi a risolvere e mediare solo i casi più complessi. Ogni Comitato è, comunque, libero di regolare il proprio funzionamento.

In tutti i Comitati, uno degli enti rappresentati, spesso la Camera di Commercio, ha organizzato una segreteria organizzativa.

L'istituzione dei Comitati di distretto, in attuazione della citata D.C.R., è avvenuta con D.G.R. V/54120, del 21 giugno 1994. La Regione Lombardia, anche in questo caso, si è mossa in tempi rapidi.

3.3.2 - La Regione Friuli Venezia Giulia

La Regione individua nel distretto industriale la sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale. Il distretto è ritenuto un importante ambito d'intervento per il rafforzamento della competitività del sistema produttivo, per l'uso efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, per l'avvio di nuove linee di intervento e per favorire l'attuazione di progetti transregionali.

I Programmi di sviluppo dei distretti

Il Programma di sviluppo ha durata triennale e viene aggiornato annualmente: esso determina le linee strategiche dell'operato del distretto, le priorità di intervento e la possibilità di accesso degli specifici progetti alle risorse previste.

Gli obiettivi individuati dalla Regione, per il finanziamento di Programmi di sviluppo, possono riguardare:

- l'aumento della capacità tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;
- la creazione di progetti comuni a più imprese;
- la valorizzazione delle risorse umane attraverso la formazione;
- il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;
- l'internazionalizzazione delle imprese;
- lo sviluppo di infrastrutture ed impianti;
- il riordino delle politiche territoriali;
- il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

I possibili attori degli interventi

I progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale possono essere sottoposti al Comitato di distretto da società, consorzi, associazioni temporanee ed altre forme di cooperazione tra imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale.

Tali soggetti, se costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti (pubblici o privati) non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento.

La collaborazione di soggetti, pubblici e privati, esterni è comunque possibile, a condizione che essi non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.

Al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, i soggetti di cui sopra possono costituire un nuovo soggetto privato a cui si impegnano a partecipare per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da costituire l'intero capitale del nuovo soggetto.

Con l'autorizzazione del Comitato di distretto, a quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, nei confronti del progetto medesimo.

I contributi previsti

L'individuazione delle modalità e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel programma di sviluppo possono avvenire mediante specifici accordi di programma.

I contributi possono essere erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista, responsabili dell'attuazione delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo. Tali contributi, se riferiti all'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture il cui progetto è compreso nel Programma di sviluppo, possono essere concessi sino al 100%.

I Comitati di distretto

I Comitati di distretto rappresentano i distretti industriali. Sono costituiti con deliberazione della Giunta regionale e sono composti da: massimo tre rappresentanti dei Comuni (Sindaci o loro delegati), due rappresentanti designati unitamente dalle Associazioni degli industriali, due rappresentanti designati unitamente dalle Associazioni degli artigiani, un rappresentante della Provincia (Presidente o suo delegato), un rappresentante per ogni CCIAA competente nel territorio, un rappresentante delle Associazioni sindacali.

I loro compiti, come stabilito dall'art.6 della L.R. 27/99, sono:

- adozione del Programma di sviluppo e sorveglianza sul suo stato di attuazione;
- approvazione dei progetti predisposti dalle reti di enti e da gruppi progettuali privati, al fine di ammetterli all'accesso delle risorse per lo sviluppo del distretto;
- convocazione dei rappresentanti di tutti i Comuni, le Province, le CCIAA, le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali competenti per territorio a cadenza semestrale o ogniqualvolta sia ritenuto necessario.

Il Comitato può, poi, delegare il proprio Presidente all'effettuazione di singoli interventi esecutivi.

Il Comitato di distretto può chiedere alla Giunta la convocazione di una Conferenza dei Servizi per accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono l'azione coordinata dell'Amministrazione regionale e di ogni altra Amministrazione locale o statale o di altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario.

3.3.3 - La Regione Liguria

Come previsto dalla L.R.9/99, "la Regione riconosce, quali ambiti di prioritario interesse per lo sviluppo economico, i sistemi produttivi locali caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente piccole e medie e i distretti industriali caratterizzati dalla concentrazione e dalla specializzazione di sistemi di imprese".

Per il perseguimento degli obiettivi di valorizzazione delle risorse locali, la Regione promuove l'applicazione degli strumenti della programmazione negoziata d'intesa con le CCIAA.

La L.R. 45/97 disciplina gli interventi da attuarsi nell'ambito delle aree individuate dalla Regione come distretti industriali: al fine di realizzare tali interventi, la Regione coordina le risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e locali.

I Programmi di sviluppo dei distretti

La Regione finanzia progetti innovativi concernenti più imprese alle condizioni previste dalla L.R. 45/97.

Per usufruire dei contributi, i progetti devono presentare almeno uno dei seguenti contenuti:

- sviluppo o creazione di Centri servizi per l'innovazione e la promozione di nuove attività produttive;
- ampliamento o creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie ed il loro trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali e lo sviluppo del disegno industriale e per le applicazioni di procedure di certificazione e di qualità;
- installazione di reti telematiche e di strutture comuni per la gestione dei flussi informativi tra le imprese e tra le imprese e la Pubblica Amministrazione;
- risanamento di siti industriali dismessi;
- elaborazione di interventi per fronteggiare le problematiche ambientali connesse alle specifiche attività del distretto;
- predisposizione di metodologie per interventi di qualità e di certificazione di prodotti e di processi;
- sostegno alle attività di commercializzazione delle produzioni del distretto, in ambito sia nazionale che internazionale, con particolare riguardo alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, alla ricerca di collaborazioni tecnologiche e commerciali ed alle attività di promozione dell'immagine del distretto.

II Comitato di distretto

Il Comitato di distretto costituisce la sede di confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nel territorio distrettuale, sui temi di politica industriale locale.

Esso favorisce la migliore utilizzazione a livello locale degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, esprime proposte e pareri alla Giunta in materia di politica industriale locale ed esprime un parere obbligatorio non vincolante sui progetti di cui si richiede il finanziamento.

E' costituito da: un esperto designato dalla Regione (che lo presiede), uno dalle Comunità montane, uno dalla Provincia, tre dal Sindaco di ogni Comune facente parte del distretto, uno dall'Autorità portuale, tre dalle associazioni imprenditoriali e tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Il Comitato ha sede presso il Comune di maggior dimensione del distretto e disciplina le modalità per il proprio funzionamento.

I contributi previsti

Con la citata legge 45/97, la Regione concede alla Finanziaria ligure per lo sviluppo economico (F.I.L.S.E. S.p.A.) un contributo di lire 200.000.000 per la costituzione di un fondo destinato a finanziare i progetti innovativi concernenti più imprese operanti nei distretti industriali.

La Regione stipula una convenzione per la gestione di tale fondo, con la quale vengono stabilite le modalità ed i criteri per la concessione dei finanziamenti.

Le agevolazioni concesse alle imprese sulle spese ammissibili di ogni progetto non possono superare l'importo complessivo di 100.000 Euro (L.193.627.000) in un triennio e non possono essere cumulate con altre agevolazioni pubbliche attivabili per lo stesso intervento.

Per ciascun progetto viene concesso un contributo a fondo perduto nella misura del 50% della spesa ammissibile, nel limite massimo di Lire 50.000.000.

I possibili beneficiari

Le domande di contributo possono essere presentate da:

- consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali ed artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il venti per cento del fondo consortile o del capitale sociale;
- società consortili miste costituite tra piccole e medie imprese, così come indicate sopra, enti pubblici, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste devono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000;
- piccole e medie imprese, così come indicate sopra, tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti;
- enti e società a prevalente partecipazione pubblica, aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo del sistema locale di imprese.

La stessa legge stabilisce che, a parità di altre condizioni, viene data priorità ai progetti che presentano i seguenti elementi:

- parere favorevole del Comitato di distretto,
- ricadute positive in termini occupazionali,
- numero di imprese coinvolte,
- contributo al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dalla realizzazione del progetto.

3.3.4 - La Regione Toscana

Dal primo riconoscimento dei distretti industriali presenti sul suo territorio, la Regione ha avviato un'analisi di tali aree come ambiti di applicazione di interventi di politica industriale.

La Toscana è stata, infatti una delle poche Regioni che hanno effettivamente realizzato alcuni degli interventi previsti.

Il Piano-Programma di sviluppo locale

Ai sensi della L.R.26/92, nell'ambito territoriale di ogni distretto possono essere realizzati specifici Piani di sviluppo aventi l'obiettivo di creare le condizioni che consentano un uso ottimale e integrato delle risorse produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno dell'area e la rimozione di eventuali vincoli che non ne permettano la loro piena valorizzazione.

Il Piano-Programma deve contenere le determinazioni tecnico-progettuali, i tempi necessari di intervento e la regolamentazione dei rapporti tra i soggetti interessati. I beneficiari ultimi degli interventi devono essere piccole e medie imprese, come identificate dal D.M. del '93.

I Piani possono riguardare:

- sviluppo o creazione di centri servizi per l'innovazione;
- creazione di una rete di sportelli informativi per l'innovazione;
- sostegno alle attività di commercializzazione della produzione del distretto, sia sul mercato nazionale che all'estero e sostegno all'internazionalizzazione della produzione;
- promozione alla formazione di Consorzi o altre forme associative tra imprese per la gestione comune di servizi, per lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo, per il trasferimento e l'acquisizione di nuove tecnologie;
- creazione di laboratori di supporto all'adeguamento alle normative sulla qualità;
- risanamento di siti industriali dismessi;
- realizzazione di opere di urbanizzazione aventi esplicita destinazione d'uso industriale e/o artigianale.

I progetti di sviluppo possono essere presentati da: Province, Comunità Montane, Comuni, Camere di Commercio, Consorzi di sviluppo industriale, Società consortili miste, Centri servizi, Centri di ricerca pubblici, Associazioni di categoria ed Organizzazioni sindacali.

Ciascun progetto deve indicare le fasi di attuazione previste, i soggetti responsabili della loro realizzazione, i beneficiari finali dell'intervento finanziario, la spesa prevista ed i fondi per la copertura finanziaria.

La Giunta approva i progetti di intervento esecutivi e stipula con i soggetti attuatori delle iniziative un Contratto di programma con il quale vengono definite: modalità e tempi di attuazione dell'intervento, modalità di erogazione dei contributi, impegni dei soggetti attuatori ed eventuali sanzioni per il caso di inadempienza.

I contributi regionali

L'ammontare del contributo regionale non può superare il 40% delle spese ammesse, con il limite in valore assoluto di 500 milioni per anno e di un miliardo per triennio; tale contributo non può essere cumulato, per le stesse categorie di spese, con altre agevolazioni regionali, nazionali o comunitarie. La parte restante dell'investimento deve essere coperta dai promotori del progetto.

La ripartizione delle risorse finanziarie regionali e comunitarie è effettuata per distretto in proporzione all'indicatore della popolazione residente attiva. I fondi regionali vengono destinati prioritariamente nelle aree dei distretti non compresi negli

obbiettivi 2 e 5b. Qualora le risorse messe a disposizione per un distretto industriale non risultassero impegnate, le risorse verranno ridestinate seguendo lo stesso criterio. Con la delibera del 25 luglio 1996 la Regione ha stanziato 2 miliardi (900 milioni di fondi regionali e 1,1 miliardi di risorse di Programmi di Iniziativa Comunitaria) per interventi nei distretti.

Il Comitato di Area

Il Comitato d'area è istituito dalla Giunta Regionale in ogni distretto per seguire l'avanzamento dei piani. Esso è presieduto dalla Provincia ed è composto da Comuni, Camera di Commercio, rappresentanti delle associazioni di imprese e delle organizzazioni sindacali.

Il suo ruolo è particolarmente forte, in quanto costituisce il filtro essenziale per la realizzazione dei programmi; senza il parere favorevole del Comitato, infatti, essi non possono ottenere i finanziamenti.

3.3.5 - La Regione Marche

Il distretto industriale non è concepito dalla Giunta Regionale come una forma istituzionale politico-amministrativa (un nuovo ente burocratico), ma è considerato una forma di coordinamento e di programmazione tra gli interessi funzionali e comunitari locali.

Realizzare una politica industriale distrettualizzata significa, per la Regione, individuare specifici ambiti territoriali di sviluppo economico ed occupazionale e istituirvi la sede di promozione e gestione delle iniziative locali; gli interventi distrettualizzati devono rispondere alle specifiche esigenze di sostegno che tali aree manifestano.

Il quadro di interventi si articola in:

- interventi agevolativi rivolti alle singole imprese: si tratta di contributi concessi sul versante della domanda, per i quali la Regione delega l'impegno gestionale a strutture esterne.

A questa categoria appartengono le agevolazioni creditizie assistite dalla garanzia delle cooperative artigiane, il sostegno agli investimenti innovativi finanziato dall'art.17 della L.R.33/97, le forme di premio-incentivazione della L.R.33/97, gli interventi che utilizzeranno le risorse del "fondo unico" per le attività produttive previsto dalla legge regionale di recepimento del D.Lgs.112/98;

- interventi a livello territoriale-progettuale: gli ambiti di riferimento sono specifiche aree locali, per le quali si progettano interventi di finanziamento o fornitura di servizi quali aree, fabbricati, assistenza tecnica, energia o attività di marketing territoriale;
- interventi di sostegno indiretto della struttura produttiva: sono interventi di carattere infrastrutturale integrato (logistica, trasporti, lavori pubblici, formazione professionale, ecc.) che non rientrano tra gli interventi tradizionali dell'Assessorato all'Industria e Artigianato.

I Programmi di sviluppo delle aree a valenza distrettuale

Il Programma di sviluppo è finalizzato a rafforzare, in un'ottica sistemica di coerenza con il PRS, il Piano Pluriennale di Attività e di Spesa, il PIT ed i Piani Territoriali di coordinamento provinciali, la struttura economica, sociale e produttiva esistente nei distretti.

I Programmi hanno durata triennale, con scansione annuale; possono essere ammesse al finanziamento regionale le seguenti categorie di intervento:

- creazione di Centri servizi finalizzati al miglioramento dell'efficienza economica del distretto;
- sostegno alle attività di promozione e commercializzazione delle produzioni manifatturiere, con particolare riferimento ai mercati esteri;
- formazione di consorzi o di altre forme associative tra le piccole e medie imprese presenti nel distretto, per la gestione di servizi comuni, la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti, l'avvio di nuove attività produttive, il trasferimento di tecnologie e l'acquisto di nuove tecnologie dall'esterno;
- risanamento di siti industriali dismessi per la creazione di strutture da destinare alle attività produttive, compresi gli incubatori di nuove iniziative;
- interventi relativi alla formazione professionale;
- prevenzione e tutela ambientale e promozione della sicurezza sul posto di lavoro.

I contributi previsti

Il costo totale dell'investimento dei singoli progetti non può essere inferiore a 500 milioni. La partecipazione massima della Regione non può essere superiore al 40% dell'investimento.

Per il finanziamento dei progetti sperimentali nelle 5 aree a valenza distrettuale, la Regione Marche ha stanziato in bilancio complessivamente 3.000 milioni di lire, con i quali finanziare l'attività dei Comitati di indirizzo e di coordinamento.

Gli interventi realizzati

La Regione Marche, con la D.G.R.3260/99, ha promosso, in via sperimentale il finanziamento di 5 progetti relativi ad altrettante aree a valenza distrettuale.

In tali aree (l'area calzaturiera del Fermano- Maceratese, nell'area Pesarese del mobile, nell'area Fabriana, nell'area plurisettoriale di Recanati-Osimo-Castelfidardo e nell'area agro-industriale di San Benedetto del Tronto) sono stati costituiti 5 Comitati di indirizzo e di coordinamento e 5 Giunte esecutive di distretto.

Alcuni progetti che sono stati elaborati sono:

- progetto di ricerca tecnico-sanitario relativo al settore calzaturiero di Fermo;
- Iniziativa progettuale del Coico per rimuovere e ridurre le procedure burocratiche alle imprese in tema ambientale;
- Progetto di un "portale orizzontale" della calzatura del distretto;
- Progetto di razionalizzazione e di qualificazione della partecipazione alle fiere, ampliando la platea ai piccoli imprenditori calzaturieri, in collaborazione con l'ICE, la CCIAA di Ascoli Piceno, le Associazioni di categoria e la Regione Marche.

I Comitati di indirizzo e di coordinamento

Secondo la delibera che individua le 5 aree a valenza distrettuale oggetto dell'intervento regionale, le Province sono incaricate di costituire a livello locale i Comitati di indirizzo e di coordinamento (Coico) e le Giunte esecutive.

I Comitati sono composti da rappresentanti dei soggetti istituzionali (Province, Comuni, Comunità Montane ed eventuali altre istituzioni pubbliche) e da soggetti privati che hanno competenza operativa nell'area (associazioni di categoria, imprese, organizzazioni sindacali più rappresentative, Centri servizi, Centri di ricerca); essi sono organismi consultivi con compiti di programmazione, indirizzo e controllo delle politiche distrettuali.

Le Giunte esecutive di distretto hanno compiti di programmazione e valutazione degli interventi.

I Comitati di indirizzo e coordinamento definiscono il Programma di sviluppo delle aree a valenza distrettuale di riferimento e lo presentano alla Regione. La Regione approva il programma (con eventuali modifiche) entro 30 giorni, previa convocazione della Conferenza dei Servizi e del Tavolo di concertazione per la politica industriale, verificandone la congruenza con il Programma Regionale di Sviluppo e il Piano di Inquadramento Territoriale.

Anche le Province, le Comunità Montane, le Camere di Commercio, i Comuni, i Consorzi interaziendali, le società consortili, le associazioni temporanee di imprese e le associazioni di categoria possono presentare progetti al Coico.

In ogni caso i progetti devono indicare: obiettivi quali-quantitativi, modalità di verifica dei risultati, costo orientativo, fonti di finanziamento. Essi vengono selezionati in base a: grado di coinvolgimento degli attori locali, valutazione costi/ricavi/benefici, impatto occupazionale, logica sistemica ed intersettoriale.

La Regione concede ai 5 Coico contributi pari a 2 miliardi per le spese correnti; per la realizzazione di progetti altamente innovativi in aree a valenza distrettuale è autorizzata la spesa per investimenti di 1 miliardo.

3.3.6 - La Regione Piemonte

La Regione individua il distretto come ambito di sviluppo economico-occupazionale e come sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale. A tal fine, la Regione favorisce la predisposizione di Programmi di sviluppo e la costituzione dei Comitati di distretto.

I Programmi di sviluppo dei distretti

Il programma di sviluppo è un documento programmatico di orientamento e di indirizzo contenente gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale da perseguire nell'ambito del distretto.

I progetti possono riguardare:

- sviluppo o creazione di sportelli territoriali per l'informazione sulle normative regionali, nazionali e comunitarie relative ad interventi di politica industriale;
- creazione di Centri servizi per l'innovazione, la gestione unificata di procedure amministrative o la promozione di nuove attività produttive;
- predisposizione di metodologie per la certificazione di prodotti e processi;
- creazione di laboratori per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e per il loro trasferimento;
- sostegno alle attività di commercializzazione delle produzioni del distretto (analisi dei mercati esteri, contrattualistica internazionale, sviluppo di reti di vendita e di assistenza all'estero, ricerca di partnership tecnologiche e commerciali);
- attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una più efficiente gestione dei flussi informativi;
- risanamento di siti industriali dismessi;
- predisposizione di analisi e metodologie di intervento innovative rispetto a problematiche ambientali connesse alle specifiche produzioni del distretto.

Contributi previsti e soggetti beneficiari

Il finanziamento dei progetti è concesso, nella misura del 40% delle spese ammissibili, a:

- consorzi o società consortili costituite tra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o tra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a 20 milioni,
- società consortili a capitale misto pubblico-privato costituite tra piccole e medie imprese come specificate sopra, enti pubblici, enti privati di ricerca e di assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste devono essere costituite da piccole e medie imprese in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000;
- piccole e medie imprese (non meno di cinque) come specificate sopra, tra loro associate per la realizzazione di uno o più progetti di sviluppo;
- enti e società a prevalente partecipazione pubblica, aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese;

I progetti possono realizzarsi ed ottenere il finanziamento regionale attraverso Contratti di programma stipulati fra l'amministrazione regionale e i soggetti beneficiari, secondo quanto disposto dall'art.3 della L.R.24/97.

Il finanziamento dei progetti può avvenire anche senza ricorso al Contratto di programma quando le caratteristiche del progetto, per durata, entità del contributo richiesto, numero dei soggetti coinvolti o caratteristiche tecniche non presenta

caratteri di particolare complessità: in tal caso le modalità sono direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto.

Gli interventi realizzati

Per il finanziamento dei progetti d'intervento summenzionati è stata autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di 3.000 milioni di lire e di lire 9.000 milioni per l'anno finanziario 1998.

La Giunta Regionale, nella seduta del 4 luglio 2000, ha approvato il nuovo disciplinare attuativo della L.R.24/97 "Interventi per lo sviluppo delle imprese nei distretti industriali del Piemonte" e contestualmente è stato aperto il bando per la presentazione delle domande.

L'intervento regionale agevola programmi di investimento, realizzati all'interno del territorio dei distretti industriali, che perseguono i fini di sviluppo economico individuati.

L'agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale del 40% sull'investimento effettuato entro il limite massimo di 1.000 milioni in un triennio.

I Comitati di distretto

I Comitati costituiscono una sede di confronto fra gli attori della politica industriale locale; la loro funzione è quella di promuovere il migliore utilizzo, a livello locale, degli strumenti di politica industriale regionale, nazionale e comunitaria attraverso la predisposizione dei Programmi di sviluppo, che vengono presentati alla Giunta per la loro approvazione. Essi possono, inoltre, esprimere proposte e pareri alla Giunta in materia di politica industriale locale.

I Comitati vengono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, su iniziativa delle parti istituzionali e sociali locali e sono composti da rappresentanti di: associazioni imprenditoriali, organizzazioni sindacali, enti locali di maggior dimensione e di eventuali altre istituzioni pubbliche operanti nel campo della politica industriale dell'area.

Il Comitato ha generalmente sede presso il più grande Comune del distretto, che svolge le funzioni di segreteria tecnica.

La Giunta promuove, dove lo ritiene opportuno, l'aggregazione di distretti contigui per la formazione di un unico Comitato.

3.3.7 - La Regione Abruzzo

Lo scopo della politica per i distretti della Regione è quello di promuovere la formazione di progetti capaci di creare o rafforzare le relazioni tra imprese della stessa area, per valorizzarne le capacità produttive ed aumentarne la competitività. Occorre, quindi, che i diversi protagonisti dell'economia di queste complesse realtà territoriali collaborino alla definizione ed alla realizzazione di progetti comuni.

I Programmi di sviluppo dei distretti

La Regione promuove interventi a favore dei distretti industriali presenti nel territorio regionale, per progetti innovativi concernenti più imprese in base ad un Contratto di programma stipulato con i "consorzi di sviluppo industriale o con consorzi/comitati di distretto a cui partecipino rappresentanti degli imprenditori, degli artigiani, delle autorità locali, oltre che di poli di innovazione tecnologica, imprenditoriale e commerciale" (D.G.R. 742/C del marzo 1996)

Le priorità di intervento individuate sono:

- promozione, partecipazione, organizzazione del distretto al suo interno e nella rete dei distretti nazionali ed europei;
- formazione professionale e formazione di quadri;
- reti commerciali ed internazionalizzazione delle imprese sulle specializzazioni dei distretti e nell'industria alimentare, elettromeccanica e del legno-mobilio;
- supporto alle politiche di qualità, dell'organizzazione e del trasferimento tecnologico alle imprese, politiche di incentivazione per l'insediamento di nuove imprese con investimenti a contenuto tecnologico, organizzativo e commerciale nei settori abbigliamento, costruzione mezzi di trasporto, meccanica, macchine elettriche, alimentari, legno e mobilio e microelettronica;
- sistema telematico distrettuale;
- politiche di sostegno all'occupazione aggiuntiva nei servizi sociali gestiti con consocietà del 3° settore e privati;
- politiche volte a favorire l'incontro di domanda e offerta di lavoro e moderne relazioni industriali.

Nelle linee guida per il 2001 del Programma Regionale di Sviluppo si evidenziano alcuni interventi interessanti: al fine di sviluppare i sistemi produttivi locali si intende, in particolare, favorire la capitalizzazione delle PMI attraverso un collocamento opportuno sul mercato di quote societarie, l'introduzione di forme di finanza innovativa e la certificazione di rating al fine di favorire l'afflusso di capitali per progetti di sviluppo aziendale. La Regione, inoltre, punta molto sul collegamento dei sistemi locali con l'esterno per favorire l'apporto di investimenti esterni e a tale scopo concede finanziamenti per la realizzazione di progetti di marketing territoriale.

II Comitato di distretto

Il Comitato è la struttura di autogoverno del distretto: esso elabora il Programma di sviluppo conformemente a quanto stabilito dalla delibera consiliare che prevede indirizzi e priorità di intervento. Al Comitato partecipano rappresentanti degli imprenditori, degli artigiani, delle autorità locali, di poli di innovazione tecnologica, imprenditoriale e commerciale.

Il Comitato di distretto è un comitato di concertazione, che svolge anche il ruolo di rappresentante del distretto, mentre il soggetto garante dell'attuazione del Programma è la società consortile con propria personalità giuridica.

3.3.8 - La regione Campania

La Campania concentra gli interventi di politica industriale negli strumenti attuativi del Programma Operativo Plurifondo (POP). Questi strumenti sono integrati dai Programmi integrati d'area, che prevedono una serie di interventi a favore delle Aree di sviluppo produttivo individuate con D.G.R. 60/97, e dai programmi dei distretti industriali.

I Programmi dei distretti industriali

Il Programma dei distretti industriali ha durata triennale e viene presentato alla Giunta regionale per la sua approvazione.

Gli interventi ammessi ai finanziamenti possono riguardare:

- creazione di Centri servizi per le imprese per l'innovazione di processo e di prodotto, l'adozione di sistemi di qualità totale, lo sviluppo e la riqualificazione delle attività produttive del distretto;
- promozione e commercializzazione delle produzioni del distretto e supporto all'internazionalizzazione delle imprese;
- promozione di consorzi o di altre forme associative tra le PMI del distretto per la gestione di servizi comuni o di attività di ricerca e sviluppo, l'avvio di nuove attività, il trasferimento di know-how;
- creazione di sportelli di assistenza alle imprese per l'utilizzo ottimale di agevolazioni ed incentivi regionali, nazionali e comunitari;
- realizzazione di laboratori di supporto per la certificazione di qualità, l'attività di ricerca e sviluppo e la formazione del personale;
- risanamento di siti industriali dismessi e creazione di incubatori per nuove attività produttive;
- promozione delle attività rivolte a formare profili professionali funzionali alle esigenze del distretto

I progetti devono essere corredati da un piano di attuazione per fasi ed obiettivi e devono contenere i criteri ed i parametri la verifica dei risultati raggiunti.

Nei progetti vanno indicati i soggetti interessati, il soggetto attuatore, i responsabili delle varie fasi, il budget finanziario totale e per parti e la relativa copertura finanziaria.

Entro 30 giorni dalla presentazione, la Giunta Regionale approva il Programma di sviluppo del distretto ed i singoli progetti di intervento in favore dei soggetti attuatori.

I contributi regionali

Il contributo concesso per ogni Programma e/o progetto non può superare i 2 miliardi di lire e i 5 miliardi nel triennio. Nel caso di progetti singoli questo massimale è ridotto del 50%. Il contributo regionale non può essere superiore al 50% delle spese ammesse.

Se l'intervento per il quale è concesso il contributo, viene realizzato per meno del 70% e/o realizzato in modo difforme (per contenuti, obiettivi, tempi) da quanto indicato nella delibera di concessione, il soggetto beneficiario perde il diritto allo stesso che viene revocato.

Entro la fine di ciascun anno i soggetti responsabili dell'attuazione dei progetti, d'intesa con il Comitato distrettuale, redigono un'analitica relazione sullo stato del Programma e dei progetti e propongono, eventualmente, integrazioni e modifiche.

Entro 30 giorni dall'approvazione della legge di bilancio la Giunta approva l'aggiornamento del Programma e dei progetti.

Alla fine del triennio di attuazione del Programma di sviluppo la Giunta regionale presenta al Consiglio un consuntivo sull'attività svolta e gli obiettivi raggiunti.

Il Comitato di Distretto

Per ciascun distretto industriale la Giunta regionale istituisce un Comitato composto da: un rappresentante della Provincia (che lo presiede), quattro rappresentanti designati da Consorzi ed Associazioni dei Comuni interessati, un rappresentante della Camera di Commercio, quattro rappresentanti degli imprenditori designati dalle Associazioni, quattro rappresentanti delle OO.SS.

Il Comitato di Distretto coordina i progetti presentati dai diversi soggetti interessati e li inserisce nel Programma di sviluppo. Esso ha il compito di sorvegliarne l'avanzamento e proporre aggiornamenti.

Gli interventi previsti

Il POP Campania prevede una serie di interventi per l'industria sul territorio regionale. Esso, all'Asse 4, contiene le risorse da devolvere ai Programmi per i distretti e le aree di sviluppo industriale. Gli investimenti previsti per il periodo 2000-2006 sono 5.611 miliardi di lire, di cui il 34,5% destinati al settore industria ed artigianato.

La Giunta Regionale, con delibera n.25/1 del 15 novembre 1999 si riserva di impegnare 10 miliardi sulle disponibilità del bilancio 1997 per fornire una prima dotazione per il finanziamento dei distretti industriali.

3.3.9 - La Regione Emilia Romagna

L'Emilia Romagna è stata la prima regione a dare attuazione al recepimento del D.L. 112/98 in tempi rapidi, con l'approvazione della L.R. 21/04/99, n.3 "Riordino del sistema regionale e locale", con la quale sono state delineate le nuove competenze. Questa regione ha, però, scelto una strada diversa rispetto alle altre regioni italiane che hanno individuato e riconosciuto con atti normativi i distretti industriali presenti sul loro territorio.

Essa ha scelto, infatti, di non riconoscere i distretti industriali (sebbene presenti sul territorio), ma di riferirsi ad un concetto più elastico quale quello di sistema produttivo locale.

Sul territorio, come evidenziato nel PRS 1999-2001, sono presenti tre principali forme di sistema produttivo locale:

- distretti classici, con forte specializzazione mono-settore in territori chiaramente delimitati
- aggregazioni produttive di piccole dimensioni, caratterizzate da forti livelli di sinergia tra le imprese, ma non riconducibili come dimensioni o come livello di specializzazione territoriale allo schema proprio dei distretti. Alcuni esempi sono:
 - sistemi di produzione minori, come il sistema calzaturiero di San Mauro Pascoli, quello biomedicale di Mirandola, quello degli stampaggi plastici di Correggio, ecc.
 - sistemi locali di subfornitura che ruotano intorno ad un'unica impresa, come nel caso del comune di Copparo o della meccanica per il legno del riminese
 - altre aggregazioni locali minori e meno conosciute di imprese di piccola dimensione accomunate in termini di prodotto, settore o filiera tecnologica, situate in un contesto che consente relazioni reciproche e appartenenza ad un bacino comune di conoscenze in grado di rappresentare una forma di specializzazione collettiva
- cluster settoriali, ovvero sistemi a bacino territoriale ampio, spesso interprovinciale, che nonostante una maggiore gravitazione intorno ad alcuni poli locali presentano dislocazione, ambiti di interscambio e collaborazione e livelli di circolazione delle conoscenze più estesi di quelli strettamente locali. Un esempio può essere quello del sistema delle industrie motoristiche, che pur presentando un polo di eccellenza a Modena con il segmento delle auto sportive e della loro componentistica, si estende verso il bolognese con la specializzazione del motociclo e verso l'area reggiana e il centese per la componentistica motoristica in senso stretto.

Essendo il territorio caratterizzato da una molteplicità di sistemi produttivi locali, la Regione ha scelto di non definire a priori i confini dei distretti industriali, ma di adottare un approccio flessibile, modulando gli ambiti di intervento in base ai progetti presentati. La L.R. 3/99 stabilisce, infatti, che "i progetti di sviluppo delle attività produttive riguardano ambiti territoriali corrispondenti al territorio provinciale o ad aree infraprovinciali caratterizzate da omogeneità economica e sociale, nonché specifiche aree interprovinciali aventi caratteristiche di contiguità territoriale e fattori economici e produttivi comuni". Non vengono, così, stabiliti limiti quantitativi, parametri o soglie da rispettare, ma spetta ai soggetti locali organizzarsi per proporre iniziative: la definizione del territorio oggetto d'intervento, avviene, così, sul progetto.

I progetti di sviluppo delle attività produttive

La Regione prevede il finanziamento di progetti di sviluppo delle attività produttive mediante lo strumento della contrattazione programmata.

Tali progetti possono essere proposti dalla Regione, dagli Enti locali, dalle associazioni imprenditoriali, dalle organizzazioni sindacali, dalle CCIAA e da altri soggetti pubblici e privati.

Per raggiungere l'accordo tra tali soggetti sul progetto da presentare, le Province adottano apposite modalità di concertazione: in tale ambito, i soggetti che assumono impegni concludono un'apposita intesa.

Accanto alla delimitazione territoriale, i progetti individuano i soggetti partecipanti e quelli responsabili dell'attuazione, gli obiettivi perseguiti, le fasi di attuazione e il piano finanziario, che specifica l'ammontare del contributo regionale.

I progetti possono riguardare (L.R. 3/99, art64 comma 3):

- partenariato economico in ambito infraregionale e interregionale;
- servizi comuni alle imprese e servizi per il lavoro e per l'occupazione;
- attività di marketing territoriale indirizzato, in particolare, all'insediamento di nuove imprese ad elevato contenuto tecnologico;
- promozione di attività economiche concernenti l'economia sociale e ambientale;
- realizzazione di insediamenti artigianali, industriali ed aree ecologicamente attrezzate;
- riqualificazione e recupero infrastrutturale e dei servizi di aree industriali ed artigianali esistenti.

La Convenzione di realizzazione dei progetti

Verificata la coerenza del progetto di sviluppo con gli altri tipi di intervento in materia di attività produttive, la Giunta Regionale lo approva e stipula la convenzione di realizzazione con il soggetto responsabile dell'attuazione.

In tale convenzione vengono specificati i compiti e gli obblighi delle parti: in particolare, essa comprende il piano finanziario, quantifica il contributo della Regione e ne stabilisce le modalità di erogazione.

II PRS 1999/2001

Il programma regionale di sviluppo 1999/2001 prevede uno specifico asse per lo sviluppo integrato dei sistemi produttivi distribuiti nel territorio regionale.

L'asse in questione comprende tre misure:

- progetti per la competitività dei sistemi produttivi locali e delle filiere produttive regionali:
questa misura si realizza attraverso il metodo della programmazione negoziata, a partire dalle esigenze che si manifestano nel territorio, nell'ambito dei sistemi produttivi. Si adotta la definizione di sistema produttivo locale e non di distretto industriale, in quanto i sistemi individuati possono avere caratteristiche molto diverse e soprattutto possono essere ridefiniti su progetti diversi a seconda delle relazioni e delle complementarità che si vogliono consolidare e rafforzare.
Vi possono essere progetti a carattere provinciale, subprovinciale e interprovinciale (come stabilito dalla L.R. 3/99).
- contratto di investimento:
questa misura riguarda la messa a punto di strategie integrate per l'attrazione e la realizzazione di progetti di investimento nel territorio regionale da parte di imprese esterne, attraverso il sostegno congiunto ad un pacchetto di interventi comprensivi delle condizioni di insediamento, servizi, formazione. Tale intervento è finalizzato a consolidare le economie locali attraverso investimenti di fonte esterna con il meccanismo della programmazione negoziata e può essere cofinanziato da risorse nazionali o, dove possibile, comunitarie. L'intervento può inoltre riferirsi ad imprese emiliane che intendono ampliare la propria capacità produttiva investendo in altre regioni, in particolare quelle meridionali, nel quadro di rapporti di collaborazione interregionale (contratti d'area).

- interventi nelle procedure di crisi e ristrutturazione di aziende in difficoltà:
questo intervento riguarda la gestione dei casi e delle procedure di crisi e ristrutturazione di imprese presenti nel territorio regionale, con il concorso della Regione per la ricerca di nuove soluzioni imprenditoriali, anche in forma di promozione cooperativa, e per le necessità di aggiornamento, riconversione e ricollocazione professionale.

4- Appendici

4.1 – Distretti Istat e distretti riconosciuti

Regioni (D.I.riconosciuti)	D.I. e loro specializzazione
Lombardia (21)	Asse Sempione (tessile-cotoniero); Como (serico); Brianza comasca milanese (legno e mobili); Lecco (meccanica); Brianza (meccanica); Val Brembana (legno); Val Seriana (T-A); Sebino-Bergamasco (guarnizioni di gomma); Camuno Sebino (metallurgia); Val Trompia-Val Sabbia (prod. metallo); Bassa bresciana (abbigliamento); Castelgoffredo (calze-abbigliamento); Canneto sull'Oglio (giocattoli); Treviglio (prod. metallo e macchine); Calasco viadanese (legno); Belgioioso (meccanica); Vigevanese (calzature, macchine per calzature); Lomellina (tessile); Palazzolo sull'Oglio (T-A); Oltrepò mantovano (maglieria); Basso Mantovano (carpenteria)
Friuli-Venezia Giulia (4)	Maniago (prodotti in metallo); Manzano (legno e mobile); Sacile (legno e mobile); S. Daniele del Friuli (calzature; abbigliamento; biancheria)
Liguria (1)	Cicagna (lavorazione ardesia)
Toscana (12)	Castelfiorentino (abbigliamento); Empoli (abbigliamento); Prato (tessile); S.Croce sull'Arno (concia); Poggibonsi (mobili); Sinalunga (mobili); Valdinevole (pelle, cuoio e calzature); Arezzo (orafo); Capannori (carta); Carrara (marmo); Valdarno superiore (pelle, cuoio e calzature); Casentino-Val Tiberina (T-A)
Marche (9)	Piandimeleto (legno, mobili); Fossombrone (legno; mobili); Mondolfo (T-A); S.Angelo in Vado-Urbania (T-A); Filottrano (T-A); Serra De'Conti (cuoio, calzature); Fabriano (meccanica); Recanati (strumenti musicali); Tolentino (pelli, cuoio, calzature).
Piemonte (14)	Chierese (tessile e abbigliamento); Canavesano (meccanica); Torinese (meccanica); Biellese (tessile e abbigliamento); Vercellese (meccanica); Valsesia (tessile e abbigliamento); Novarese (tessile e abbigliamento); Verbano-Cusio (meccanica); Casalese (meccanica); Valenza (oreficeria); Valle Belbo (alimentare); La Morra (alimentare); Cortemilia (tessile-abbigliamento); Cuneese (tessile-abbigliamento).
Abruzzo (4)	Vibrata-Tordino Vomano; Maiella; Piana del Cavaliere; Vastese
Campania (7)	Solofra (concia); Calitri (T-A); S.Marco dei Cavoti (T-A); Casapulla (T-A; macchine); Grumo Nevano (T-A;

	calzature); S.Giuseppe Vesuviano (T-A); Nocera Inferiore (alimentare)
Sardegna (4)	Calangianus (sughero); Orosei (marmo); Samugheo (tappeto); Gallura (granito)
Veneto (19)	Area pedemontana (tessile e abbigliamento): all'interno di questo distretto è compreso anche quello metalmeccanico di Schio-Thiene e quello dei materiali per l'arredamento di Bassano del Grappa. Area meridionale (tessile e abbigliamento): questo distretto comprende anche il distretto agroalimentare-ittico di Chioggia-Delta Po Bassa pianura Veronese (legno e mobile) Sinistra Piave (legno e mobile): al suo interno esiste il distretto metalmeccanico di Conegliano Montebelluna (calzature); Collina Veronese (calzature); Arzignano (concia ed elettromeccanica); Area Bellunese e Trevigiana (occhialeria); Marmo Veronese; Oreficeria e metalli di Vicenza; Calzatura del Brenta; Ceramica di Nove (VI); Vetro di Murano; Giostra del Polesine Occidentale; Lagunare-costiero (opere marittime)

Distretti industriali individuati dall'Istat			
Regione	N.	Distretti industriali	Specializzazione
Piemonte	1	BENE VAGIENNA	Arredamento
	2	BIELLA	T-A
	3	BORGOMANERO	Me
	4	CANELLI	Alimentari
	5	CARRU'	Arredamento
	6	CERRINA MONFERRATO	Me
	7	CORTEMILIA	T-A
	8	COSSATO	T-A
	9	DOGLIANI	Carta e Poligrafiche
	10	GATTINARA	T-A
	11	NIZZA MONFERRATO	Alimentari
	12	OLEGGIO	T-A
	13	OMEGNA	Me
	14	OVADA	Me
	15	RIVAROLO CANAVESE	Me
	16	SALUZZO	Arredamento
Lombardia	1	BELLAGIO	Me
	2	BERGAMO	Me
	3	BRESCIA	Me
	4	BUSTO ARSIZIO	T-A
	5	CASALMAGGIORE	Arredamento
	6	CASTEL GOFFREDO	T-A
	7	CASTELLEONE	Me
	8	CASTIGLIONE DELLE STIVIERE	T-A
	9	CHIARI	T-A
	10	CLUSONE	T-A
	11	COMO	T-A

	12	CREMA	Me
	13	CREMONA	Alimentari
	14	DARFO BOARIO TERME	T-A
	15	DESIO	Arredamento
	16	EDOLO	T-A
	17	GALLARATE	T-A
	18	GAMBARA	T-A
	19	ISEO	Petrolchimica
	20	LECCO	Me
	21	LODI	Petrolchimica
	22	LUMEZZANE	Me
	23	MANERBIO	T-A
	24	MARCARIA	T-A
	25	MONTICHIARI	T-A
	26	MORBEGNO	Alimentari
	27	MORTARA	Petrolchimica
	28	ORZINUOVI	T-A
	29	OSTIGLIA	T-A
	30	PALAZZOLO SULL'OGGIO	T-A
	31	PONTEVICO	Metallurgia
	32	PREMANA	Me
	33	QUINZANO D'OGGIO	T-A
	34	ROMANO DI LOMBARDIA	T-A
	35	SERMIDE	Alimentari
	36	SUZZARA	Me
	37	TREVIGLIO	Me
	38	VARESE	Petrolchimica
	39	VESTONE	Me
	40	VIADANA	Arredamento
	41	VIGEVANO	Me
	42	VILMINORE DI SCALVE	T-A
Regione	N.	Distretti industriali	Specializzazione
Trentino	1	BORGO VALSUGANA	T-A
Alto Adige	2	ORTISEI	Arredamento
	3	ROVERETO	Me
	4	STORO	Me
Veneto	1	ADRIA	T-A
	2	ARZIGNANO	Pelli-Cuoio-C
	3	BADIA POLESINE	T-A
	4	BASSANO DEL GRAPPA	Arredamento
	5	BOVOLONE	Arredamento
	6	CASTAGNARO	Arredamento
	7	CASTELFRANCO VENETO	T-A
	8	CASTELMASSA	T-A
	9	CAVARZERE	T-A
	10	CEREA	Arredamento
	11	CITTADELLA	T-A
	12	CONEGLIANO	Me
	13	ESTE	T-A
	14	LONIGO	T-A
	15	MAROSTICA	Arredamento
	16	MONSELICE	T-A

	17	MONTAGNANA	Arredamento
	18	MONTEBELLUNA	Pelli-Cuoio-C
	19	ODERZO	Arredamento
	20	PADOVA	Me
	21	PIEVE D'ALPAGO	Me
	22	PIEVE DI CADORE	Me
	23	PIEVE DI SOLIGO	Arredamento
	24	PORTO TOLLE	T-A
	25	SAN BONIFACIO	T-A
	26	SAN GIOVANNI ILARIONE	Pelli-Cuoio-C
	27	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	Arredamento
	28	SANTO STEFANO DI CADORE	Me
	29	SCHIO	T-A
	30	THIENE	T-A
	31	TRECENTA	T-A
	32	TREVISO	T-A
	33	VICENZA	O, strum. musicali
	34	VITTORIO VENETO	Arredamento
Friuli-V.G,	1	MANIAGO	Me
	2	SPILIMBERGO	Arredamento
	3	UDINE	Arredamento
Liguria	1	MASONE	Alimentari
Emilia R.	1	ARGENTA	Me
	2	BUSSETO	Alimentari
	3	CARPI	T-A
	4	CASTEL SAN GIOVANNI	Alimentari
	5	CASTELLARANO	Arredamento
	6	CENTO	Me
	7	CORREGGIO	T-A
	8	FAENZA	Alimentari
	9	FIORENZUOLA D'ARDA	Me
	10	FORLI'	Arredamento
	11	FORNOVO DI TARO	Alimentari
	12	GUASTALLA	Me
	13	LANGHIRANO	Alimentari
	14	LUGO	Alimentari
	15	MERCATO SARACENO	Pelli-Cuoio-C
	16	MIRANDOLA	T-A
Regione	N.	Distretti industriali	Specializzazione
	17	MODENA	Me
	18	MORCIANO DI ROMAGNA	Arredamento
	19	PARMA	Alimentari
	20	REGGIO NELL'EMILIA	Me
	21	ROCCA SAN CASCIANO	Carta e Poligrafiche
	22	SANTA SOFIA	T-A
	23	SASSUOLO	Arredamento
	24	VIGNOLA	Arredamento
Toscana	1	AREZZO	O, strum. musicali
	2	BARGA	Carta e Poligrafiche
	3	BIBBIENA	T-A

	4	CASTELFIORENTINO	Pelli-Cuoio-C
	5	EMPOLI	T-A
	6	GAIOLE IN CHIANTI	Alimentari
	7	LUCCA	Pelli-Cuoio-C
	8	MONTECATINI-TERME	Pelli-Cuoio-C
	9	PIETRASANTA	Arredamento
	10	PIEVE SANTO STEFANO	T-A
	11	PISTOIA	T-A
	12	POGGIBONSI	Arredamento
	13	PRATO	T-A
	14	PRATOVECCHIO	Carta e Poligrafiche
	15	SAN MARCELLO PISTOIESE	Me
	16	SAN QUIRICO D'ORCIA	Arredamento
	17	SANSEPOLCRO	T-A
	18	SANTA CROCE SULL'ARNO	Pelli-Cuoio-C
	19	SINALUNGA	Arredamento
Umbria	1	ASSISI	T-A
	2	CITTA' DI CASTELLO	Carta e Poligrafiche
	3	GUALDO TADINO	Arredamento
	4	MARSCIANO	Arredamento
	5	UMBERTIDE	T-A
Marche	1	ASCOLI PICENO	T-A
	2	CAGLI	T-A
	3	CINGOLI	T-A
	4	CIVITANOVA MARCHE	Pelli-Cuoio-C
	5	COMUNANZA	Pelli-Cuoio-C
	6	FANO	Arredamento
	7	FERMO	Pelli-Cuoio-C
	8	FOSSOMBRONE	Arredamento
	9	JESI	Alimentari
	10	MONDOLFO	T-A
	11	MONTE SAN GIUSTO	Pelli-Cuoio-C
	12	MONTE SAN PIETRANGELI	Pelli-Cuoio-C
	13	MONTEFIORE DELL'ASO	Pelli-Cuoio-C
	14	MONTEGIORGIO	Pelli-Cuoio-C
	15	MONTEGRANARO	Pelli-Cuoio-C
	16	OFFIDA	Pelli-Cuoio-C
	17	OSIMO	O, strum. musicali
	18	OSTRA	T-A
	19	PERGOLA	T-A
	20	PESARO	Arredamento
	21	PIANDIMELETO	Arredamento
	22	PORTO SANT'ELPIDIO	Pelli-Cuoio-C
	23	RECANATI	O, strum. musicali
	24	SAN BENEDETTO DEL TRONTO	T-A
	25	SANT'ANGELO IN VADO	T-A
	26	SARNANO	Pelli-Cuoio-C
	27	SASSOCORVARO	T-A
Regione	N.	Distretti industriali	Specializzazione
	28	SENIGALLIA	T-A
	29	SERRA DE'CONTI	Pelli-Cuoio-C
	30	TOLENTINO	Pelli-Cuoio-C

	31	TREIA	Arredamento
	32	URBANIA	T-A
	33	URBINO	Arredamento
	34	URBISAGLIA	Pelli-Cuoio-C
Lazio	1	CIVITA CASTELLANA	Arredamento
	2	SORA	Carta e Poligrafiche
Abruzzo	1	ATRI	Arredamento
	2	CRECCHIO	T-A
	3	GIULIANOVA	T-A
	4	GUARDIAGRELE	Pelli-Cuoio-C
	5	ORSOGNA	Pelli-Cuoio-C
	6	TERAMO	T-A
Campania	1	MONTEMILETTO	Arredamento
	2	SAN MARCO DEI CAVOTI	T-A
	3	SOLOFRA	Pelli-Cuoio-C
	4	TAURASI	Pelli-Cuoio-C
Puglia	1	BARLETTA	Pelli-Cuoio-C
	2	MARTINA FRANCA	T-A
	3	PUTIGNANO	T-A
Calabria	1	BISIGNANO	Alimentari
	2	MAIERATO	Alimentari

Legenda: T-A=tessile-abbigliamento, C=calzature, O=oreficeria, Me=meccanica

Confronto tra distretti Istat e distretti riconosciuti con Legge regionale

Le seguenti tabelle mostrano, per le Regioni che hanno riconosciuto i distretti industriali, il confronto tra tali distretti e quelli individuati dall'Istat sulla base dei s.l.l. individuati con i dati del Censimento del 1991. .

LOMBARDIA						
ISTAT (D.I.'91)		D.I. riconosciuti (L.R. 7/93)				Altre aree-sistema*
N.	D.I.	N.	D.I.	Principali Comuni	Specializz. az. settoriale	
42	Busto Arsizio, Gallarate, Como, Bellagio, Premana, Desio, Brescia, Vilminore di Scalve, Chiari, Edolo, Manerbio, Lecco, Montichiari,	21	Asse Sempione	Busto Arsizio, Gallarate	T/cotoniero	Distretto rurale della Franciacorta (vino)
			Comasco	Como, Olgiate Comasco	serico	
			Brianza comasca/milanese	Cantù, Giussano	L e M	
			Lecchese	Carvico, Lecco, Oggiono	Me	Farmaceutica milanese (biotecnol.)
			Brianza	Besana in Brianza	Me	
			Valbrembana	Brembilla, Oltre il Colle, Sant'Ombono Imagna	L	

Lodi, Orzinuovi, Iseo, Palazzolo sull'Oglio, Quinzano d'Oglio, Vigevano, Ostiglia, Castelleone, Sermide, Suzzara, Varese, Morbegno, Bergamo, Clusone Romano di Lombardia, Treviglio, Darfo Boario Terme, Lumezzane, Gambara, Pontevico, Crema, Vestone, Mortara, Casalmaggio re, Cremona, Castel Goffredo, Castiglione delle Stiviere, Marcaria, Viadana	Valseriana	Leffe	T/A	Oro di Mede
	Sebino Bergamasco	Sarnico	guarniz. in gomma	
	Camuno Sebino	Esine	metallurgia	Bottoni di Grumello (area specializat a formata da 18 comuni, la maggior parte dei quali fa parte del D.I. di Palazzolo sull'Oglio) Alcuni indicatori: Indice di concentraz .: 42,6 UL/kmq (+15,7 rispetto alla media lombarda) Indice di imprend.: 7,5UL/100 ab. (+0,3 rispetto alla media lombarda)
	Valtrompia- Valsabbia	Lumezzane, Odolo, Vestone	prod.metall o	
	Bassa bresciana	Calvisano, Leno, Manerbio, Ostiano, Pavone del Mella, Pontevico, Verolanuova	A	
	Castelgoffredo	Asola, Gazoldo degli Ippoliti	calze/A	
	Canneto sull'Oglio	Canneto sull'Oglio	giocattoli	
	Trevigliese	Treviglio	costruz., prod.metall o, macchine	
	Calasco- Viadanese	Casalmaggiore, Viadana	L	
	Belgioioso	Belgioioso	Me	
	Vigevanese	Vigevano	C/macchin e per C	
	Lomellina	Mede, Mortara	T	
	Palazzolo sull'Oglio	Palazzolo sull'Oglio	T/A	
	Oltrepò Mantovano	Poggio Rusco	maglieria	
Basso Mantovano	San Benedetto Po', Suzzara, Gonzaga	carpenteria metallica		

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; C=calzature; L=legno; M=mobili;
Me=meccanica

*Fonte: Sole 24 ore, vari anni.

PIEMONTE						
ISTAT (D.I.'91)		D.I. riconosciuti (D.C.R. 18/06/96 n.250-9458)				
N.	D.I.	N.	D.I.	Principali comuni appartenenti	Specializz. az. settoriale	Precedente individuazione
16	Oleggio, Omegna, Dogliani, Nizza Monferrato, Rivarolo Canavese, Biella, Cossato, Gattinara, Borgomanero, Bene Vagienna, Carrù, Cortemilia, Saluzzo, Canelli, Cerrina Monferrato, Ovada	14	Chierese	Chieri-Cocconato	T/A	Chieri-Cocconato
			Canavesano	Cifrè-Sparone, Forno C.se, Rivarolo -Pont C.se	Me	Cifrè-Sparone
						Forno-Canavese
						Rivarolo -Pont C.se
			Torinese	Pianezza-Pinerolo	Me	Pianezza-Pinerolo
			Biellese	Biella, Cossato, Crevacuore, Tollegno, Trivero	T/A	Biella
						Cossato
						Crevacuore
						Tollegno
			Vercellese	Livorno Ferraris-Santhià	Me	Livorno-Ferraris-Santhe
			Valsesia	Gattinara-Borgosesia, Carpignano	T/A	Gattinara-Borgosesia
						Carpignano Sesia
			Novarese	Oleggio, Varallo Pombia	T/A	Oleggio
			Verbano-Cusio	Omegna-Varallo Sesia-Stresa, S.Maurizio d'Opaglio-Armeno	Me	Verbano-Cusio
Verbano-Cusio						
Casalese	Casale M.-Quattordio-Ticineto, Cerrina M.	Me	Casale M.-Ticineto-Quattordio			
			Cerrina M.			
Valenza	Valenza Po	oreficeria	Valenza Po			
Valle Belbo	Canelli-S.Stefano Belbo	alimentare	Canelli-S.Stefano Belbo			
La Morra	La Morra	alimentare	La Morra			
Cortemilia	Cortemilia	T/A	Cortemilia			
Cuneese	Revello, Sanfront	T/A	Revello			
			Sanfront			

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; C=calzature; L=legno; M=mobili; Me=meccanica

TOSCANA							
D.I.I stat		D.I. riconosciuti (D.C.R. 69/2000)			S.P.L. manifatturieri (D.C.R.69/2000)		
N°.	D.I.	N°.	D.I.	Specializz. az. settoriale	N.°	Specializza. z. settoriale	
19	Lucca, Pietrasanta, Montecatini Terme, Pistoia, Castelfiorentino Empoli, Prato, Santa Croce sull'Arno, Arezzo, Pratovecchio, Poggibonsi, San Quirico d'Orcia, Sinalunga, Barga, San Marcello Pistoiese, Bibbiena, Pieve Santo Stefano, Sansepolcro, Gaiole in Chianti	12	Valdinievole	pelli, cuoio, C	28	Lunigiana	Alimentare
						Valle del Serchio, (Q. Garfagnana)	pelli, cuoio, C
						Versilia	cantieristica
			Castelfiorentino	Pelli, cuoio, C		Area lucchese	pelli, cuoio, C
						Area pistoiese (Q. Montano)	Metallo, L, M
			Empoli	T/A		Area pistoiese (Q.Metropolitano)	L e M
						Area fiorentina (Q.Val di Sieve)	pelli, cuoio, C
			Prato	T/A		Area fiorentina (Q.Centrale)	pelli, cuoio, C
						Circondario di Empoli (Q.Valdesano)	L e M
			Santa Croce sull'Arno	Pelli, cuoio, C		Val d'Era	Mezzi di trasp., L e M
			Poggibonsi	L e M		Area pisana	chimica
						Area livornese	Component. per auto
						Val di Cecina (Q.Costiero)	Chimica
		Val di Cecina (Q.Interno)	alabastro				
		Val di Cornia	metallo				
		Alta Val d'Elsa	vetro				
		Area Urbana	Chimica, alimentare				
		Crete Senesi-Val d'Arbia	creta				
		Val di Merse	Chimica, alimentare				
		Chianti	alimentare				
		Casentino	Cemento, calce, gesso				

			Carrara	marmo		Alta Val Tiberina	alimentare
						Area Aretina	A
						Val di Chiana Areatina	A
			Valdarno Superiore	Pelli, cuoio, C		Val di Chiana Senese	Minerali non metalliferi
						Amiata-Val d'Orcia	Pelli, cuoio, C, prod. per l'edilizia
			Casentino-Val Tiberina	T/A		Amiata Grossetano	alimentare
						Albegna Fiora (Q.Colline Interne)	alimentare

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; C=calzature; L=legno; M=mobili

VENETO					
D.I. Istat		D.I. riconosciuti (D.C.R. 79/99)			
N°.	D.I.	N°.	D.I.	Specializzazione settoriale	Principali Comuni dell'area
34	Bovolone, Castagnaro, Cerea, Bassano del Grappa, Pieve di Cadore, Marostica, Pieve d'Alpago, Santo Stefano di Cadore, Castelfranco Veneto, Conegliano, Oderzo, Treviso, Cavarzere, Este, Monselice, Montagnana, Adria, Padova, Badia Polesine, Castelmasa, Porto Tolle, Trecenta, San Bonifacio, San Giovanni Ilarione, Sant' Ambrogio di Valpolicella, Arzignano, Lonigo, Schio, Thiene, Vicenza, Montebelluna	19	Area Pedemontana (comprende al suo interno anche il sottosistema distrettuale di Schio-Thiene e quello di Bassano del Grappa)	T/A	Nella stessa area coesistono tre diverse specializzazioni produttive. La Regione ha individuato tre distretti nell'area che comprende, tra gli altri, i Comuni di: Treviso, Bassano del Grappa, Schio, Thiene, Valdagno Castelfranco Veneto, Feltre, Montebelluna, Cittadella
			Schio-Thiene	Me	
			Bassano del Grappa	Materiali per arredamento	
			Area Meridionale	T/A	La Regione ha individuato due distretti nell'area che comprende, tra gli altri, i Comuni di: Rovigo, Chioggia, Este, Monselice, Adria, Badia Polesine
			Chioggia-Delta Po	Agroalimentare-ittico	
			Bassa Pianura Veronese	L e M	Legnago, Montagnana
			Sinistra Piave	L e M	Esistono due distretti nell'area comprendente, tra gli altri, i Comuni di: Conegliano, Vittorio Veneto, Gaiarine, Orsago, Cordignano, Valdobbiadene, Santo Stino di Livenza
			Conegliano	Me	
			Montebelluna	C	Montebelluna
			Collina Veronese	C	San Giovanni Ilarione
			Arzignano	Concia ed elettromeccanico	Arzignano
			Area Bellunese-Trevigiana	Occhialeria	Cadore, Agordino, Comelico
			Marmo Veronese	Marmo	Sant'Ambrogio di Valpolicella

Montebelluna, Pieve di Soligo, Vittorio Veneto, Cittadella	Vicenza	Oreficeria	Vicenza
	Brenta	C	Dolo
	Nove	Ceramica	Nove, Marostica, Bassano del Grappa
	Murano	vetro	Murano
	Polesine Occidentale	giostre	Bergantino, Melara
	Lagunare-costiero	Opere marittime	Mestre, Marghera

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; C=calzature; L=legno; M=mobili

MARCHE							
D.I Istat		D.I. riconosciuti (D.C.R.20/03/95 n.255)			A.V.D. individuate (D.G.R.3260 del 20/12/1999)		
N.	D.I.	N.	D.I.	Specializz az. settoriale	N.	AVD (delimitaz.	Specializzaz. settoriale
34	Cagli, Fano, Fossombrone, Mondolfo, Pergola, Pesaro, Piandimeleto, Sant'Angelo in Vado, Urbino, Sassocorvaro, Ostra, Senigallia, Serra De'Conti, Monte San Giusto, Recanati, Sarnano, Fermo, Tolentino, Jesi, Comunanza, Montefiore dell'Aso, Montegiorgio, Montegranaro, Porto Sant'Elpidio, San Benedetto del Tronto, Urbania, Osimo, Cingoli, Civitanova	9	Piandimeleto- Sassocorvaro	L e M	26	Piandimeleto	L e M
			Fossombrone-Saltara	L e M		Sassocorvaro	L e M
			Mondolfo	T/A		Urbania	T/A
			Sant'Angelo in Vado-Urbania	T/A		Sant'Angelo in Vado	T/A
			Filottrano	T/A		Fossombrone	L e M
			Serra De' Conti	pelli, cuoio e C		Pesaro	L e M
			Fabriano	Me		Pergola	T/A
			Recanati	Strumenti musicali e giocattoli		Mondolfo	T/A
			Tolentino - Fermo	Pelli, cuoio e C		Serra de'Conti	pelli, cuoio e C
						Ostra	T/A
						Fabriano	M
						Recanati	strumenti musicali
						Osimo	strumenti musicali e giocattoli
						Cingoli	T/A
		Tolentino	pelli, cuoio e C				
		Civitanova Marche	pelli, cuoio e C				
		Treia	L e M				
		Urbisaglia	T/A				
		Porto Sant'Elpidio	pelli, cuoio e C				
		Monte San Giusto	pelli, cuoio e C				
		Monte San Pietrangeli	pelli, cuoio e C				
		Monte granar o	pelli, cuoio e C				
		Montegiorgio	pelli, cuoio e C				
		Fermo	pelli, cuoio e C				
		Montefiore dell'Aso	pelli, cuoio e C				

Civitanova Marche, Treia, Urbisaglia, Ascoli Piceno, Monte San Pietrangeli, Offida					Offida	pelli, cuoio e C
--	--	--	--	--	--------	------------------

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; C=calzature; L=legno; M=mobili.

LIGURIA					
D.I. Istat '91		D.I. riconosciuti (D.G.R.17/02/95, n.496)			
N.	D.I.	N.	D.I.	Principali Comuni dell'area	Specializzaz. settoriale
1	Masone	1	Cicagna	Cicagna, Coreglia Ligure, Favale di Malvaro, Mezzanego, Lorsica, Moconesi	lavorazione ardesia

FRIULI VENEZIA GIULIA					
D.I. Istat '91		D.I. riconosciuti (D.G.R. 27/05/94, n.2179 e D.G.R. 13/10/94, n.4751)			
N.	D.I.	N.	D.I.	Principali Comuni dell'area	Specializzaz. settoriale
3	Udine, Maniago, Spilimbergo	4	Maniago	Maniago, Arba, Barcis, Vivaro	prodotti in metallo
			Manzano	Manzano, Premariacco, Butrio, Trivignano Udinese	L e M (sedie)
			Sacile	Sacile, Cordignano, Budoia, Gaiarine, Orsago, Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Prata di Pordenone, Polcenigo	L e M
			San Daniele del Friuli	San Daniele del Friuli	C, A e biancheria

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; C=calzature; L=legno; M=mobili.

ABRUZZO					
D.I. Istat '91		D.I. riconosciuti (D.C.R.07/03/96, n.742/C)			
N.	D.I.	N.	D.I.	Principali Comuni dell'area	Specializzaz. settoriale
6	Crecchio, Guardiagrele, Orsogna, Atri, Guilianova, Teramo	4	Vibrata-Tordino Vomano	Giulianova	T/A
			Maiella	Crecchio, Orsogna, Villamagna	T/A
			Piana del Cavaliere	Carsoli, Oricola	Me/elettronico Grafico/cartario
			Vastese (San Salvo-Gissi-Atessa)	San Salvo, Gissi, Atessa	Vetro/chimica

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento; M=mobili; Me=meccanica

CAMPANIA					
D.I. Istat '91		D.I. riconosciuti (D.G.R. 02/06/97, n.60)			
N	D.I.	N	D.I.	Principali Comuni dell'area	Specializzazione settoriale
4	San Marco dei Cavoti, Solofra, Montemiletto, Taurasi	7	Solofra	Solofra, Serino	concia
			Calitri	Calitri, Cairano, Aquilonia, Andretta	T/A
			San Marco dei Cavoti	San Marco dei Cavoti, Castelfranco in Miscano, San Bartolomeo in Galdo, Pesco Sannita, Baselice	T/A
			Casapulla	Casapulla, Caserta, Sant'Agata dei Goti, Arienzo	T/A, macchine
			Grumo Nevano	Grumo Nevano, Aversa, Trentola-Ducenta	T/A, concia
			San Giuseppe Vesuviano	San Giuseppe Vesuviano, Palma Campania, Poggiomarino	T/A
			Nocera Inferiore	Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Sarno, Angri, Mercato San Severino	alimentare

Legenda: T= tessile; A=abbigliamento.

SARDEGNA					
D.I. Istat '91		D.I. riconosciuti (D.Ass.Ind. 07/08/97 n.377)			
N°	D.I.	N°	D.I.	Principali Comuni dell'area	Specializzazione settoriale
-	-	4	Calangianus	Calangianus, Tempio Pausania, Aggius, Berchidda	sughero
			Orosei	Orosei	marmo
			Samugheo	Samugheo, Fordongianus, Busachi, Ruinas	tappeti

			Gallura	Aggius, Tempio Pausania, Calangianus, Berchidda, Telti, Alà dei Sardi	granito
--	--	--	---------	---	---------

PUGLIA					
D.I. Istat '91		D.I. in progetto di riconoscimento			
N°	D.I.	N°	D.I.	Principali Comuni dell'area	Specializza z. settoriale
3	Barletta, Martina Franca, Putignano	6	Nord Barese Ofantino	Andria, Barletta, Canosa di Puglia, Trani	C
			Conca Nord Barese	Bisceglie, Bitonto, Molfetta, Terlizzi	A, ind.alimenta re
			Murgiano	Acquaviva, Altamura, Gioia del Colle	Mobili-salotti
			Dei Trulli	Alberobello, Castellana Grotte, Martina Franca	A
			Nardò-Gallipoli	Alezio, Alliste, Gallipoli, Sannicoli	A
			Casarano	Collepasso, Morciano di Leuca, Presicce, Tricase	C

Legenda: A=abbigliamento; C=calzature

LAZIO				
D.I. Istat '91		D.I. in progetto di riconoscimento		
N°	D.I.	N°	D.I.	Specializza z. settoriale
2	Civita Castellana, Sora	3	Civita Castellana	ceramiche
			Sora	A
			Corano Ausonio	perlato

Legenda: A=abbigliamento

	Lomb.	Piem.	Liguria	Veneto	Friuli-V.G.	Er
Distretti riconosciuti	21	25	1	19	4	
Strumenti:						
Programma di sviluppo (Piano di distretto, Piano svil.locale)	*	*	*		*	
Contratti di programma		*			*	
Obbiettivi:						
Centri servizi per l'innovazione	*	*	*			
Sportelli informativi (su normative UE, finanziamenti...)	*	*	*			
Supporto per qualità e certificazione e R&S	*	*	*			
Sostegno commercializzaz. e promozione all'estero	*	*	*			
Sostegno all'internazionalizzazione					*	
Formazione professionale					*	
Sistema telematico distrettuale		*	*			
Risanamento siti industriali dismessi	*	*	*			
Infrastrutture (aree industriali o artigianali)					*	
Interventi rel. a problematiche ambientali		*	*		*	
Cooperazione tra distretti						
Partenariato economico tra imprese	*				*	
Marketing territoriale						
Sostegno all'occupazione e sicurezza sul lavoro					*	
Crisi aziendali						
Attori:						
Comitato di distretto/Comitato di Area/Coico	*	*	*	*		
Ammontare dei contributi:						
%contributo max tot.	40%	40%				
Importo max	500/a e 1.000/tr	500/a e 1.000/tr				

4.2 Appendice normativa

Di seguito alcuni estratti da leggi regionali sui distretti industriali.

Regione Piemonte

Legge regionale 12 maggio 1997, n. 24.

Interventi per lo sviluppo dei sistemi locali di imprese nei distretti industriali del Piemonte.

(B.U. 14 maggio 1997, n. 19)

Art. 1.

(Finalita' della legge)

1. Con la presente legge la Regione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), organizza e disciplina interventi nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi della citata legge, del decreto ministeriale 21 aprile 1993 e della deliberazione di attuazione del Consiglio regionale.
2. La Regione individua il distretto quale ambito di sviluppo economico - occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di approfondire la conoscenza delle problematiche del sistema produttivo, perseguire l'uso piu' efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare e attivare nuove linee di intervento. A tal fine la Regione favorisce la predisposizione di programmi di sviluppo e la costituzione dei Comitati di distretto di cui all'articolo 2.
3. La Regione inoltre sostiene e finanzia, alle condizioni e con le modalita' di cui alla presente legge, secondo quanto previsto dall'articolo 36, comma 3, della l. 317/1991, progetti innovativi di politica industriale concernenti piu' imprese proposti e realizzati, nelle aree classificate come distretto, da consorzi, societa' consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.

Art. 2.

(Comitati di Distretto)

1. Nell'ambito di ogni distretto, o di aggregazioni di distretti omogenei, vengono istituiti, su iniziativa delle parti istituzionali locali e/o delle parti sociali, Comitati di distretto.
2. I Comitati sono composti dai rappresentanti delle associazioni imprenditoriali e delle organizzazioni sindacali piu' rappresentative dell'area e dai rappresentanti degli enti locali di maggior dimensione e di eventuali altre istituzioni pubbliche operanti nel campo della politica industriale nell'area.
3. I Comitati sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni proposte a livello locale e secondo criteri di rappresentativita' e di equilibrata presenza delle componenti sopra indicate (imprenditori, sindacati, enti pubblici).
4. La Giunta regionale promuove, dove le caratteristiche dimensionali e l'affinita' delle problematiche industriali lo rendono opportuno, l'aggregazione fra distretti contigui, istituendo un unico Comitato di distretto.
5. Il Comitato ha sede di norma presso il Comune di maggior dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica, che ne assicura il coordinamento dell'attivita' e la segreteria tecnica, secondo le modalita' stabilite dal Comitato stesso, al fine di assicurarne la migliore funzionalita'. Il Comitato, di norma, e' composto da non piu' di quindici membri.
6. La funzione del Comitato di distretto e' quella di costituire una sede locale di confronto fra le parti interessate sui temi di politica industriale locale; in particolare il comitato di distretto:
 - a) promuove il miglior utilizzo, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria, attraverso la predisposizione di programmi di sviluppo di cui all'articolo 1;

- b) evidenzia la opportunita' di nuovi strumenti di intervento;
 - c) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;
 - d) esprime, laddove il Comitato sia stato formalmente istituito, un parere sui progetti di cui si richiede il finanziamento ai sensi della presente legge. Il parere ha come contenuto una valutazione sul grado di corrispondenza e conformita' del progetto proposto agli obiettivi ed ai contenuti indicati dagli articoli 4 e 5 e dal documento programmatico di cui al comma 7.
7. *Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 6, i Comitati di distretto presentano alla Giunta regionale, entro tre mesi dalla data di costituzione, il programma di sviluppo di cui all'articolo 1, comma 2, consistente in un documento programmatico di orientamento e di indirizzo con il quale sono evidenziati gli obiettivi e le strategie di politica industriale locale che si ritiene di perseguire nell'ambito del distretto.*
- Il documento di orientamento ed indirizzo fa riferimento alle finalita' indicate all'articolo 4 della legge, specificandole in relazione alle caratteristiche ed alle problematiche del distretto e tiene conto delle indicazioni contenute negli atti di programmazione economica e territoriale adottati a livello regionale e locale. Il documento programmatico puo' essere aggiornato con analoghe modalita'.*

Art. 3.

(Contratti di programma)

1. Il Presidente della Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 36, comma 3, della l. 317/1991, e' autorizzato a stipulare contratti di programma aventi ad oggetto progetti innovativi di politica industriale concernenti piu' imprese con consorzi, societa' consortili, piccole e medie imprese fra loro associate, societa' consortili a capitale misto pubblico e privato, enti e societa' a prevalente partecipazione pubblica aventi finalita' statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese, aventi sede ed operanti nelle aree classificate come distretti industriali ai sensi dell'articolo 36, commi 1 e 2, della l. 317/1991.
2. I progetti e i contratti di programma sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale, acquisito il parere dei Comitati di distretto interessati, che autorizza il Presidente alla stipulazione dei contratti.
3. Il finanziamento dei progetti puo' avvenire anche senza il ricorso al contratto di programma quando le caratteristiche del progetto, per durata e/o entita' del contributo richiesto e/o numero dei soggetti coinvolti e/o caratteristiche tecniche, non presenta particolari complessita'; in tal caso le modalita' di realizzazione del progetto e le condizioni del finanziamento regionale sono direttamente stabilite dalla deliberazione della Giunta regionale di approvazione del progetto.
4. I progetti possono riferirsi ad un solo distretto o a piu' distretti contigui con problematiche analoghe.
5. La durata dei progetti non puo' superare i tre anni.
6. Il finanziamento e' concesso nei limiti percentuali di cui all'articolo 6 e non puo' comunque superare l'ammontare di lire 1.000 milioni nel triennio, con il limite di lire 500 milioni per anno.
7. I progetti devono avere finalita' e contenuti riferibili ad una o piu' delle indicazioni previste negli articoli 4 e 5.
8. I progetti che incidono in tutto o in parte su aree oggetto di altri specifici interventi di politica industriale comunitaria, nazionale e regionale devono essere con questi opportunamente coordinati.

Art. 4.

(Finalita' dei progetti)

1. I progetti, relativi ad uno o piu' distretti, dovranno perseguire le seguenti finalita':
 - a) creare le condizioni che consentano la valorizzazione delle risorse e delle conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto o attruibili nello stesso;
 - b) favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore e promuovere il rilancio dell'occupazione qualificata in attivita' innovative di ricerca, produzione, servizi;

- c) favorire la trasformazione e lo sviluppo del territorio arricchendone la dotazione di strutture di servizio al sistema produttivo.
2. In particolare, tenendo conto delle diverse situazioni e condizioni locali e settoriali, dovranno essere perseguiti i seguenti obiettivi:
- a) sviluppare ulteriormente le strutture produttive esistenti, specie con il rafforzamento della loro proiezione internazionale;
 - b) favorire i processi di riorganizzazione interna dei settori di specializzazione produttiva, specie nella prospettiva di integrazione di sistema e di consolidamento delle relazioni fra imprese;
 - c) migliorare le prestazioni operative dei sistemi produttivi specializzati con la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi mirati ad elevare il livello di qualità di processo, di prodotto e di strutture organizzative;
 - d) sostenere, dove necessario, la diversificazione e la riconversione delle strutture operanti in specializzazioni produttive mature;
 - e) sostenere la reindustrializzazione di aree che, pur presentandosi ancora come distretti industriali, evidenziano processi di declino, e la riconversione dei settori colpiti da fenomeni di crisi strutturale, agevolando la creazione di nuova imprenditorialità e la riallocazione delle risorse umane.

Art. 5.

(Contenuti dei progetti)

I progetti dovranno riferirsi almeno ad una delle tipologie di contenuti di seguito specificate:

- a) sviluppo o creazione di sportelli territoriali specializzati di informazione, assistenza e promozione per l'utilizzo da parte delle imprese delle strumentazioni di supporto relative alle normative ed agli interventi regionali, nazionali e comunitari per il sistema produttivo;*
- b) sviluppo o creazione di centri per servizi comuni alle imprese con particolare riferimento alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni a contenuto innovativo, alla promozione di nuove attività produttive, alla gestione unificata di procedure amministrative;*
- c) predisposizione di metodologie e sistemi per analisi, diagnosi ed interventi di qualità e di certificazione di prodotti e processi e per l'omologazione e l'unificazione delle normative e degli standards tecnici;*
- d) sviluppo e creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo del design e per le applicazioni di procedure di qualità e di certificazione;*
- e) sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni presenti nel distretto, con particolare riferimento alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla aggregazione della offerta nelle iniziative di promozione commerciale, alla ricerca di partnership tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine dei distretti e dei loro prodotti;*
- f) attivazione di reti telematiche e di strutture logistiche comuni per una più efficiente gestione dei flussi informativi e fisici, interni ed esterni ai distretti, con particolare riferimento alle relazioni di fornitura ed alla cooperazione fra imprese e fra queste e la pubblica amministrazione nonché alla costituzione di banche dati comuni;*
- g) risanamento, ripristino e riutilizzo di siti industriali dismessi, da destinare alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese nonché ad attività di promozione e valorizzazione dell'immagine del distretto e delle sue tradizioni industriali;*
- h) predisposizione di analisi e di metodologie di intervento innovative rispetto a problematiche ambientali connesse alle attività produttive specifiche del distretto e relative applicazioni;*
- i) altre iniziative di politica industriale locale il cui contenuto sia riferibile ad ulteriori eventuali obiettivi stabiliti, anche su istanza dei Comitati di distretto, dal Consiglio regionale con la deliberazione di cui all'articolo 8, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 4.*

Art. 6.

(Soggetti beneficiari e condizioni del finanziamento)

1. Il finanziamento dei progetti è concesso, nella misura del 40 per cento delle spese ritenute ammissibili e dei valori assoluti di cui all'articolo 3, ai seguenti soggetti:
- a) consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, fra piccole e medie

imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale.

b) società consortili a capitale misto pubblico privato costituite fra piccole e medie imprese come specificate alla lettera a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca e assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste debbono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20 milioni; possono partecipare alla società consortile anche imprese la cui dimensione ecceda quella stabilita al comma 3 a condizione che la quota della loro partecipazione non superi, sia singolarmente che nell'insieme, la quota del 20 per cento del capitale sociale;

c) piccole e medie imprese, come specificate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti di cui all'articolo 5;

d) enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo dei sistemi locali di imprese.

2. I soggetti beneficiari degli interventi devono avere sede, ad eccezione di quelli di cui alla lettera d) del comma 1, ed operare nelle aree classificate come distretti industriali.
3. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1994 (Adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.
4. Sono ammissibili al contributo gli investimenti materiali ed immateriali effettuati dopo la presentazione del progetto e della relativa domanda, mediante acquisizione o realizzazione diretta, attraverso i quali si concretizza il progetto approvato; le spese ammissibili sono specificate nella deliberazione di approvazione del progetto.
5. Il contributo, in conto capitale, è erogato in una o più rate in relazione allo stato di attuazione del progetto, secondo le modalità stabilite nella deliberazione di approvazione assunta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 3. Il contributo non può riferirsi ad iniziative che fruiscono di altri finanziamenti, in conto capitale, comunitari, statali o regionali.
6. I controlli sull'attuazione del progetto sono di competenza della Giunta regionale; i contributi sono revocati nel caso in cui il progetto non sia stato realizzato nei tempi previsti, ovvero nel caso di gravi difformità della realizzazione rispetto al progetto approvato. È in facoltà della Giunta regionale di erogare comunque la quota di contributo corrispondente alla parte del progetto realizzato, qualora questa abbia una sua propria validità e una autonoma funzionalità.

Art. 7.

(Procedure)

1. I soggetti indicati all'articolo 6 interessati ai contributi di cui alla presente legge presentano le proposte di progetto e la relativa richiesta di finanziamento al Presidente della Giunta regionale e, in copia, al comitato di distretto competente, alle scadenze previste dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione, la Giunta regionale, con propria deliberazione attuativa, stabilisce le scadenze annuali per la presentazione delle proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento che dovranno essere predisposte secondo le modalità stabilite nella stessa deliberazione.
3. Il Comitato di distretto esprime alla Giunta regionale il parere previsto dall'articolo 2, comma 6, entro i quarantacinque giorni successivi alle suddette scadenze.
4. L'istruttoria delle domande di finanziamento è affidata alle strutture della Giunta regionale competenti in materia di industria che possono avvalersi della assistenza tecnica degli enti strumentali della Regione e che acquisiscono, nel caso in cui le proposte di progetto interessino in modo rilevante anche altre materie, i pareri delle altre strutture regionali interessate.

5. Gli uffici regionali possono richiedere notizie esplicative, integrazioni e modificazioni alla proposta di progetto.
6. L'istruttoria si conclude, di norma entro novanta giorni, con la deliberazione della Giunta regionale assunta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ovvero con una deliberazione di non accoglimento della domanda.
7. Le strutture regionali competenti in materia di industria provvederanno direttamente o per il tramite degli enti strumentali, ad una attivita' di monitoraggio e di valutazione sugli effetti dei progetti realizzati rispetto alla situazione economica del distretto interessato; a tal fine i soggetti beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono tenuti a fornire le informazioni richieste dagli uffici.
8. Una relazione sullo stato di attuazione della presente legge e' presentata annualmente dalla Giunta al Consiglio regionale entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello di riferimento, anche al fine dell'eventuale adozione da parte del Consiglio di ulteriori indirizzi e prioritari per i progetti, cosi' come previsto dall'articolo 8.
9. Al fine di stimolare la predisposizione di progetti corrispondenti alle finalita' di cui alla presente legge e correlati alle problematiche dei distretti, la Giunta regionale, su proposta dei comitati di distretto o di propria iniziativa, puo' avvalersi di qualificati istituti pubblici o privati specializzati nelle analisi economiche e nello studio delle politiche industriali per i sistemi locali di imprese al fine di approfondire le caratteristiche socio-economiche delle aree distrettuali.

Art. 8.

(Priorita')

1. Nel caso di presentazione di piu' proposte di progetto e delle relative richieste di finanziamento, costituiscono elementi di prioritari':
 - a) la collocazione del distretto in tutto o in parte in aree non ammissibili ad altri interventi di politica industriale comunitaria riferiti a specifiche aree territoriali o settoriali;
 - b) Il parere favorevole del Comitato di distretto;
 - c) gli effetti occupazionali diretti previsti in relazione alla attuazione del progetto;
 - d) il grado di coinvolgimento e di partecipazione delle imprese locali e gli effetti diffusivi dell'intervento nel territorio;
 - e) il carattere innovativo degli interventi previsti dal progetto;
 - f) il contributo ai processi di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dall'attuazione del progetto.
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' stabilire con propria deliberazione, ulteriori prioritari' ovvero indicare obiettivi ulteriori rispetto a quelli elencati nell'articolo 5, riferibili in ogni caso ad interventi di politica industriale locale aventi comunque le finalita' indicate all'articolo 4. Le suddette indicazioni valgono per i progetti presentati a partire dalla scadenza successiva alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione della predetta deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 9.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti dall'articolo 6 e' autorizzata, per l'anno finanziario 1997, la spesa di lire 3.000 milioni e per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 9.000 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997, e' istituito apposito capitolo con la seguente denominazione: "Interventi per il finanziamento di progetti innovativi di politica industriale locale" e con la dotazione di lire 3.000 milioni in termini di competenza e di cassa.
3. Agli oneri complessivi, pari a lire 12.000 milioni, conseguenti all'applicazione dei commi 1 e 2, si provvede come segue: per lire 3.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 21170 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e per lire 9.000 milioni mediante riduzione del capitolo n. 27170 del bilancio di previsione per l'anno 1998.
4. Per gli anni successivi al 1998 si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
5. Per le attivita' previste dall'articolo 7 e' istituito nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1997 apposito capitolo con la seguente denominazione: "Spese per l'assistenza tecnica alle istruttorie, per il monitoraggio dei risultati, per l'attivita' di analisi

delle problematiche dei distretti" con la sola dotazione per memoria in termini di competenza e di cassa.

6. Per gli anni successivi si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci.
 7. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
 8. La Giunta regionale e' autorizzata, ove ne ricorrano i presupposti, ad utilizzare, per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge, anche risorse comunitarie attivando procedure di cofinanziamento.
-

Regione Friuli Venezia Giulia
LEGGE REGIONALE 11/11/1999, N. 027

Per lo sviluppo dei Distretti industriali.

Art. 1
(Finalita')

1. La Regione individua il distretto industriale quale ambito di sviluppo economico-occupazionale e quale sede di promozione e di coordinamento delle iniziative locali di politica industriale attraverso il confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area, al fine di concorrere al rafforzamento della competitivita' del sistema produttivo, perseguire l'uso piu' efficace degli strumenti di politica industriale esistenti, ricercare ed attivare nuove linee di intervento, favorire l'attuazione di progetti transregionali.

2. Al fine di quanto previsto al comma 1, la Regione favorisce la predisposizione di piani di sviluppo attraverso:

a) l' aumento della capacita' tecnologica, della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione, anche attraverso la diffusione delle tecnologie informatiche e telematiche;

b) la creazione di progetti comuni a piu' imprese, in particolare se finalizzati anche all'aggregazione di soggetti inizialmente diversi;

c) la valorizzazione e l'affinamento delle risorse umane attraverso la formazione;

d) il miglioramento delle condizioni ambientali del distretto;

e) l' internazionalizzazione delle imprese e la penetrazione in nuovi mercati, in particolare quando connessa con l'aumento della capacita' di regia degli insediati nel distretto;

f) lo stimolo e lo sviluppo di opere o sistemi infrastrutturali e impiantistici, in particolare in abbinamento fra soggetti pubblici e privati;

g) il riordino delle politiche territoriali;

h) il miglioramento delle condizioni di sicurezza sul lavoro.

3. Ogni altra attivita' connessa con quanto previsto al comma 2, ovvero sopravvenuta per effetto di innovazioni tecnologiche, puo' rientrare nelle finalita' di sviluppo dei distretti industriali.

Art. 2
(Individuazione dei distretti industriali)

1. Ai fini della presente legge i distretti industriali sono individuati ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come modificato dall'articolo 6 della legge 11 maggio 1999, n. 140, con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, in sede di prima

attuazione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. In via transitoria, e fino all'attuazione di quanto stabilito al comma 1, sono fatte salve le deliberazioni della Giunta regionale del 27 maggio 1994, n.2179, e del 13 ottobre 1994, n. 4751, riguardanti la determinazione dei distretti industriali in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 3
(Costituzione del Comitato di distretto)

1. Per il conseguimento delle finalita' di cui alla presente legge, in ognuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 2 e' costituito un Comitato di distretto.

2. Il Comitato di distretto rappresenta il Distretto industriale.

3. Nel Comitato di distretto, cosi' come previsto dall'articolo 4, sono rappresentati i Comuni territorialmente competenti, le Province e le Camere di

Commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché le Associazioni imprenditoriali e le Organizzazioni sindacali.

4. Il Comitato di distretto è costituito con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla richiesta di almeno uno dei soggetti aventi diritto alla partecipazione.

5. Ogni Comitato di distretto ha sede e segreteria presso il Comune con maggiore popolazione fra quelli appartenenti al distretto. L'ubicazione di sede e segreteria può essere variata con semplice deliberazione del Comitato di distretto, purché permanga nell'ambito territoriale di quest'ultimo.

6. Per l'organizzazione dei lavori la Giunta regionale, con apposito regolamento, può stabilire ulteriori specifiche modalità operative del Comitato di distretto.

Art. 4

(Composizione e operatività del Comitato di distretto)

1. Il Comitato di distretto è composto da:

- a) rappresentanti dei Comuni nelle figure dei Sindaci o di loro delegati, in numero non superiore a tre;
- b) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli industriali;
- c) due rappresentanti designati unitariamente dalle Associazioni degli artigiani;
- d) un rappresentante per ognuna delle Province su cui si estende il territorio del distretto nella figura del Presidente o di un suo delegato;
- e) un rappresentante per ognuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competenti nel territorio del distretto nella figura del Presidente;
- f) un rappresentante designato unitariamente dalle Associazioni sindacali dei lavoratori.

2. In sede di prima nomina i Comuni rappresentati sono quelli che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento. Successivamente, ad ogni rinnovamento del Comitato di distretto ai sensi dell'articolo 5, comma 4, permangono componenti di diritto non più di due Comuni che presentano il maggior numero di unità locali produttive di settore insediate nel territorio di riferimento, mentre i restanti Comuni sono scelti a rotazione secondo i criteri di cui all'articolo 6, comma 3.

3. I rappresentanti di cui al comma 1, lettere b), c) ed f) sono comunicati alla Giunta regionale dai soggetti competenti e possono essere sostituiti. In mancanza di designazione unitaria, la Giunta regionale provvede autonomamente alla nomina dei componenti mancanti scelti fra persone di comprovata esperienza nel campo economico-produttivo, tenendo conto dei soggetti più rappresentativi, considerati i criteri di cui alla legge 29 dicembre 1993, n.

580. La Giunta regionale delibera, altresì, singolarmente e per ogni distretto, il numero di rappresentanti dei Comuni di cui al comma 1, lettera a), e di cui al comma 2.

Successivamente alla prima nomina, il Comitato di distretto, con propria deliberazione, può modificare il numero dei rappresentanti stabiliti con la procedura di cui al periodo precedente.

4. Il Comitato di distretto è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei componenti in carica e delibera a maggioranza assoluta degli intervenuti.

Art. 5

(Il Presidente)

1. Il Comitato di distretto nomina il proprio Presidente fra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c).

2. Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dei componenti del Comitato di distretto e resta in carica 3 anni.

3. Decorsi trenta giorni dalla costituzione del Comitato di distretto senza che sia intervenuta l'elezione del Presidente, la Giunta regionale provvede direttamente alla nomina.

4. Ogniqualvolta decade il Presidente, il Comitato di distretto si rinnova nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3.

5. Il Presidente, se eletto tra i membri di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), cessa dal mandato in caso di decadenza dalle funzioni di rappresentante dei Comuni.

Art. 6

(Compiti del Comitato di distretto)

1. Il Comitato di distretto svolge i seguenti compiti:

- a) istituisce la denominazione breve del proprio distretto industriale;
- b) adotta il Programma di sviluppo e provvede a sorvegliarne lo stato di attuazione;
- c) approva i progetti predisposti dalle reti di enti e dai gruppi progettuali privati, al fine di ammetterli all'accesso delle risorse per lo sviluppo del Distretto;
- d) delega il Presidente all'effettuazione di singoli interventi esecutivi del Comitato di distretto;

e) ogni sei mesi, ovvero ogniqualvolta lo ritenga necessario, convoca i rappresentanti di tutti i Comuni del distretto industriale, delle Province e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, delle Associazioni imprenditoriali e delle

Organizzazioni sindacali, nonché delle altre realtà economico-associative operanti nel distretto, al fine di assicurare la più ampia partecipazione delle realtà sociali ed economiche operanti nello stesso.

2. Il Comitato di distretto fissa con regolamento interno le proprie modalità operative e le occasioni di consultazione degli organismi di cui al comma 1, lettera e), nel rispetto di quanto previsto nella presente legge e nelle norme correlate.

3. Il Comitato di distretto fissa i criteri di rotazione dei rappresentanti dei Comuni in seno al Comitato stesso, previo parere dell'organismo di cui al comma 1, lettera e).

Art. 7

(Programma di sviluppo dei distretti industriali)

1. Il Programma di sviluppo ha, di norma, durata triennale e viene aggiornato almeno annualmente su iniziativa del Comitato di distretto, ricostituendone la medesima estensione triennale.

2. Il Programma di sviluppo, nell'ambito di un progetto di politica industriale volto allo sviluppo del distretto industriale e conformemente alle finalità della presente legge, determina:

- a) le linee strategiche dell'operato del distretto;
- b) le scelte prioritarie di investimento privato per lo sviluppo del distretto;
- c) gli interventi prioritari infrastrutturali nel territorio del distretto;
- d) la possibilità di accesso di specifici progetti alle risorse previste.

3. I Programmi di sviluppo possono indicare le specifiche iniziative da realizzare qualora queste siano già state proposte dai soggetti di cui agli articoli 8 o 9 e complete di piani finanziari e temporali di spesa relativi a ciascuno di essi, con indicazione del tipo e dell'entità delle risorse pubbliche e private. Nei casi di progetti di iniziativa privata, gli incentivi richiesti al Comitato di distretto e destinati alla realizzazione del progetto, non potranno essere superiori alla meta' dell'ammontare della previsione di spesa.

4. Dopo la sua adozione, il Programma di sviluppo è trasmesso alla Giunta regionale, che lo approva anche parzialmente entro sessanta giorni ovvero lo rinvia al Comitato di distretto per un riesame, ovvero lo respinge.

5. La Giunta regionale, approvato il Programma di Sviluppo, ovvero decorsi inutilmente sessanta giorni dopo la richiesta di riesame, si attiva secondo quanto stabilito dalla presente legge.

6. Il Programma di sviluppo approvato è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 8

(Progetti di iniziativa pubblica e Conferenza dei Servizi)

1. Il Presidente della Giunta regionale, su istanza del Comitato di distretto, convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi della normativa vigente, al fine di accelerare l'attuazione di specifici progetti che richiedono l'azione coordinata e integrata dell'Amministrazione regionale e di ogni altra Amministrazione locale o statale, o comunque di altri soggetti pubblici o privati, per la definizione e la realizzazione di opere pubbliche, interventi sul territorio e infrastrutture di interesse prioritario.

2. Ove una Amministrazione esprima il suo motivato dissenso nei confronti delle determinazioni della Conferenza dei Servizi, il Presidente della Giunta regionale, sentito il Comitato di distretto, promuove le intese necessarie per raggiungere l'unanimità delle adesioni.

3. Se l'intesa di cui al comma 2 non è raggiunta entro tre mesi dall'accertato contrasto, relativamente agli Enti locali il Presidente della Giunta regionale avoca alla sua competenza le determinazioni da assumere. Se la mancata intesa riguarda altri enti, si procede ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), del DPR 15 gennaio 1987, n. 469.

Art. 9

(Progetti di iniziativa privata)

1. Le società in qualunque forma costituite, i consorzi, le associazioni temporanee, e le altre forme di cooperazione fra imprese comunque denominate, che siano costituiti da imprese di cui almeno una insediata nel territorio distrettuale possono sottoporre al Comitato di distretto specifici progetti finalizzati agli obiettivi di sviluppo del distretto industriale.

2. I soggetti di cui al comma 1, costituiti in forma di società di capitali, possono prevedere la collaborazione di soggetti pubblici e privati non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino al capitale sociale in misura superiore al cinquanta per cento del complessivo.

Ogni soggetto di cui al comma 1 può comunque prevedere la collaborazione di soggetti, pubblici e privati, non insediati nel distretto, purché gli esterni non partecipino in misura superiore al settanta per cento del costo complessivo del singolo progetto.

3. All'interno di un medesimo progetto si considera unitaria la partecipazione di diverse aziende giuridicamente autonome ma facenti capo ai medesimi soci di riferimento.

4. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di raggiungere lo scopo previsto nel progetto, possono prevedere la costituzione di un nuovo soggetto privato a cui si impegnino a partecipare, per l'intera durata di svolgimento del progetto, con quote predeterminate e tali da

costituire l'intero capitale del nuovo soggetto. A quest'ultimo soggetto possono essere trasferite le competenze di sviluppo, attive e passive, autorizzate dal Comitato di distretto, nei confronti del progetto medesimo.

5. Il Comitato di distretto esamina le proposte e, se rientrano nel Programma di sviluppo del distretto, le approva, le trasmette alla Giunta regionale, e consente l'accesso alle procedure di cui agli articoli 7 e 11.

6. La Giunta regionale, in casi particolari, può respingere il progetto ovvero sospendere l'approvazione per un periodo non superiore a centottanta giorni, decorsi i quali viene dato corso, senz'altro, alle conseguenze esecutive una volta che il Comitato di distretto abbia

proceduto entro i termini di sospensione alla sua ratifica.

Art. 10

(Accelerazione delle procedure amministrative previste per l'attuazione del Programma di sviluppo dei distretti e per la realizzazione di nuovi investimenti)

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, sono ridotti della meta' tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione e' necessaria per l'attuazione delle iniziative progettuali di cui agli articoli 8 e 9, nonche' per la realizzazione di nuovi investimenti da parte di imprese industriali, artigiane di produzione e di servizio alla produzione nei distretti.

2. In difetto della determinazione di un termine, il procedimento relativo al rilascio degli atti di cui al comma 1 deve concludersi entro sessanta giorni. Per la decorrenza dei termini di cui al presente comma e di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 28 agosto 1992, n.29.

3. I responsabili dei procedimenti amministrativi connessi all'attuazione delle iniziative e degli interventi di cui al comma 1 sono tenuti ad apporre sulle domande e richieste relative presentate dai soggetti interessati apposita annotazione evidenziante l'applicazione della riduzione dei termini di cui al comma 1.

Art. 11

(Risorse per la gestione e l'attuazione dei Programmi di sviluppo dei distretti industriali)

1. Per l'individuazione delle modalita' e delle forme di finanziamento degli interventi previsti nel Programma di sviluppo e ritenuti prioritari possono essere promossi specifici accordi di programma, ai sensi della normativa vigente.

2. I contributi correlati ai programmi di sviluppo dei distretti, nell'ambito di quanto previsto al comma 1, possono essere erogati a favore di soggetti pubblici, privati o di natura mista, responsabili della attuazione delle iniziative inserite nel Programma di sviluppo.

3. Per l'attuazione di opere pubbliche, di interventi sul territorio o di infrastrutture, il cui progetto e' compreso nel Programma di sviluppo, i contributi di cui al comma 2 possono essere concessi sino alla misura del cento per cento.

Art. 12

(Forme di finanziamento)

1. Alle iniziative progettuali, inserite nel Programma di sviluppo di cui agli articoli 8 e 9 ed approvate dalla giunta regionale, finanziabili attraverso le leggi agevolative esistenti, secondo le modalita' loro proprie, potra' essere riconosciuta dalla giunta stessa prioritarieta'.

2. Per l'assegnazione dei contributi, nel caso non si ritenesse di utilizzare le leggi agevolative esistenti, si ricorrera' a stanziamenti specificatamente attribuiti con la legge di bilancio.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore l'1 gennaio 2000.

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 24 8 1994 N. 19

Norme di attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 ed interventi per il sostegno delle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. La Regione favorisce i processi di sviluppo della piccola e media impresa ligure compresa quella artigiana attraverso l'attivazione di un organico sistema di interventi coordinandoli con i programmi comunitari nazionali e con la legislazione regionale in materia. La presente legge ha inoltre la finalita' di disciplinare l'attuazione della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese).

ARTICOLO 2

(Interventi)

1. La Regione per conseguire le finalita' indicate all' articolo 1 favorisce iniziative dirette a: a) realizzare nuovi insediamenti produttivi sia attraverso l' infrastrutturazione di aree sia attraverso il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi; b) sostenere progetti imprenditoriali per l' innovazione produttiva e la cooperazione interaziendale; c) sostenere la nuova imprenditorialita'; d) diffondere la cultura della qualita' nella imprese; e) facilitare l' accesso al credito; f) diffondere il ricorso al capitale di rischio; g) sviluppare l' internazionalizzazione delle imprese.

TITOLO I

INTERVENTI REGIONALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 5 OTTOBRE 1991 N. 317

CAPO I

ARTICOLO 3

(Progetto - programma di sviluppo)

1. Il Consiglio regionale in coerenza con i programmi ed i piani regionali di sviluppo economico in applicazione di quanto disposto dall' articolo 21 comma 3 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e sulla base delle norme di attuazione approvate dal Ministero dell'industria del commercio e dell' artigianato ai sensi dell' articolo 22 comma 5 approva annualmente su proposta della Giunta un progetto - programma di sviluppo concernente: a) le iniziative di cui all' articolo 19 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 da attuarsi da parte di consorzi societa' consortili centri per l' innovazione di cui agli articoli 17 18 e 34 e dai soggetti di cui all' articolo 23 della legge stessa; b) le iniziative di cui all' articolo 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. 2. Il progetto - programma di cui al comma 1 e' predisposto e attuato secondo le procedure indicate dagli articoli 21 22 e 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e dalle norme di attuazione degli stessi determinate dal Ministero dell' industria del commercio e dell' artigianato. 3. Nel progetto - programma sono individuate le priorita' di accesso alle agevolazioni di cui agli articoli 20 e 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317. 4. La Giunta regionale puo' concedere contributi in conto capitale integrativi di quelli concessi dal Ministero dell' industria del Commercio e dell' artigianato in base al riparto di cui all' articolo 21 comma 4 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 per la realizzazione di progetti di intervento inclusi nel progetto - programma fermi restando i limiti di cumulabilita' indicati dall' articolo 22 comma 3 dall' articolo 27 comma 13 della legge stessa. I limiti e le modalita' di concessione dei contributi regionali sono indicati nel progetto - programma fatte salve le disposizioni di legge regionale in materia.

CAPO II

ARTICOLO 4

(Distretti industriali)

1. Il Consiglio regionale su proposta della Giunta individua i distretti industriali di cui all' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 sulla base degli indirizzi e dei parametri di riferimento fissati nel decreto del Ministro dell' industria commercio e artigianato sentite le Unioni regionali delle camere di commercio industria artigianato e agricoltura. 2. La Giunta regionale ai sensi dell'articolo 36 commi 3 e 4 della legge n. 317/ 1991: a) determina i criteri di priorita' degli interventi innovativi concernenti piu' imprese da attuarsi nei

distretti industriali; b) approva i contratti di programma con i consorzi di sviluppo industriale; c) concede i relativi finanziamenti nei limiti e con le modalita' stabiliti dalla Giunta stessa.

TITOLO II

INTERVENTI PER IL SOSTEGNO DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA

ARTICOLO 5

(Soggetti beneficiari)

1. Possono usufruire dei benefici previsti dalla presente legge: a) le piccole e medie imprese di produzione e di servizio alla produzione comprese quelle artigiane di produzione e di servizi alla produzione costituite anche in forma cooperativa cosi' come definite dalla normativa comunitaria e statale; b) i consorzi e le societa' consortili anche miste di cui agli articoli 17 18 27 della legge 5 ottobre 1991 n. 317.

CAPO I

ARTICOLO 6

(Fondo di rotazione per l'infrastrutturazione di aree produttive e il recupero di aree e fabbricati ad uso produttivo dismessi) 1. Al fine di favorire la realizzazione di aree attrezzate per l'insediamento dei soggetti di cui all' articolo 5 anche attraverso il recupero di aree e fabbricati dismessi la Regione concede alla FILSE SpA ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 1973 n. 48 un contributo in conto capitale per la costituzione di un fondo di rotazione che sara' utilizzato per l'acquisto di aree e/ o di fabbricati per la realizzazione di opere di urbanizzazione e per la eventuale ristrutturazione di fabbricati dismessi. Il fondo di rotazione potra' essere inoltre utilizzato per la partecipazione della FILSE SpA al capitale delle societa' di cui all' articolo 3 della legge regionale 21 luglio 1986 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni nonche' nel limite massimo del 25 per cento del fondo al capitale di societa' di promozione e sviluppo industriale e per la realizzazione di parchi scientifici e tecnologici. 2. Ad eccezione delle opere di urbanizzazione da trasferire ai Comuni la proprieta' degli immobili e/ o delle altre opere realizzate potra' essere trasferita ai soggetti indicati all' articolo 5 o a primarie societa' di leasing che saranno vincolate a concedere in locazione finanziaria gli immobili e le opere ai soggetti stessi. I corrispettivi andranno a reintegro del Fondo di rotazione per successivi impieghi. 3. Qualora la proprieta' degli immobili e/ o delle opere sia trasferita a nuova imprese o a imprese gia' operanti che impiantino nuove unita' produttive con la creazione di occupazione aggiuntiva purché le stesse non abbiano in atto sospensioni dal lavoro ai sensi dell' articolo 2 della legge 12 agosto 1977 n° 675 ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei sei mesi precedenti all' acquisto il prezzo di trasferimento sara' stabilito secondo i criteri individuati ai sensi dell' articolo 7 lettera g). L' agevolazione non potra' comunque superare il 20 per cento del prezzo di trasferimento delle aree e/ o degli immobili da praticare alle altre imprese sino ad un massimo di lire 300.000.000. Le agevolazioni di cui al presente comma non sono cumulabili con altri contributi pubblici.

ARTICOLO 7

(Funzionamento del Fondo di rotazione)

1. Il contributo di cui all' articolo 6 e' concesso alla FILSE SpA con deliberazione della Giunta regionale che dovra' prevedere tra l' altro: a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli investimenti comunitari e nazionali; b) le disposizioni volte a garantire la compatibilita' e il coordinamento con le iniziative di cui all' articolo 1 della legge regionale 21 luglio 1986 n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni; c) i criteri di priorita' territoriale degli interventi; d) la percentuale minima di domanda per ogni specifico insediamento gia' riscontrabile al momento di utilizzazione del Fondo calcolata con riferimento alla superficie lorda utilizzabile di edifici da realizzare o ristrutturare; e) i requisiti di eseguibilita' dell' intervento sotto il profilo urbanistico ed edilizio; f) i criteri ed elementi di formazione del prezzo di alienazione alle imprese degli immobili e/ o delle opere realizzate al netto degli eventuali contributi pubblici accordati alla FILSE SpA; g) i criteri e le modalita' di formazione del prezzo di alienazione degli immobili e/ o delle opere realizzate in caso di trasferimento degli stessi ai soggetti indicati all' articolo 6 comma 3; h) le modalita' di rendicontazione annuale della gestione del Fondo.

CAPO II

ARTICOLO 8

(Fondo per il sostegno di progetti imprenditoriali diretti alla ricerca innovazione produttiva e alla cooperazione interaziendale)

1. La Regione concede alla FILSE SpA un contributo in conto capitale ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale n. 48/ 1973 per la costituzione di un fondo destinato ad incentivare la realizzazione di progetti imprenditoriali che prevedano: a) ricerca e/ o sperimentazione diretta allo sviluppo di nuovi prodotti e/ o servizi ivi compresa la realizzazione di prototipi; b) applicazione di metodologie dirette a garantire e migliorare la qualita' dei processi produttivi e/ o dei prodotti in conformita' con le normative nazionali e comunitarie; c) iniziative di cooperazione interaziendale a livello nazionale ed internazionale dirette allo sviluppo di prodotti e/ o servizi e conseguente loro distribuzione su vaste aree all' acquisizione di tecnologie e ad attivita' di ricerca. 2. Il Fondo sara' utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 5 che attuino i progetti di cui al comma 1 entro i limiti di cui all' articolo 8 della legge n. 317/ 1991 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I progetti imprenditoriali ed i relativi finanziamenti non potranno avere una durata superiore ai tre anni. 4. Il contributo in conto capitale di cui al comma 1 e' concesso alla FILSE SpA con deliberazione della Giunta regionale che dovra' stabilire tra l' altro: a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali; b) la precisazione dei requisiti di ammissibilita' delle domande di contributo e le modalita' e termini di presentazione delle domande stesse; c) le modalita' ed i tempi di valutazione e approvazione dei relativi progetti; d) le modalita' ed i tempi di concessione erogazione e revoca dei contributi; e) i criteri di valutazione tecnico - economica delle domande nonche' di valutazione delle prioritaa' di cui all' articolo 10 comma 2; f) l' indicazione della percentuale massima e dell' importo massimo di contributo concedibile a seconda delle tipologie di intervento; g) le modalita' di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

ARTICOLO 9

(Spese ammissibili)

1. Sono ammesse a contributo le spese relative alla realizzazione dei progetti imprenditoriali indicati all' articolo 8 comma 1 inerenti:

a) l' acquisto o la locazione finanziaria di attrezzature strumentazioni impianti licenze brevetti pacchetti di programmi informatici e materiali d' uso; b) l' utilizzo del personale specificatamente impiegato nella realizzazione del progetto oltre a quota parte delle spese generali; c) gli apporti tecnico - specialistici in forma consulenziale.

ARTICOLO 10

(Requisiti per la concessione dei contributi)

1. Per usufruire dei contributi indicati all' articolo 8 i progetti dovranno presentare almeno uno dei seguenti requisiti: a) alto grado di innovazione tecnologico organizzativa in rapporto all' impresa minore; b) caratteristiche di elevata compatibilita' ambientale in particolare attraverso l' utilizzo di tecnologie innovative nel campo del disinquinamento e della sperimentazione di processi a basso impatto ambientale del recupero e smaltimento di sottoprodotti e nei settori del risparmio energetico e delle energie rinnovabili; c) capacita' di generare domanda di nuove professionalita' e/ o di nuove opportunitaa' occupazionali; d) capacita' di sviluppare un indotto tecnologico atto a qualificare il tessuto produttivo locale. 2. A parita' di altre condizioni sara' data prioritaa' a progetti che coinvolgono piu' imprese e a quelli che siano presentati da nuove imprese qualora la titolarita' e la maggioranza assoluta del capitale sia di soggetti al di sotto dei 35 anni di eta'.

ARTICOLO 11

(Comitato tecnico)

1. Per la valutazione dei progetti la FILSE SpA si avvale di un Comitato tecnico consultivo nominato dal Presidente della Giunta regionale e composto da: a) il Presidente della FILSE SpA o suo delegato che lo presiede; b) un esperto designato dall'Unioncamere ligure; c) un esperto designato dall' Universita' di Genova; d) un esperto designato dal BIC Liguria SpA; e) un esperto designato dal Consorzio Genova Ricerche; f) due esperti designati da Federindustria Liguria e dall' Intersind - Delegazione Liguria; g) due esperti designati dalla Commissione Regionale per l' Artigianato; h) due esperti designati dalle Associazioni Cooperative maggiormente rappresentative a livello regionale; i) due esperti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello regionale. 2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare su invito del Presidente del Comitato stesso esperti nelle materie da trattare nel corso

della riunione stessa. Le funzioni di segreteria del Comitato sono svolte da personale della FILSE SpA. 3. Chiunque nell' espletamento delle proprie funzioni venga a conoscenza dei contenuti dei progetti di cui all' articolo 8 e' tenuto all' obbligo della riservatezza. 4. Il Comitato disciplina le modalita' per il proprio funzionamento.

CAPO III

ARTICOLO 12

(Fondo di supporto alla nuova imprenditorialita')

1. Al fine di supportare la nuova imprenditorialita' la Regione concede a FILSE SpA un contributo in conto capitale per la costituzione di un Fondo per promuovere l' avvio di nuove imprese e per favorire la riconversione e/ o la diversificazione di attivita' produttive gia' esistenti. 2. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1 la FILSE SpA si puo' avvalere di BIC Liguria SpA attraverso la stipulazione di un' apposita convenzione. 3. Il Fondo sara' altresì utilizzato per la concessione di contributi in conto capitale nei limiti di cui alla legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni alle piccole e medie imprese di cui alla lettera a) dell' articolo 5 per le spese consulenziali connesse alla elaborazione e/ o attuazione del piano di fattibilita' ed alla fase di avviamento con particolare riferimento ai settori direzione/ organizzazione aziendale formazione del personale marketing commerciale amministrativo finanziario. Il Fondo potra' essere anche utilizzato nella misura del 20 per cento per lo svolgimento di azioni di orientamento a favore di potenziali imprenditori in merito alla scelta del tipo di attivita' da intraprendere e alla conseguente strutturazione aziendale. 4. Il contributo di cui al comma 1 e' concesso a FILSE SpA con deliberazione della Giunta regionale che dovra' prevedere tra l' altro: a) le disposizioni volte a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali; b) i criteri e le modalita' di funzionamento del fondo; c) i contenuti del piano di fattibilita' presentato dalle piccole e medie imprese.

ARTICOLO 13

(Potenziamento delle risorse dei consorzi di garanzia collettiva fidi)

1. Al fine di rimuovere gli ostacoli all' accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese industriali la Regione in coerenza con quanto disposto all' articolo 32 comma 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 affida alla FILSE SpA l' incarico di promuovere elaborare e presentare alla Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un programma di razionalizzazione e sviluppo del sistema di garanzie collettive fidi. Il programma deve essere diretto alla costituzione di un unico organismo regionale operante nei campi del credito a breve e medio lungo termine al fine di conseguire un ampliamento della tipologie degli interventi e delle massa di finanziamenti garantibili nonche' la riduzione dell' incidenza dei costi di gestione rispetto alle garanzie movimentate. 2. Previa approvazione del programma da parte della Giunta regionale la Regione conferira' alla FILSE SpA contributi annuali da prevedere con le leggi di bilancio per implementare la massa fidejussoria dell' organismo stesso.

ARTICOLO 14

(Diffusione del capitale di rischio)

1. Al fine di diffondere il ricorso al capitale di rischio la Regione concede a FILSE SpA un contributo per la costituzione di un Fondo per l' attivazione di strumenti finanziari innovativi diretti alla capitalizzazione della piccola e media impresa. 2. Il Fondo interverra' riducendo il grado di rischio delle operazioni di " venture capital" ed incentivando il superamento dei fattori critici delle stesse con i seguenti strumenti: a) garanzie a favore di investitori istituzionali che assumano partecipazioni al capitale di piccole e media imprese; garanzie e/ o anticipazioni a favore di imprese e/ o di soggetti preposti al sostegno della nuova imprenditoria che assumano partecipazioni al capitale di altre imprese al fine di realizzare nuove attivita' imprenditoriali e/ o programmi di sviluppo di imprese esistenti; anticipazioni alle societa' finanziarie per l' innovazione e per lo sviluppo (SFIS) iscritte all' Albo di cui all' articolo 2 comma 3 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 finalizzate all' acquisizione temporanea in aggiunta a risorse proprie di partecipazioni di minoranza nel capitale a rischio dei soggetti di cui sopra organizzati come societa' di capitale o come societa' cooperativa; b) anticipazioni a favore di imprenditori per l' assunzione di quote di capitale della propria impresa detenute da investitori istituzionali.

Il Fondo interverra' inoltre per favorire la concessione di prestiti partecipativi come definiti dalla legge 5 ottobre 1991 n° 317. 3. Il contributo e' concesso alla FILSE SpA con deliberazione della Giunta regionale che dovra' prevedere tra l' altro le disposizioni volte a garantire il coordinamento con analoghi interventi comunitari e nazionali nonche' quelle per il coordinamento e/ o l' integrazione del relativo fondo con analoghe iniziative alle quali la FILSE SpA partecipa gia' operanti sul territorio ligure.

CAPO IV

ARTICOLO 15

(Convenzioni)

1. Le modalita' tecnico operative di funzionamento delle iniziative di cui agli articoli 6 8 12 13 14 ed i corrispettivi da attribuire alla FILSE SpA per la realizzazione delle iniziative stesse sono disciplinati da apposite convenzioni che la Giunta regionale approva entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 16

(Attivita' informativa e verifica degli interventi)

1. La Regione promuove iniziative dirette a diffondere un' adeguata informazione sui contenuti e sulle modalita' attuative della presente legge. 2. La Regione al fine di orientare lo sviluppo dell' impresa minore in coerenza con quanto disposto dall' articolo 4 della legge n° 317/ 1991 promuove la costituzione del Centro regionale per i servizi alle imprese al quale partecipano tra l' altro: a) rappresentanti della Regione; b) rappresentanti della Federindustria; c) rappresentanti di Unioncamere; d) rappresentanti della cooperazione di produzione; e) rappresentanti delle Associazioni regionali dell' artigianato rappresentante nel CNEL. La Giunta regionale stabilisce la composizione ed il funzionamento del Centro. 3. Il Centro di cui al comma 2 svolge i seguenti compiti: a) dare informazioni sulla legislazione europea nazionale e regionale concernente le azioni di sostegno alle piccole e medie imprese; b) informare in merito alle modalita' di accesso delle piccole e medie imprese alle iniziative e alle provvidenze previste dalla legislazione vigente; c) attivare contatti ed individuare idonee forme di collaborazione con altri organismi aventi le stesse funzioni. 4. La Regione verifica il perseguimento da parte del Centro dei compiti previsti dal comma 3. A tal fine il Centro redige e trasmette ogni anno alla Regione un rapporto contenente i risultati delle attivita' di cui alle lettere a) b) c) del comma 3 ed un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attivita' medesime.

ARTICOLO 17

(Disposizioni generali di sostegno)

1. Al fine di favorire l' accelerazione degli investimenti produttivi da parte delle piccole e medie imprese singole associate o consorziate la Regione nell' ambito delle proprie competenze con appositi provvedimenti legislativi e/ o amministrativi da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge provvedera': a) a semplificare le procedure relative agli atti amministrativi che incidono sul raggiungimento dell' obiettivo precitato; b) a individuare appropriate forme di agevolazioni tariffarie a favore delle piccole e medie imprese definendone limiti e modalita'.

ARTICOLO 18

(Disposizioni finanziarie)

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 1

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 2

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli: - 8845 " Contributi ai

Consorzi ed alle Società consortili di cui all' articolo 17 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni e integrazioni per la realizzazione dei progetti di intervento inclusi nel progetto - programma di cui all' articolo 21 della legge stessa" con lo stanziamento di lire 1.000.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 3;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 3

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

8846 " Contributi per la realizzazione di progetti innovativi nell' ambito dei distretti industriali di cui all' articolo 36 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 e successive modificazioni ed integrazioni" per memoria per gli interventi di cui all' articolo 4;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 4

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8847 " Contributi alla FILSE SpA per la costituzione del fondo di rotazione per la realizzazione di aree attrezzate e per il recupero di fabbricati destinati a piccole e medie imprese" con lo stanziamento di lire 7.000.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 6;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 5

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8848 " Contributi alla FILSE SpA per la costituzione del fondo per il finanziamento di programmi di ricerca innovazione e cooperazione delle piccole e medie imprese" con lo stanziamento di lire 4.000.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 8;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 6

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8849 " Contributi alla FILSE SpA per la costituzione del fondo per il supporto alla nuova imprenditorialita" con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 12;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 7

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8850 " Contributi alla FILSE SpA per gli interventi volti a favorire l' accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese" per memoria per gli interventi di cui all' articolo 13 comma 2;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 8

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8851 " Contributi alla FILSE SpA per finanziare la diffusione del capitale di rischio delle piccole e medie imprese" con lo stanziamento di lire 2.000.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 14;

OMISSIS

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 9

1. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge si provvede mediante utilizzazione ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 4 novembre 1977 n. 42 di quota pari a lire 16.500.000.000 in termini di competenza del " Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 9530 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1993 ed istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno finanziario 1994 dei seguenti capitoli:

OMISSIS

- 8852 " Spese per la costituzione l' attivita' e il funzionamento del Centro regionale per i servizi alle imprese" con lo stanziamento di lire 500.000.000 in termini di competenza per gli interventi di cui all' articolo 16. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 18 SUBARTICOLO 10

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

ARTICOLO 19

(Norma transitoria)

1. Gli effetti della presente legge decorreranno dal giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' da parte della Commissione delle Comunita' Europee ai sensi degli articoli 92 e 93 del Trattato di Roma.

ARTICOLO 20

(Dichiarazione d' urgenza) La presente legge regionale e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Data a Genova addi' 9 agosto 1994

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1997 n. 45

Disciplina degli interventi da attuarsi nell'ambito dei distretti industriali della Liguria.

Il Consiglio regionale ha approvato.
Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:

Articolo 1
(Oggetto)

1. La presente legge disciplina gli interventi da attuarsi nell'ambito delle aree individuate dalla Regione come distretti industriali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 36 comma 2 della legge 5 ottobre 1991 n. 317 (interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1993.

Articolo 2

(Contributo a progetti innovativi)

1. La Regione finanzia, alle condizioni e con le modalità previste dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 36 comma 3 della legge 317/1991, progetti innovativi concernenti più imprese, proposti e da realizzare, nell'ambito dei distretti industriali, dai soggetti di cui al comma 2.

2. Il contributo è concesso ai seguenti soggetti:

a) consorzi o società consortili costituite, anche in forma cooperativa, tra piccole e medie imprese industriali e/o artigiane, o fra tali imprese e piccole e medie imprese commerciali e/o di servizi. I consorzi e le società consortili devono essere costituiti da almeno cinque imprese ed avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare il venti per cento del fondo consortile o del capitale sociale;

b) società consortili miste costituite fra piccole e medie imprese, così come indicate alla lettera a), enti pubblici, anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, associazioni imprenditoriali e/o organizzazioni sindacali di categoria. Le società consortili miste devono essere costituite da piccole e medie imprese ed enti pubblici in numero non inferiore a cinque ed avere un capitale sociale non inferiore a lire 20.000.000;

c) piccole e medie imprese, così come indicate alla lettera a), tra loro associate, in numero non inferiore a cinque, per la realizzazione di uno o più progetti;

d) enti e società a prevalente partecipazione pubblica aventi finalità statutarie riferibili allo sviluppo del sistema locale di imprese.

3. I soggetti beneficiari devono avere sede ed operare nei distretti industriali della Liguria.

4. Si considerano piccole e medie imprese quelle definibili come tali ai sensi dell'articolo 1 del decreto ministeriale 22 marzo 1994 (adeguamento alla disciplina comunitaria della definizione di piccola e media impresa da applicare alle normative agevolative vigenti in favore dell'apparato produttivo) e sue eventuali modificazioni ed integrazioni.

Articolo 3

(Fondo per il finanziamento di progetti innovativi)

1. La Regione concede alla Fi.L.S.E. S.p.A. un contributo per la costituzione di un fondo destinato a finanziare i progetti innovativi di cui all'articolo 2 comma 1.

2. Il contributo è concesso con deliberazione della Giunta regionale che dovrà stabilire, tra l'altro:

a) le disposizioni dirette a garantire il coordinamento con gli interventi comunitari e nazionali;

b) le modalità di presentazione delle domande di contributo;

c) le modalità e i tempi di valutazione ed approvazione dei progetti;

d) le modalità e i tempi di concessione dei contributi;

e) i casi, le modalità e i tempi di revoca dei contributi;

f) i criteri di valutazione dei progetti e delle priorità di cui all'articolo 6;

g) l'indicazione della percentuale massima e dell'importo massimo di contributo concedibile per i vari tipi di intervento;

h) le spese ammissibili a contributo;

i) le modalità di rendicontazione annuale della gestione del fondo.

Articolo 4

(Finalità dei progetti)

1. I progetti su cui si chiede il contributo ai sensi della presente legge, devono perseguire le seguenti finalità

- a) favorire lo sviluppo e il consolidamento del tessuto imprenditoriale minore, sia sul mercato nazionale che estero;
- b) promuovere l'occupazione in attività innovative di ricerca, produzione e servizi;
- c) favorire lo sviluppo del distretto arricchendolo la dotazione di strutture di servizio al sistema produttivo;
- d) creare le condizioni per valorizzare le risorse e le conoscenze umane, tecniche e produttive esistenti o potenzialmente reperibili all'interno del distretto;
- e) migliorare le prestazioni dei sistemi produttivi specializzati attraverso la sperimentazione e l'adozione di servizi innovativi diretti ad elevare il livello qualitativo dei prodotti e delle strutture organizzative;
- f) sostenere la riconversione dei settori colpiti da crisi strutturale, favorendo la creazione di nuova imprenditorialità e la ricollocazione dei lavoratori.

Articolo 5

(Contenuti dei progetti)

1. Per usufruire dei contributi, i progetti devono presentare almeno uno dei seguenti contenuti:

- 1.sviluppo o creazione di centri per servizi alle imprese, con particolare riguardo alla promozione e al sostegno di attività e di funzioni innovative e alla promozione di nuove attività produttive;
- b) ampliamento o creazione di strutture tecnologiche e di laboratori per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie, per il loro trasferimento, per l'adozione di nuovi materiali, per lo sviluppo del disegno industriale e per le applicazioni di procedure di certificazione e di qualità;
- 1.installazione di reti telematiche e di strutture comuni per la gestione dei flussi informativi, con particolare riguardo alla cooperazione tra imprese e fra queste e la Pubblica Amministrazione;
- d) risanamento, ripristino e riutilizzazione di siti industriali dismessi, da destinare alle attività produttive, tecnologiche, di ricerca e di servizio alle piccole e medie imprese, nonché, ad attività di promozione e valorizzazione dell'immagine del distretto;
- e) l'elaborazione e l'applicazione delle metodologie di intervento necessarie per fronteggiare le problematiche ambientali connesse alle specifiche attività del distretto;
- f) la predisposizione di metodologie e di sistemi per interventi di qualità e di certificazione di prodotti e processi;
- g) il sostegno alle attività di promozione e di commercializzazione delle produzioni del distretto, con particolare riguardo alle analisi dei mercati esteri, alla contrattualistica internazionale, allo sviluppo sui mercati esteri di reti di vendita e di assistenza, alla ricerca di collaborazioni tecnologiche e commerciali, alle attività di promozione dell'immagine del distretto.

Articolo 6

(Criteri di priorità)

1. A parità di altre condizioni, sarà data priorità ai progetti che presentino i seguenti elementi:

- a) parere favorevole del Comitato di distretto di cui all'articolo 7;
- b) risultati occupazionali positivi derivanti dall'attuazione del progetto;
- c) numero delle imprese locali coinvolte nell'attuazione del progetto;
- d) contributo al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo derivante dall'attuazione del progetto.

2. Con deliberazione del Consiglio regionale si possono stabilire ulteriori criteri di priorità e individuare contenuti ulteriori rispetto a quelli elencati all'articolo 5.

Articolo 7

(Comitato di distretto)

1. Nell'ambito del distretto industriale istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato di distretto, di seguito denominato Comitato.

2. Il Comitato è costituito da:

- a) un esperto designato dalla Regione, che lo presiede;
- b) un esperto designato dalle Comunità montane nel cui territorio è eventualmente ricompreso il distretto industriale;
- c) un esperto designato dalla Provincia nel cui territorio ricompreso il distretto industriale;
- d) tre esperti designati dai Sindaci dei Comuni compresi nell'ambito dell'area del distretto;
- e) un esperto designato dall'Autorità portuale nel cui ambito territoriale sia eventualmente ricompreso il distretto industriale;
- f) tre esperti designati dalle associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative esistenti nell'area del distretto;
- g) tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative esistenti nell'area del distretto.

3. Il Comitato ha sede, di norma, presso il Comune di maggiore dimensione del distretto, ovvero presso altra istituzione pubblica che ne assicura lo svolgimento delle funzioni di segreteria e dei compiti tecnico-amministrativi.

4. Il Comitato disciplina le modalità per il proprio funzionamento.

Articolo 8

(Funzioni del Comitato)

1. Il Comitato costituisce la sede di confronto fra le parti istituzionali, economiche e sociali operanti nell'area del distretto, sui temi di politica industriale locale.

2. In particolare, il Comitato:

a) favorisce la migliore utilizzazione, a livello locale, degli strumenti di politica industriale presenti nella legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

b) esprime proposte e pareri alla Giunta regionale in materia di politica industriale di interesse locale;

c) esprime un parere obbligatorio non vincolante sui progetti di cui si richiede il finanziamento ai sensi della presente legge

3. Il parere di cui al comma 2 lettera c) consiste in una valutazione circa il grado di corrispondenza del progetto proposto agli obiettivi e ai contenuti indicati dagli articoli 4 e 5.

Articolo 9

(Convenzione)

1. I rapporti tra la Regione e la Fi.L.S.E. S.p.A., inerenti l'attuazione di quanto previsto dalla presente legge, sono disciplinati da una apposita convenzione.

Articolo 10

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa dal capitolo 9530 "Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1997 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del seguente capitolo:

- 8816 "Contributo alla Fi.L.S.E. S.p.A. per la costituzione del fondo per il finanziamento dei progetti innovativi nell'ambito dei distretti industriali" con lo stanziamento di lire 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 11 novembre 1997

Bibliografia

Anastasia B., Corò G., *Una proposta di individuazione*, Ediciclo-Nuova Dimensione 1993

Anastasia B., Corò G., Crestanello P. *Problemi di individuazione dei distretti industriali: esperienze regionali e rapporti con le politiche*, in *Oltre il ponte*, n.52

Belfanti C.M., *Mezzadri, artigiani, operai: personaggi in cerca d'autore alle origini del distretto industriale*, in: Belfanti C.M., Maccabelli T. (a cura di), *Un paradigma per i distretti industriali. Radici storiche, attualità e sfide future*, Centro di studio e ricerca "Brescia industriale tra passato e futuro" 1996

Bellandi M. e Russo M. *Struttura, cambiamento e politiche per i distretti industriali*, in *Economia e politica industriale*, n.78

Bellini N., *Distretti e sistemi locali di piccole imprese: problemi di politica*, in Varaldo R., Ferrucci L. (1997)

Bramanti A. (a cura di), *Cooperare per competere: le politiche regionali per la competitività dei distretti industriali* - Ricerca condotta da CERTeT Università Bocconi per Regione Lombardia, 1997

Bramanti A., Maggioni A., *La dinamica dei sistemi produttivi territoriali: teorie, tecniche, politiche*, Franco Angeli 1997

Brusco S. (1982), *Piccola impresa e distretti industriali*, Rosenberg & Sellier, 1989

Brusco S., Paba S., *I distretti industriali italiani* in: Barca F. (a cura di) *Storia del capitalismo italiano dal dopoguerra ad oggi*.

Cartotto A. (a cura di), *Dai settori al territorio per una nuova politica industriale*, Unione Industriale Biellese, atti del convegno sui distretti industriali del 7 ottobre 1993

CENSIS, note e commenti, n.7-8 luglio-agosto 1997, *La logica dei patti per lo sviluppo locale. Concertazione e crescita dal basso*

CENSIS, VII Forum nazionale dei localismi, *Distretti industriali e sviluppo economico locale*, 1997

Corò G., *Competenze contestuali e regolazione economica locale. Spunti di ricerca a partire dall'analisi di alcuni distretti industriali di successo del Nord Est*, in: Belfanti C.M., Maccabelli T. (a cura di), *Un paradigma per i distretti industriali. Radici storiche, attualità e sfide future*, Centro di studio e ricerca "Brescia industriale tra passato e futuro" 1996

CNEL/Ceris-Cnr, 3° Rapporto, *Innovazione, piccole imprese e distretti industriali*, CNEL, Roma 1997

Club dei Distretti Industriali, *Distretti italiani* n.6, ottobre 1997

Club dei Distretti Industriali, *Distretti italiani* n.7, ottobre 1998

Club dei Distretti Industriali, *Distretti italiani* n.9, ottobre 1998

Fortis M. *Crescita economica e specializzazioni produttive*, Pubblicazioni dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 1996

Garofoli G., *Industrializzazione diffusa in Lombardia: sviluppo territoriale e sistemi produttivi locali*, IreR, Franco Angeli 1983

Garofoli G., *Modelli locali di sviluppo*, Franco Angeli 1991

Garofoli G., *I distretti industriali*, in: *Il libro della piccola impresa*, Adn Kronos Libri, 1995

Garofoli G., Mazzoni R., *Sistemi produttivi locali: struttura e trasformazione*, Franco Angeli 1994

Guenzi A., *La storia economica e i distretti industriali marshalliani: qualche considerazione su approcci e risultati*, in: Belfanti C.M. e Maccabelli T. (a cura di), *Un paradigma per i distretti industriali. Radici storiche, attualità e sfide future*, Centro di studio e ricerca "Brescia industriale tra passato e futuro" 1996

Istat, *Rapporto annuale. La situazione del Paese nel 1995*, Istat 1996

Istat, *I sistemi locali del lavoro 1991*, Istat 1997

Istat-Irpet *I mercati locali del lavoro in Italia*, Franco Angeli 1989

Istituto G.Tagliacarne, Censis Servizi, *Distretti e aree di concentrazione di piccole imprese: i risultati di una indagine sul campo*, (bozza di discussione), Roma 1992

Istituto G.Tagliacarne – Unioncamere, *Rapporto 1996 sull'impresa e le economie locali*, Franco Angeli 1997

Lucev D., *I distretti industriali in Campania*, Quaderni di discussione 1999

Moussanet M., Paolazzi L., *Gioielli, bambole, coltelli*, Il Sole 24 ore libri 1992

Nomisma – Enea, *Strategie e valutazione nella politica industriale. Esigenze, proposte, esperienze a livello locale*, Franco Angeli 1991

Onida F., Viesti G., Falzoni A. (a cura di) *I distretti industriali: crisi o evoluzione?* Egea 1999

Piano pluriennale di distretto – distretto industriale "Piana del Cavaliere" (Abruzzo) 1999

Pilotti L., *L'evoluzione dei sistemi industriali territoriali del Nord Est. Apprendimento e istituzioni verso un modello "quasi-renano"* in: Belfanti C.M., Maccabelli T. (a cura di), *Un paradigma per i distretti industriali. Radici storiche, attualità e sfide future*, Centro di studio e ricerca "Brescia industriale tra passato e futuro" 1996

Prencipe A. *The role of business innovation centers for regional development: the case of Italy*, in *Piccola Impresa/Small Business*, n.1

Regione Abruzzo, *Regione flash*, n.20 del 27 maggio 1999

Regione Abruzzo, *Regione flash*, n.21 del 3 giugno 1999

Regione Abruzzo, *Regione flash*, n.22 del 9 giugno 1999

Regione Abruzzo, *Regione flash*, n.23 del 17 giugno 1999

Regione Campania, *Le politiche per i distretti industriali del Mezzogiorno*, 1998

Regione Emilia Romagna, Programma Regionale triennale per lo sviluppo delle attività produttive 1999 – 2001

Regione Marche, Programma Regionale di Sviluppo 1998-2000

Regione Toscana, Programma Regionale di Sviluppo

Regione Veneto, *Studio per l'individuazione di distretti industriali nel Veneto*, 1997

Sforzi, F. (1987), *L'identificazione spaziale*, in Becattini, G. *Mercato e forze locali*, Il Mulino, Bologna

Sforzi, F. (1990), *I distretti industriali marshalliani nell'economia italiana*, in Becattini, G., Pike, F., Sengenberger, W. (a cura di) *Industrial districts and inter-firm co-operation in Italy*

Varaldo R., Ferrucci L. (a cura di), *Il distretto industriale tra logiche d'impresa e logiche di sistema*, Franco Angeli, 1997

[www. regione.abruzzo.it](http://www.regione.abruzzo.it)

[www. regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)

[www. regione.emilia-romagna.it](http://www.regione.emilia-romagna.it)

[www. regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it)

[www. regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)

[www. regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[www. regione.toscana.it](http://www.regione.toscana.it)